

08006302103		
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIB. DI REGGIO CAL.		
N. 1744	2021	01.04.2021
	CC	RUO
Funzione	Macroattività	Attività
Fascicolo	Sottofascicolo	



**PROCURA DELLA REPUBBLICA di
REGGIO CALABRIA
DIREZIONE DISTRETTUALE ANTIMAFIA**

N. 12/2021 Prov.

progetto organizzativo dell'Ufficio

Marzo 2021 - Marzo 2023

visto il programma organizzativo dell'Ufficio vigente come integrato dai successivi provvedimenti organizzativi;

visto il Decreto Ministeriale 1 dicembre 2016 con cui il Ministro della Giustizia, procedendo alla rideterminazione delle piante organiche del personale della magistratura dei Tribunali ordinari e delle relative Procure della Repubblica, ha decretato la sostituzione della tabella E allegata al decreto ministeriale 17 aprile 2014, registrato alla Corte dei Conti il 23 maggio 2014;

rilevato che a seguito di tale rideterminazione l'organico della Procura della Repubblica di Reggio Calabria è così composto:

- *Procuratore della Repubblica;*
- *n. 3 Procuratori Aggiunti;*
- *n. 29 Sostituti Procuratori;*
- *n. 28 Vice Procuratori Onorari*

rilevato che nel progetto organizzativo vigente detto organico è così suddiviso:

Direzione Distrettuale Antimafia:

- **area Reggio Centro** (con competenza sul territorio del circondario del Tribunale di Reggio Calabria) cui sono assegnati 5 sostituti procuratori e coordinata dal Procuratore della Repubblica – Procuratore Distrettuale Antimafia;
- **area Jonica**, (con competenza sul territorio del circondario del Tribunale di Locri) cui sono assegnati 5 sostituti procuratori e coordinata da un Procuratore Aggiunto;
- **area Tirrenica**, (con competenza sul territorio del circondario del Tribunale di Palmi) cui sono assegnati 5 sostituti procuratori e coordinata da un Procuratore Aggiunto;

Settore Ordinario:

cui sono assegnati n. 14 sostituti procuratori, di cui

PRIMO GRUPPO DI LAVORO (o SETTORE): Settore Reati contro la Pubblica

Amministrazione e reati ambientali

Organico: 5 sostituti procuratori.

E' coordinato dal Procuratore della Repubblica unitamente al Procuratore della Repubblica Aggiunto del settore ordinario.

Il Gruppo è preposto alla trattazione di:

- 1) *reati contro la P.A. previsti dagli articoli da 314 a 332 c.p.*
- 2) *reati di truffa di importo rilevante in danno dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità Europee (art. 640, secondo comma, 640 bis c.p.);*

- 3) *reati di cui agli artt. 353, 353 bis, 354, 355, 356, 319 quater e 346 bis c.p.;*
- 4) *reati in materia di appalti ed opere pubbliche commessi da pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio;*
- 5) *reati di cui agli artt. 21 e 22 legge 646/82;*
- 6) *reati in materia ambientale previsti dal t.u. Decreto Legislativo n. 152 del 2006 (art. 256, 256 bis, 257, 259, 261 bis, art. 279),*
- 7) *reati di cui agli articoli 452 bis (inquinamento ambientale), 452 ter (morte o lesione come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale), 452 quater (disastro ambientale), 452 quinquies, 452 sexies (traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività), 452 septies (impedimento del controllo), 452 terdecies (omessa bonifica) del codice penale;*

SECONDO GRUPPO DI LAVORO (o SETTORE):

Reati contro il patrimonio, finanziari, fallimentari, criminalità informatica

Organico: 4 sostituti procuratori.

E' coordinato dal Procuratore della Repubblica Aggiunto del settore ordinario.

Il Gruppo è preposto alla trattazione di:

- 1) *reati finanziari e tributari*
- 2) *reati fallimentari*
- 3) *usura*
- 4) *reati previsti dagli artt. 2621 a 2641 c.c.;*
- 5) *reati di criminalità informatica*
- 6) *reati contro il patrimonio, limitatamente a quelli previsti dagli artt. 628, 629, 640 bis, 644, 648 bis e ter c.p., nonché delitto di cui all'art. 416 c.p. quando finalizzato alla perpetrazione di delitti di cui all'art. 640 c.p. , facendo salve le previsioni di cui alle competenze del I Gruppo.*

TERZO GRUPPO DI LAVORO (o SETTORE):

Tutela Fasce deboli

Organico: 5 sostituti procuratori.

E' coordinato dal Procuratore Aggiunto della Repubblica Aggiunto del settore ordinario.

Il Gruppo è preposto alla trattazione di:

- 1) *reati in materia di violenza sessuale (artt. da 609 bis a 609 terdecies c.p.) e di prostituzione minorile (artt. da 600 bis a 600 quinquies c.p.)*
- 2) *reato ex art. 612 bis c.p.*
- 3) *reati contro la famiglia;*
- 4) *reati di omicidio e lesioni personali colpose in dipendenza di "colpa medica" o di violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro*

- 5) *sono poi attribuiti alla competenza di questo settore, più in generale e secondo la valutazione del Procuratore della Repubblica di concerto con il Procuratore Aggiunto coordinatore del Settore, tutti quei reati che vedono coinvolti minori quali persone offese o vittime (ad es. istigazione al suicidio)*

QUARTO GRUPPO DI LAVORO (c.d. “GENERICO”)

Organico: tutti i sostituti procuratori della Procura Ordinaria.

Il Settore ha ad oggetto la trattazione dei reati ordinari non rientranti nella competenza degli altri tre Gruppi, ed i relativi procedimenti vengono distribuiti tra tutti i magistrati.

All'interno del Settore Ordinario sono poi previsti:

GRUPPO (o SERVIZIO) “AFFARI CIVILI” (Volontaria Giurisdizione E Stato Civile)

Organico 7 sostituti procuratori del settore già facenti parte degli altri Gruppi di Lavoro ordinario (5 del III Settore + altri 2 sostituti procuratori del II Settore);

E' coordinato dal Procuratore della Repubblica coadiuvato da un Procuratore della Repubblica Aggiunto, di norma il coordinatore del settore ordinario in considerazione della tipicità della materia .

GRUPPO (o SERVIZIO) “ESECUZIONE PENALE”

Organico 7 sostituti procuratori del settore ordinario già facenti parte degli altri Gruppi di Lavoro (5 del I Settore + altri 2 sostituti procuratori del II Settore);

E' coordinato da un Procuratore della Repubblica Aggiunto designato mediante interpello

GRUPPO (o SERVIZIO) MISURE DI PREVENZIONE PERSONALI E PATRIMONIALI

Organico: n. 6 sostituti procuratori facenti parte del settore DDA e n. 6 sostituti procuratori facenti parte del Settore Ordinario

E' coordinato dal Procuratore della Repubblica unitamente a uno dei Procuratori Aggiunti coordinatori di una delle Aree DDA, individuato con apposito provvedimento previo interpello, e/o del Procuratore Aggiunto coordinatore del Settore Ordinario, quest'ultimo in relazione alle specifiche competenze attribuite dalla normativa in materia in relazione ai reati “ordinari”.

ritenuto che appare opportuno procedere alla redazione del nuovo Progetto Organizzativo anche al fine di allinearli alle previsioni della Circolare sulla organizzazione degli Uffici di Procura di cui alla delibera del CSM del 16 dicembre 2020 (Prot. n. 18269/2020 del 17.12.2021);

Sentiti i magistrati dell'Ufficio a seguito di riunioni appositamente convocate, ed in ultimo nella riunione del 15 marzo 2021 (svolta mediante applicativo TEAMS) a seguito della trasmissione della proposta del presente Progetto organizzativo con tempi tali da consentire ogni valutazione e proposta in merito;

Trasmessa la proposta del presente Progetto organizzativo al Sig. Presidente del Tribunale in sede al fine del proprio contributo valutativo con riguardo ai profili organizzativi che coinvolgono l'Ufficio giudicante;

Si **procede** di seguito alla illustrazione del nuovo progetto organizzativo dell'Ufficio come coordinato con le previsioni della Circolare 16 dicembre 2017, così come modificata dalla delibera del CSM del 16 dicembre 2020 avente ad oggetto "*Modifica alla Circolare sull'Organizzazione degli Uffici di Procura*".

PREMESSE PROGRAMMATICHE

E' opportuno, preliminarmente, richiamare, come fonti di primario rilievo dei principi base che fondano la disciplina della materia dell'organizzazione degli Uffici giudiziari, anche requirenti e dei criteri di distribuzione degli Affari:

- il D.Lvo 106/2006, le Leggi 269/2006 e 111/2007;
- la Circolare sulla organizzazione degli Uffici di Procura di cui alla delibera del CSM del 16 novembre 2017;
- la Circolare sulla modifica dell'Organizzazione degli Uffici di Procura di cui alla delibera del CSM del 16 dicembre 2020 (Prot. n. 18269/2020 del 17.12.2020);
- la circolare del C.S.M. P24930 del 19.11.2010, deliberata il 17.11.2010 (aggiornata al 5 marzo 2014), che disciplina ex novo la materia delle direzioni distrettuali antimafia nella loro composizione soggettiva e relative modificazioni sostituendo la precedente disciplina del '93;
- la risoluzione del 16 marzo 2016 in tema di organizzazione degli uffici di Procura competenti per i delitti commessi in materia o con finalità di terrorismo e di rapporti con la Procura nazionale antiterrorismo;
- la risoluzione del 9 luglio 2016 in tema di criteri di priorità nella trattazione degli affari penali;
- la "*Circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti* adottata con delibera del Consiglio Superiore della Magistratura con delibera del 223 luglio 2020, , nella parte richiamata da quella sulla organizzazione degli uffici requirenti ai sensi dell'articolo 46 della delibera del CSM del 16 dicembre 2020 avente ad oggetto "*Modifica alla Circolare sull'Organizzazione degli Uffici di Procura*".

Sintesi dell'odierna organizzazione dell'Ufficio.

L'Ufficio è articolato in tre settori di lavoro di cui uno è costituito dalla **Direzione Distrettuale Antimafia** (suddivisa in tre aree: *Reggio Centro, Jonica, Tirrenica*), il secondo dalla **Procura Ordinaria** (suddivisa in cinque Gruppi di Lavoro: **I Gruppo Specializzato:** *Settore Reati contro la Pubblica Amministrazione e reati ambientali*, **II Gruppo Specializzato:** *Reati contro il patrimonio, finanziari, fallimentari*,

criminalità informatica, **III Gruppo Specializzato: Tutela Fasce deboli**, **IV Gruppo Generico**: , ovvero tutti i reati non ricompresi nei due gruppi precedenti, **Volontaria Giurisdizione e Stato Civile, Esecuzione**) ed il terzo è costituito dalla **Procura Distrettuale Antiterrorismo**.

Costituisce Servizio comune alla Direzione Distrettuale Antimafia ed alla Procura Ordinaria il **Servizio Misure di Prevenzione personale e patrimoniale**.

Con riguardo alla D.D.A., il coordinamento e la direzione sono affidati al Procuratore della Repubblica, che si avvale per le funzioni di coordinamento di due delle Aree –Jonica e Tirrenica- della collaborazione dei due Procuratori Aggiunti; la distribuzione degli affari avviene in base al criterio del territorio di competenza di ciascuno dei magistrati che la compongono (nel numero massimo previsto di quindici Sostituti Procuratori oltre ai due Procuratori Aggiunti in funzione di collaborazione con il P.d.R.).

Per gli affari della Procura ordinaria il coordinamento è affidato al terzo Procuratore Aggiunto; i relativi Settori sono organizzati secondo specializzazione, I, II e III, mentre il IV é relativo al c.d. *generico*, cui, comunque, sono assegnati tutti i magistrati della Procura ordinaria, salva la loro ulteriore assegnazione, anche, ad un settore specializzato.

I procedimenti di competenza del Giudice di Pace seguono le stesse regole.

Tutto ciò premesso e ritenuto di confermare sostanzialmente le previsioni del Progetto organizzativo vigente attesa l'efficacia della organizzazione realizzata,

D I S P O N E

a) di aggiornare il documento organizzativo secondo le esigenze sopravvenute ed in considerazione del necessario coordinamento con le previsioni di cui alla Circolare approvata con delibera del CSM in data 16 dicembre 2020 “*Modifica alla Circolare sulla organizzazione degli Uffici di Procura*” (Prot. n. 18269/2020 del 17.12.2021);

b) di migliorare la complessiva funzionalità dell'Ufficio con particolare riferimento a:

- qualità ed efficienza dei servizi anche in virtù dei molteplici protocolli d'intesa intercorsi in materia contributiva (INPS), infortunistica (INAIL), esecuzione edilizia (Comuni del Circondario), fiscale - tributaria (con l'agenzia delle Entrate) nonché in materia di reati informatici , e di un migliore uso delle risorse tecnologiche anche grazie alle innovazioni in corso, nonché in tema di *tratta di essere umani e contrasto alla immigrazione clandestina* (Protocollo d'intesa tra gli uffici giudiziari del distretto di Reggio Calabria, le forze dell'ordine, la Regione Calabria);

- tempi medi di iscrizione delle notizie di reato.

- imprimere maggiore impulso allo sviluppo delle investigazioni in modo da accelerare i tempi medi di definizione dei procedimenti riducendo nei limiti fisiologici le richieste di archiviazione per prescrizione dei reati. In ogni caso i criteri di priorità che si introducono con la odierna variazione potrà confinare la prescrizione a materie di limitato disvalore.

Di particolare importanza è poi la organizzazione della **Direzione Distrettuale Antimafia** che si impone per la gravità della situazione della criminalità organizzata operante nel Distretto e che, inevitabilmente finisce per incidere con la organizzazione complessiva della Procura anche nella sua articolazione Ordinaria.

Ancora, particolare interesse riveste la riorganizzazione del Servizio/Settore Misure di Prevenzione, anche in ragione dell'accentramento presso il Tribunale del capoluogo del Distretto di tutte le procedure, ed il previo concerto con il Procuratore Distrettuale delle proposte la cui competenza è rimasta in capo ai singoli Procuratori Circondariali.

In particolare, la Direzione Distrettuale Antimafia presso questa Procura della Repubblica ha competenza sul territorio della Provincia di Reggio Calabria in cui sono storicamente presenti i più importanti insediamenti criminali 'ndranghetisti.

Per cui, alla luce di quanto sopra rilevato, appare adeguato confermare la destinazione di **n. 15 Sostituti Procuratori alla Direzione Distrettuale Antimafia**, da distribuire in n. 5 Sostituti Procuratori all'Area Centro (Circondario di Reggio Calabria), diretta e coordinata personalmente dal Procuratore della Repubblica; n. 5 Sostituti Procuratori all'Area Tirrenica (Circondario di Palmi), nella cui direzione e coordinamento il Procuratore della Repubblica si avvale della collaborazione di uno dei Procuratori Aggiunti; n. 5 Sostituti Procuratori all'Area Jonica (Circondario di Locri), nella cui direzione e coordinamento il Procuratore della Repubblica si avvale della collaborazione di uno dei Procuratori Aggiunti.

In ogni caso i Sostituti Procuratori destinati alla Direzione Distrettuale Antimafia, *al di là della specifica destinazione ai singoli Circondari*, potranno essere, di volta in volta, anche su proposta del Procuratore Aggiunto che collabora nella direzione e coordinamento della macro Area per la quale si verifica la necessità e, comunque, con provvedimento motivato del Procuratore Capo, delegati per singoli procedimenti penali pure al di fuori del Circondario di destinazione.

Le deleghe ai Sostituti Procuratori per i singoli procedimenti, in ogni caso, saranno di competenza esclusiva del Procuratore o del Procuratore Aggiunto delegato con apposito provvedimento.

Quanto alla Procura Ordinaria cui saranno, di conseguenza, destinati **n. 14 Sostituti Procuratori**, va confermata l'attuale articolazione in tre Gruppi come sopra delineati, attesi gli eccellenti risultati conseguiti in particolare con la costituzione del III gruppo "Fasce deboli, con la previsione di un turno esterno esclusivamente dedicato alle denunce afferenti ai reati cd. di codice rosso, che ha consentito un intervento immediato al fine di impedire il protrarsi di condotte offensive potenzialmente pericolose per l'incolumità fisica e psichica delle vittime.

Considerazioni preliminari

In concreto, l'adeguamento del previgente Progetto organizzativo non può che partire dalla valutazione della sua efficacia alla luce delle esperienze maturate nel corso di questi anni (2018-2020) e delle caratteristiche del Distretto della Corte d'Appello di Reggio Calabria.

La Procura di Reggio Calabria ha competenza sul territorio della Provincia di Reggio Calabria, in cui operano i Tribunali Circondariali di Reggio Calabria, Palmi e Locri; quest'ultimo Tribunale peraltro situato a notevole distanza dal capoluogo, sede della Direzione Distrettuale Antimafia.

Secondo alcuni dati recentemente forniti dalla Questura di Reggio Calabria - Divisione Anticrimine - Ufficio statistiche alla data del 31 dicembre 2017 corrisponde a ben n. 5120 (dato "attinto dalla Banca dati e dagli atti d'Ufficio") il numero dei soggetti "denunciati e quelli solo potenzialmente inseriti nell'ambito dei circuiti criminali di tipo mafioso" riferibili "alla sfera territoriale del Distretto della Corte di Appello di Reggio Calabria" (cfr. nota Questura di Reggio Calabria - Divisione Anticrimine - Ufficio statistiche nr. 1000-18/Anticr./Stat. del 6.8.2018 avente ad oggetto "Aggiornamento del numero dei presunti affiliati alla 'Ndrangheta nel Distretto di Corte di Appello di Reggio Calabria").

Questa premessa appare determinante per rilevare l'importanza della Direzione Distrettuale Antimafia e dei rapporti che la stessa deve intensificare con le singole Procure Circondariali presenti sul territorio, attesa la necessità di una stretta e proficua collaborazione con le medesime finalizzata a rendere più immediata, efficace ed incisiva l'azione repressiva nei confronti della criminalità organizzata di stampo 'ndranghetista.

Proprio in ragione di ciò, era stato aumentato l'organico della stessa Procura della Repubblica con la previsione di n. 3 nuovi posti di Sostituto Procuratore, per consentire, evidentemente, l'efficace azione di contrasto del gravissimo fenomeno criminale costituito dalla 'ndrangheta, ormai unanimemente

riconosciuta come una delle organizzazioni criminali più pericolose ed agguerrite al mondo, con una estensione ed articolazione territoriale, che la vede protagonista in ogni parte, appunto, del mondo (da numerosi Paesi Europei agli Stati Uniti, al Canada, all'Australia, ai Paesi del Sud America per citare solo quelli in cui esistono vere e proprie articolazioni territoriali, oltre a tutti gli altri Paesi, Europei ed Extraeuropei, in cui forti sono gli interessi economici delle cosche), ed una pervasività nella società civile e nelle Istituzioni che aumentano le difficoltà nel suo contrasto.

Quanto sopra detto, infatti, costituisce chiaramente ragione eccezionale per derogare alle previsioni generali della *Nuova circolare in tema di organizzazione delle direzioni distrettuali antimafia*. (Circolare n. P-24930 del 19 novembre 2010 - Delibera del 17 novembre 2010 e succ. mod. al 5 marzo 2014) nonché alle previsioni di cui all'art. 19, comma 2 della Circolare del 16 dicembre 2020 (Prot. n. 18269/2020 del 17.12.2020) *“Modifica alla Circolare sull'Organizzazione degli Uffici di Procura (Delibera del Plenum in data 16 novembre 2017, così come modificata alla data del 18 giugno 2018)”*, in tema di organico della Direzione Distrettuale Antimafia.

Eccezionale, infatti, deve ritenersi l'impegno di una Direzione Distrettuale Antimafia quale quella costituita presso la Procura della Repubblica di Reggio Calabria, nel cui territorio, come accertato storicamente e giudiziariamente, è nata l'organizzazione di criminalità organizzata denominata *'Ndrangheta*, e nel cui territorio ancora oggi, la stessa, opera, costituendo, inoltre, punto costante di riferimento per ogni legittimazione e decisione circa la nascita e la operatività di tutte le sue articolazioni nazionali ed internazionali.

In tale situazione e per affrontare efficacemente il fenomeno criminale in questione, è evidente come sia necessario confermare la destinazione alla *Direzione Distrettuale Antimafia*, della dotazione organica di n. 15 Sostituti Procuratori, che rappresenta la maggioranza dell'organico dell'Ufficio, comunque risultando, allo stato ed anche alla luce della esperienza maturata nel periodo precedente, sufficiente per far fronte al rilevante ed importantissimo lavoro della Procura Ordinaria il numero di 14 Sostituti Procuratori, come di seguito organizzati.

Tali considerazioni, peraltro, avevano già trovato conferma nel ricorrente deliberato del locale Consiglio Giudiziario in occasione della valutazione del sistematico ricorso, resosi necessario in passato, alle applicazioni di magistrati del Settore Ordinario alla DDA, in cui si sottolineava, appunto, la opportunità di adeguare l'organico stesso della medesima DDA.

Come già detto, il presente adeguamento del progetto organizzativo non può che prendere le mosse dalle previsioni attualmente in vigore presso la Procura della Repubblica di Reggio Calabria che si intendono

sostanzialmente confermare avuto riguardo all'attuale assetto che, nel corso di questo triennio, ha ottenuto non pochi risultati positivi.

Altresì, vanno prese in considerazione le disposizioni del Progetto Organizzativo distrettuale della Procura Generale della Repubblica di Reggio Calabria.

Il fine ultimo, perseguito dal presente programma organizzativo, appare, in generale, quello di garantire la migliore efficacia nello svolgimento delle attività istituzionali dell'Ufficio e va realizzato attraverso una accelerazione - obiettivo primario - nella trattazione dei procedimenti che, se da un lato deve contribuire alla attuazione del principio costituzionale di "ragionevole durata" del processo, non deve risolversi in un approccio meramente burocratico e statistico alla delicata materia della affermazione del principio di legalità, cui questa Procura è chiamata a contribuire unitamente ad altri soggetti istituzionali, in un territorio caratterizzato da fenomeni di illegalità ampiamente diffusa.

L'organizzazione dell'Ufficio presuppone anzi, nel rispetto del principio della obbligatorietà dell'azione penale:

- a. l'individuazione di priorità di intervento -anche mediante specifici criteri meglio individuati nell'odierno programma- attraverso il criterio della specializzazione, ovviamente da adeguarsi alle risorse umane di cui la Procura dispone e si prevede possa disporre in futuro, ed attraverso il potenziamento dell'intervento in settori ben determinati, come ad esempio quello della prevenzione personale e patrimoniale, divenuto ormai centrale a seguito delle rilevanti modifiche apportate alla materia con il c.d. Codice antimafia approvato con D. L.vo 159/2011 e successivi interventi normativi in ultimo la Legge di riforma n. 161/2017 di riforma del D. L.vo ed in particolare la previsione per il Procuratore Distrettuale della competenza per tutte le categorie di pericolosità (anche quelle ex art. 4 lett. c), pericolosi semplici), ed il coordinamento con i singoli Procuratori Circondariali, in capo ai quali permane il loro potere di proposta precedente, cui si aggiunge quello delle nuove categorie (indiziati di delitti associativi finalizzati a commettere i delitti contro la PA specificati, indiziati di delitti ex 640-bis c.p. e 612-bis c.p.);
- b. il miglioramento della qualità dell'azione investigativa del singolo magistrato, che va messo in condizione di poter operare con celerità, in un ambito di regole definite con precisione, con un carico di lavoro perequato a quello dei colleghi e concretamente esigibile, e soprattutto con riferimenti sicuri nella dirigenza dell'ufficio;

- c. l'effettività del coinvolgimento della dirigenza (vedi Procuratori Aggiunti) dell'ufficio nello svolgimento dell'attività giudiziaria, non solo mediante la diretta trattazione di una parte degli affari, ma anche mediante l'attività di collaborazione con il Procuratore della Repubblica nel coordinamento della Direzione distrettuale antimafia affidata alla sua esclusiva responsabilità e della Procura ordinaria, con la partecipazione e, comunque, la piena conoscenza, alla distribuzione degli affari ed alla diretta trattazione di una parte di essi in cooperazione, nei termini specificati nell'ambito dei criteri di distribuzione degli affari, con il Procuratore della Repubblica coordinatore dell'intero settore.

Compito di collaborazione che, per esser reale, richiede la individuazione di meccanismi che consentano alla dirigenza una reale consapevolezza delle attività dei magistrati dell'Ufficio anche in funzione dell'esercizio, da parte del Procuratore della Repubblica, dei suoi poteri di indirizzo e di vigilanza.

In conclusione l'azione complessiva dell'Ufficio, rispetto alla quale una buona organizzazione è strumento essenziale, è protesa -in via prioritaria- ad assicurare gli obiettivi che il C.S.M., nell'esercizio del suo potere di indirizzo, ha individuato nei termini seguenti:

- Ragionevole durata del processo;
- Corretto, puntuale ed uniforme esercizio dell'azione penale nel rispetto delle norme sul giusto processo;
- Efficienza nell'impiego della polizia giudiziaria, nell'uso delle risorse tecnologiche e nella utilizzazione delle risorse finanziarie.

Ulteriore considerazione preliminare deve essere riservata alla previsione del "ruolo" da assegnare al Procuratore della Repubblica ed ai Procuratori della Repubblica Aggiunti che, evidentemente, deve coniugarsi con la considerazione relativa alle attribuzioni, organizzative e giudiziarie effettivamente assegnate e svolte dagli stessi.

Quanto al Procuratore della Repubblica risulta evidente che in ragione della grandezza dell'Ufficio (secondo i parametri vigenti da considerare "*Ufficio di grandi dimensioni*"), nonché in ragione delle sue funzioni "*amministrative*", attualmente anche per la mancanza del Dirigente Amministrativo, non appare opportuno, al fine di consentirgli il massimo impegno nell'attività di direzione dell'intero Ufficio e di coordinamento investigativo generale, nonché in particolare quanto al gruppo specializzato nei reati contro la P.A. per il Settore Ordinario e dell'Area Reggio centro per quanto riguarda la DDA, l'attribuzione di uno specifico ruolo oltre a quanto già previsto in dettaglio nel presente progetto organizzativo.

Quanti ai Procuratori della Repubblica Aggiunti, per gli stessi è stato previsto, come si dirà meglio successivamente, la formazione un proprio ruolo, che si affianca agli impegni organizzativi e di coordinamento che vengono specificamente attribuiti.

Disposizioni di dettaglio del nuovo progetto organizzativo

L'Ufficio è suddiviso in Direzione Distrettuale Antimafia, Procura Ordinaria e Procura Distrettuale Antiterrorismo così attualmente composti, in ragione dei flussi degli Affari in ingresso unitamente alla considerazione della gravissima situazione della criminalità organizzata di stampo 'ndranghetista del Distretto, con un carico di lavoro estremamente pesante in capo alla Direzione Distrettuale Antimafia, sia nella fase delle indagini (anche con le frequenti udienze cautelari) che per la fase processuale, con un numero elevatissimo di udienze nei vari giudizi che si vengono ad instaurare a seguito dell'esercizio dell'azione penale, spesso nei distanti Tribunali Circondariali del Distretto.

Direzione Distrettuale Antimafia:

- **Area Reggio Centro** (corrispondente al territorio del Circondario di Reggio Calabria) : n. 5 sostituti procuratori, Procuratore della Repubblica – Procuratore Distrettuale Antimafia; allo stato è composta da: dott. Roberto Placido Di Palma (in uscita); dott. Stefano Vincenzo Eugenio Musolino; dott. Walter Ignazitto; dott.ssa Sara Amerio; dott. Nicola De Caria;
- **Area Jonica** (corrispondente al territorio del Circondario di Locri): n. 5 Sostituti Procuratori con il coordinamento di n. 1 Procuratore Aggiunto; allo stato è composta da: dott.ssa Antonella Crisafulli; dott. Diego Capece Minutolo; dott. Giovanni Calamita; dott. Alessandro Moffa; + 1 posto vacante (in ingresso dott. Domenico Cappelleri, dal Settore ordinario); *il Procuratore della Repubblica Aggiunto dott. Giuseppe Lombardo collabora con il Procuratore Capo nel coordinamento dell'Area ;*
- **Area Tirrenica** (corrispondente al territorio del Circondario di Palmi): n. 5 Sostituti Procuratori con il coordinamento di n. 1 Procuratore Aggiunto;
- allo stato è composta da: dott.ssa Giulia Pantano; dott.ssa Alessia Giorgianni; dott. Francesco Ponzetta ; dott.ssa Paola D'Ambrosio; dott. dott.ssa Sabrina Fornaro ; *il Procuratore della Repubblica Aggiunto dott. Calogero Gaetano Paci collabora con il Procuratore Capo nel coordinamento dell'Area .*

Procura Ordinaria:

- n.14 Sostituti Procuratori, con il coordinamento di n. 1 Procuratore della Repubblica Aggiunto, suddivisi in tre Settori Specializzati, Gruppo Affari Civili (*Volontaria Giurisdizione e Stato Civile*), Gruppo Esecuzione penale;

Procura Distrettuale Antiterrorismo:

È costituita dal Procuratore della Repubblica che la dirige unitamente ad un Sostituto della Procura Ordinaria, che mantiene le sue competenze e la destinazione al Settore .

Fatta questa ricognizione dell'attuale ripartizione organica dell'Ufficio occorre svolgere le seguenti considerazioni prima di procedere alla descrizione della nuova articolazione, sotto il profilo della dotazione organica, dell'Ufficio.

Procura Ordinaria

E' diretta dal Procuratore della Repubblica e coordinata dal medesimo e da uno dei Procuratori della Repubblica Aggiunti designato previo interpello, secondo le specificazioni di cui in seguito.

La sua consistenza organica viene determinata in 14 unità

L'Ufficio è articolato in gruppi di lavoro (*settori specializzati*) suddivisi con riferimento a materie omogenee o investigativamente, *frequentemente*, collegate (si pensi alla scelta di accorpate la materia ambientale a quella dei reati commessi dai pubblici ufficiali contro la p.a.), con qualche variazione derivante dalla attuale consistenza organica della Procura e dall'emersione di nuovi settori di indagine che impongono nuove specializzazioni.

La permanenza minima (legittimazione) dei Sostituti Procuratori all'interno dei gruppi specializzati è prevista -per garantire minima continuità all'azione investigativa- in anni due, mentre il termine massimo di permanenza -in via continuativa- è di anni dieci in ragione di quanto previsto dall'art. 2 della *Delibera del C.S.M. del 13 marzo 2008* e successive modifiche, decorsi i quali il Magistrato può essere riassegnato alla medesima sezione o gruppo solo decorsi cinque anni .

All'atto della eventuale scoperta, ove ritenuto compatibile con l'equilibrio dei gruppi e il flusso dei fascicoli/procedimenti, o nel caso di ingresso di nuovi magistrati nell'Ufficio per effetto di tramutamenti o altro, si procederà ad interpellare tra tutti i sostituti legittimati come sopra seguendo il seguente criterio: si attribuirà 0,5 punto per ciascun anno (o frazione di anno superiore a mesi 6) di anzianità nella carriera, ed 1 punto per ciascun anno di permanenza nell'ufficio; il Procuratore ai fini della destinazione al Gruppo specializzato terrà, comunque, conto delle aspirazioni di ciascun magistrato e delle sue esperienze professionali e delle sue attitudini, in ragione, appunto, del Gruppo il cui posto deve essere coperto.

Se una delle finalità della istituzione di gruppi di lavoro consiste nella realizzazione di un incremento delle capacità investigative, è necessario prevedere che l'attuale articolazione dei Gruppi di lavoro, anche nella loro consistenza numerica, possa essere nel tempo rivisitata tenendo conto dei flussi di lavoro costantemente monitorati e delle omogeneità delle attribuzioni, nonché della particolare natura delle indagini in determinate materie (ad es. Settore *fasce deboli*) che richiedono l'adozione di particolari protocolli investigativi e costanti rapporti con Polizia Giudiziaria, altri Uffici Giudiziari (ad es. Procura della Repubblica per i Minorenni) ed altre Istituzioni. (ad es. finalizzati, per le *fasce deboli*, alla tutela, nell'ambito di quanto emerge nel procedimento penale, delle vittime di reato) al fine, comunque, dell'efficace perseguimento dei responsabili dei reati.

Allo scopo di individuare la composizione dei gruppi di lavoro, evitando sperequazioni nei carichi di lavoro dei vari magistrati, si presta attenzione all'analisi dei flussi dei procedimenti iscritti, in buona misura attendibili nonostante i margini di errore possibili, ed alla natura dei delitti che ne costituiscono oggetto.

Sulla base di tale rilevazione ed avuto riguardo alle esperienze del precedente triennio, si ritiene di dover confermare l'attuale destinazione di 14 magistrati così suddivisi:

PRIMO GRUPPO DI LAVORO (o SETTORE):

Settore Reati contro la Pubblica Amministrazione e reati ambientali

Organico: 5 sostituti procuratori.

Allo stato è composta da: dott. Paolo Petrolo; dott.ssa Giulia Maria Scavello; dott. Tommaso Pozzati + n. 2 posti vacanti

E' coordinato dal Procuratore della Repubblica unitamente al Procuratore della Repubblica Aggiunto del Settore ordinario, dott. Gerardo Dominijanni.

Il Gruppo è preposto alla trattazione di:

- 1) *reati contro la P.A. previsti dagli articoli da 314 a 332 c.p.*

- 2) *reati di truffa di importo rilevante in danno dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità Europee (art. 640, secondo comma, 640 bis c.p.);*
- 3) *reati di cui agli artt. 353, 353 bis, 354, 355, 356, 319 quater e 346 bis c.p.;*
- 4) *reati in materia di appalti ed opere pubbliche commessi da pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio;*
- 5) *reati di cui agli artt. 21 e 22 legge 646/82;*
- 6) *reati in materia ambientale previsti dal t.u. Decreto Legislativo n. 152 del 2006 (art. 256, 256 bis, 257, 259, 261 bis, art. 279),*
- 7) *reati di cui agli articoli 452 bis (inquinamento ambientale), 452 ter (morte o lesione come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale), 452 quater (disastro ambientale), 452 quinquies, 452 sexies (traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività), 452 septies (impedimento del controllo), 452 terdecies (omessa bonifica) del codice penale;*

SECONDO GRUPPO DI LAVORO (o SETTORE):

Reati contro il patrimonio, finanziari, fallimentari, criminalità informatica

Organico: 4 sostituti procuratori.

Allo stato è composta da: dott. Domenico Cappelleri (in uscita verso la DDA) ; dott. Andrea Sodani; dott.ssa Sara Parezzan; dott. Marco Antonio De Pasquale;

E' coordinato dal Procuratore della Repubblica Aggiunto del settore ordinario, dott. Gerardo Dominijanni.

Il Gruppo è preposto alla trattazione di:

- 1) *reati finanziari e tributari*
- 2) *reati fallimentari*
- 3) *usura*
- 4) *reati previsti dagli artt. 2621 a 2641 c.c.;*
- 5) *reati di criminalità informatica*
- 6) *reati contro il patrimonio, limitatamente a quelli previsti dagli artt. 628, 629, 640 bis, 644, 648 bis e ter c.p., nonché delitto di cui all'art. 416 c.p. quando finalizzato alla perpetrazione di delitti di cui all'art. 640 c.p. , facendo salve le previsioni di cui alle competenze del I Gruppo.*

TERZO GRUPPO DI LAVORO (o SETTORE):

Tutela Fasce deboli

Organico: 5 sostituti procuratori.

Allo stato è composta da: dott.ssa Marika Mastrapasqua; dott. Marco Lojodice; dott. Nunzio De Salvo; dott. Vittorio Fava; dott.ssa Flavia Maria Luisa Modica;

E' coordinato dal Procuratore Aggiunto della Repubblica Aggiunto del settore ordinario, dott. Gerardo Dominijanni.

Il Gruppo è preposto alla trattazione di:

- 1) *reati in materia di violenza sessuale (artt. da 609 bis a 609 terdecies c.p.) e di prostituzione minorile (artt. da 600 bis a 600 quinquies c.p.)*
- 2) *reato ex art. 612 bis c.p.*
- 3) *reati contro la famiglia;*
- 4) *reati di omicidio e lesioni personali colpose in dipendenza di "colpa medica" o di violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro*
- 5) *sono poi attribuiti alla competenza di questo settore, più in generale e secondo la valutazione del Procuratore della Repubblica di concerto con il Procuratore Aggiunto coordinatore del Settore, tutti quei reati che vedono coinvolti minori quali persone offese o vittime (ad es. istigazione al suicidio)*

QUARTO GRUPPO DI LAVORO (c.d. "GENERICO")

Organico: tutti i sostituti procuratori della Procura Ordinaria.

Il Settore ha ad oggetto la trattazione dei reati ordinari non rientranti nella competenza degli altri tre Gruppi, ed i relativi procedimenti vengono distribuiti tra tutti i magistrati.

GRUPPO (o SERVIZIO) "AFFARI CIVILI" (Volontaria Giurisdizione E Stato Civile)

Organico 7 sostituti procuratori del settore già facenti parte degli altri Gruppi di Lavoro ordinario (5 del III Settore + altri 2 sostituti procuratori del II Settore);

E' coordinato dal Procuratore della Repubblica coadiuvato da un Procuratore della Repubblica Aggiunto, di norma il coordinatore del settore ordinario in considerazione della tipicità della materia .

GRUPPO (o SERVIZIO) "ESECUZIONE PENALE"

Organico 7 sostituti procuratori del settore ordinario già facenti parte degli altri Gruppi di Lavoro (5 del I Settore + altri 2 sostituti procuratori del II Settore);

E' coordinato da un Procuratore della Repubblica Aggiunto designato mediante interpello

GRUPPO (o SERVIZIO) MISURE DI PREVENZIONE PERSONALI E PATRIMONIALI

Organico: n. 6 Sostituti Procuratori facenti parte del settore DDA e n. 6 Sostituti Procuratori facenti parte del Settore Ordinario

E' coordinato dal Procuratore della Repubblica unitamente a uno dei Procuratori Aggiunti coordinatori di una delle Aree DDA, individuato con apposito provvedimento previo interpello, e/o del Procuratore Aggiunto coordinatore del Settore Ordinario, quest'ultimo in relazione alle specifiche competenze attribuite dalla normativa in materia in relazione ai reati "ordinari".

Criteri priorità

Il quadro di riferimento normativo in cui collocare l'individuazione delle priorità nella trattazione degli affari è rappresentato in primo luogo dai principi costituzionali:

il principio di ragionevole durata del processo nell'ambito di un processo giusto (art. 111 Cost.), quelli di buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione degli uffici (art. 97 Cost.) e di obbligo di copertura e di equilibrio di bilancio (art. 81 Cost.), che investono anche l'amministrazione della giustizia, sono principi che vanno adeguatamente temperati con quelli di obbligatorietà dell'azione penale (art. 112 Cost.) e di soggezione del giudice soltanto alla legge (art. 101 Cost.).

L'equilibrato temperamento dei richiamati principi costituzionali comporta che, in presenza di un ingente quantitativo di notizie di reato da trattare e della insufficienza delle risorse a disposizione, che non rende possibile definire tutti i procedimenti in un tempo ragionevole, appare legittimo stabilire dei criteri di priorità che, traducendosi in scelte organizzative degli uffici requirenti e giudicanti, non comportino il definitivo *'accantonamento'* di alcuni procedimenti, ma solo la loro *'postergazione'* rispetto ad altri ritenuti, in base a criteri trasparenti e predeterminati, prioritari.

In materia di criteri di priorità non si può che condividere quanto previsto dall'art. 3 della Circolare del CSM del 16 novembre 2017, come modificata dalla delibera del Plenum del 16 dicembre 2020, per cui ogni determinazione deve essere assunta previa *"un'attenta e particolareggiata analisi dei flussi e delle pendenze dei procedimenti ed il loro costante monitoraggio, anche avvalendosi della Commissione Flussi istituita presso il Consiglio giudiziario della Corte d'Appello, nonché dei dati acquisiti dai Presidenti dei Tribunali sul ricorso ai riti speciali e sugli esiti delle diverse tipologie di giudizio"*, con elaborazione dei criteri che tenga conto della necessaria interlocuzione con il Presidente del Tribunale ai fini della massima condivisione, ed opera sia tenendo conto delle indicazioni condivise nella conferenza distrettuale dei dirigenti degli uffici requirenti e giudicanti, sia osservando i principi enunciati nelle delibere consiliari del 9 luglio 2014 e dell'11 maggio 2016 in tema, rispettivamente, di "criteri di priorità nella trattazione degli affari penali" e di "linee guida in materia di criteri di priorità e gestione dei flussi di affari - rapporti fra uffici requirenti e uffici giudicanti

Salve future modifiche ed aggiustamenti, in materia di criteri di priorità, così come disciplinata dal Consiglio Superiore della Magistratura con Risoluzione del 9 luglio 2014 (e con Risposta a quesito del giorno 11 maggio 2016), in accoglimento di esigenze largamente avvertite anche in attuazione dei principi del giusto processo e nella salvaguardia -in ogni caso- del principio di obbligatorietà dell'azione, e secondo quanto, condivisibilmente, stabilito per la fase dibattimentale con il Protocollo Distrettuale del 10 luglio 2018 a firma del Procuratore Generale della Repubblica e del Presidente della Corte di Appello, che richiama il precedente Protocollo Distrettuale in materia, si dispone una corsia preferenziale di trattazione ai procedimenti penali, anche per la fase delle indagini, relativi ai:

- a) procedimenti in cui siano indagati magistrati;
- b) procedimenti in cui siano indagati membri del Parlamento nazionale ed europeo e dei Consigli regionali, provinciali e comunali e delle rispettive Giunte relativamente ai reati commessi nell'esercizio delle proprie funzioni;
- c) reati contro la P.A. previsti dagli articoli da 314 a 332 c.p
- d) procedimenti per reati derivanti da colpa professionale;
- e) procedimenti per reati in materia ambientale di particolare rilievo ;
- f) procedimenti per reati in materia di edilizia ed urbanistica, tenuto conto della cubatura dell'opera abusiva o della sussistenza o meno di vincoli nella zona;
- g) procedimenti in cui siano in sequestro beni o somme di rilevante importo in cui le spese di custodia dei beni sequestrati siano particolarmente onerose;
- h) procedimenti ove vi è stata costituzione di parte civile, in relazione alla rilevante e particolare gravità del danno cagionato alla parte offesa e/o danneggiato dal reato.
- i) procedimenti in cui siano imputati pubblici ufficiali e soggetti iscritti ad Albi professionali per reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni o delle loro attività professionali e non rientranti nelle previsioni di cui all'art. 132 bis disp. att. C.p.p.;
- j) procedimenti riguardanti reati in materia tributaria in cui sia stato adottato un provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca;
- k) processi caratterizzati da una oggettiva situazione d'urgenza,

fermo restando, comunque, il riferimento alla previsione di cui all'art. 132 bis disp. att. c.p.p. che costituisce l'unica indicazione legislativa di priorità nella trattazione degli affari sia pure riferita alla formazione del calendario delle udienze ed all'ordine di trattazione dei processi dopo l'esercizio dell'azione penale.

Proprio in relazione a tali criteri di priorità vanno richiamati i principi elaborati e le considerazioni svolte nel *Progetto Organizzativo Distrettuale* a cura del Procuratore Generale della Repubblica di Reggio Calabria in data 25 luglio 2018, che, evidentemente, costituiscono il paradigma interpretativo delle disposizioni in materia.

In ogni caso, viene ribadito l'impegno del Procuratore della Repubblica, in applicazione dei principi di coordinamento e leale collaborazione tra diversi Uffici, previa consultazione con i Procuratori Aggiunti

e gli altri magistrati dell'Ufficio, di individuare con il Presidente del Tribunale moduli attuativi delle priorità e della gestione dei flussi di affari in modo da evitare unilaterali determinazioni che comportino conseguenze negative in termini di organizzazione ed efficienza dei singoli Uffici.

Registrazione ed assegnazione dei procedimenti di competenza della procura ordinaria.

Il Procuratore della Repubblica non intende riservare a se stesso la trattazione, in generale, di particolari categorie di procedimenti e, dunque, non vengono di seguito formulati parametri predeterminati ed astratti.

Si riserva, invece, di motivare adeguatamente (ai sensi dell'art. 10, della Circolare del CSM del 16.12.2020 Prot. n. 18269/2020 del 17.12.2020) i provvedimenti con i quali dovesse eventualmente assegnare a se stesso singoli affari, anche rientranti nella competenza della sezioni specializzate, eventualmente anche laddove sussistano eccezionali esigenze di riservatezza nella loro trattazione (art. 1 co. 1, art. 2 co. 1 D. Lvo 106/06 e succ. mod., risoluzione del 12 luglio 2007 del C.S.M.).

Il Procuratore della Repubblica si riserva, inoltre, la possibilità di co-assegnarsi, per la loro trattazione, singoli procedimenti, ove ne ravvisi l'opportunità per la delicatezza della materia che ne forma oggetto o per il rilievo dei soggetti coinvolti. Anche in tali casi opererà ai sensi dell'art. 2 co. 2 d. Lvo 106, con provvedimento motivato come previsto ai sensi dell'art. 10 della Circolare del CSM del 16.12.2020 (Prot. n. 18269/2020 del 17.12.2020).

Si riserva, infine, la facoltà di assegnarsi i procedimenti di particolare urgenza e/o delicatezza di trattazione in occasione del trasferimento ad altro ufficio del sostituto che ne sia titolare nonché di singoli affari che si presentino di "*pronta definizione*" (ad esempio vicende palesemente di competenza di altre Autorità Giudiziarie) o che per natura e complessità dei fatti e/o per la qualità dei soggetti coinvolti espongono, anche mediaticamente, l'intero Ufficio, comunque alle condizioni previste dalla Circolare del 16 dicembre 2020 in materia di organizzazione degli Uffici del Pubblico Ministero.

L'assegnazione dei procedimenti ai magistrati dell'Ufficio avviene in via automatica per il tramite del S.I.C.I.P. secondo le regole di seguito elencate e relative alla disciplina del c.d. Turno posta in considerazione del GRUPPO, Specializzato o Generico, cui il reato/reati oggetto di iscrizione afferiscono.

Il Procuratore della Repubblica può procedere, con adeguata motivazione, ad assegnazione di un procedimento in deroga ai criteri automatici degli affari ai magistrati (articolo 10, comma 4 della suindicata Circolare) rispettando, di regola, le competenze dei gruppi specializzati di indagine cui è devoluta la materia oggetto del procedimento.

I provvedimenti di autoassegnazione, nonché quelli assegnazione/coassegnazione disposti in deroga ai criteri automatici saranno conservati in autonomo e separato registro, già costituito con apposito provvedimento, e tenuto presso la Segreteria del Procuratore della Repubblica.

Turno Posta

L'esame delle notizie di reato viene affidata settimanalmente ad un Procuratore Aggiunto che procederà nel modo seguente.

Preliminarmente, idoneamente supportato dalla struttura amministrativa preposta alla ricezione ed alla registrazione degli atti, potrà assegnare a sé stesso gli "*affari*" di **immediata definizione** (ad esempio vicende palesemente di competenza di altre Autorità Giudiziarie), con la conseguente iscrizione nei corrispondenti Mod. 21, Mod. 21 bis, Mod. 44.

Degli altri "*affari*" tratterà quelli da iscrivere a Mod. 45 e Mod. 46, trasmettendo al Procuratore Aggiunto Coordinatore del Settore Ordinario quelli di cui all'elenco ex articolo 107 bis disp. att. c.p.p., nonché al Sostituto di Turno Posta quelli da iscrivere a Mod. 21, Mod. 21 bis ed a Mod. 44.

Potranno essere assegnati, rispettivamente, al Sostituto di Turno Posta eventuali *affari* da iscrivere a Mod. 45 o a Mod. 46 ove richiedano particolari attenzioni investigative, o al Sostituto titolare del procedimento già pendente gli *affari* strettamente collegato allo stesso.

Al fine di garantire l'effettivo coordinamento di tutti gli affari del Settore DDA e Ordinario, dei fascicoli del Settore ordinario iscritti ai Registri Mod. 45 e 46 e rimasti in carico al Procuratore Aggiunto DDA "*di Turno Posta*" dovrà essere data comunicazione al Procuratore Aggiunto del Settore; diversamente in caso di "*affari*", anche eventualmente da iscrivere a Reg. mod. 45 e mod. 46, che il Procuratore Aggiunto di "*Turno Posta*" ritenga relativi alla materia DDA provvederà egli stesso a trasmetterli, con tale indicazione, al Procuratore della Repubblica che provvederà alla loro assegnazione secondo i criteri ordinari di cui al presente Progetto organizzativo.

Nel caso di "*affari*" concernenti magistrati (art. 11 c.p.p.) i Procuratori Aggiunti di Turno Posta li trasmettono al Procuratore della Repubblica, il quale unitamente al Procuratore Aggiunto che collabora con lui per gli stessi "*affari*" provvederà alla loro valutazione, trattenendo eventuali *affari* da iscrivere a Mod. 45 o a Mod. 46 e trasmettendo quelli da iscrivere a Mod. 21, Mod. 21 bis ed a Mod. 44 al magistrato di Turno Posta, salvo la possibilità di assegnazione in deroga con le modalità già disciplinate e di cui all'art. 10 della Circolare adottata con delibera del 16 dicembre 2020 (Prot. n. 18269/2020 del 17.12.2020) di Modifica alla Circolare dell'Organizzazione degli Uffici di Procura (delibera del Plenum in data 16 novembre 2017. Così come modificata alla data del 18 giugno 2018).

Nell'ambito della Procura Ordinaria è prevista la figura del magistrato che svolge la funzione cosiddetta di **“Turno Posta”** (secondo turnazione automatica tra i magistrati della Procura Ordinaria) il quale predispone la iscrizione degli affari penali che, durante il suo turno, gli vengono trasmessi dal Procuratore Aggiunto che, come sopra esplicitato, a sua volta svolge la preliminare deliberazione sugli *affari* pervenuti all'Ufficio.

Il servizio sarà organizzato in base a un turno quotidiano, che si svolgerà dal lunedì al venerdì, e che sarà predisposto in modo tale da assicurare la rotazione di tutti i magistrati sulla giornata del lunedì, particolarmente gravosa in quanto in essa si concentrano anche gli atti relativi ai giorni di sabato e di domenica.

Saranno da trattare, da parte del Sostituto di turno posta, tutte le notizie di reato “pervenute” nella giornata di servizio, a prescindere dal momento in cui gli siano recapitate.

Il turno di servizio sarà comunicato, con cadenza mensile, all'Ufficio Ricezione Atti.

Al sostituto di Turno Posta verranno trasmessi, dopo l'esame da parte del Procuratore della Repubblica e/o del Procuratore Aggiunto di turno, tutti gli affari (da iscrivere a Mod. 21, Mod. 21 *bis* Mod. 44) pervenuti quel giorno.

Il Sostituto di Turno Posta procederà alla completa compilazione della scheda di iscrizione, che, dopo il Visto del Procuratore Aggiunto coordinatore del Settore Ordinario – in relazione ai reati di competenza del Tribunale in composizione collegiale- sarà trasmessa alla Segreteria SICP per l'assegnazione automatica, che, quanto alle fattispecie rientranti nelle competenze dei Gruppi specializzati, avverrà in ragione del Settore specializzato di appartenenza di ciascun Sostituto Procuratore.

La riferibilità dell'*affare* al settore specializzato, come individuata dal magistrato di turno posta, potrà essere contestata dal magistrato assegnatario non oltre gg. 15 dal giorno in cui l'affare gli è pervenuto; la decisione del Procuratore della Repubblica o del Procuratore Aggiunto con cui si rimette l'affare al Sostituto di turno è definitiva (*salva l'autonomia del magistrato a riqualificare il fatto come egli ritiene*).

Il magistrato di *Turno Esterno*, i cui compiti sono separatamente disciplinati, introiterà gli affari nei quali abbia espletato attività -anche meramente consultiva con la polizia giudiziaria per atti urgenti da questa compiuti durante l'orario del turno stesso- in deroga ai criteri di specializzazione ***se di pronta definizione***; diversamente, dopo il compimento degli atti urgenti trasmetterà il procedimento per l'assegnazione al Settore specializzato, eventualmente segnalando la propria disponibilità ad eventuale coassegnazione con il magistrato che ne risulterà assegnatario secondo i criteri automatici.

Alle iscrizioni delle notizie di reato nei corrispondenti Modelli del sistema SICP si provvede tempestivamente, secondo le indicazioni contenute nelle prescritte schede di qualificazione dell'affare, che verranno compilate a cura del Sostituto di turno posta non oltre gg. 10 (salvi ritardi nella consegna al competente magistrato annotata dalla sua segreteria o da lui personalmente) dalla ricezione degli elenchi del Turno posta.

Alla trasmissione degli *affari* provvederà il Procuratore Aggiunto di turno, sempre, entro gg. 10 dall'annotazione del pervenuto sull'atto da parte dell'Ufficio Ricezione Atti.

Anche al fine di rendere sicura la tracciabilità, tutte le notizie di reato che pervengono all'Ufficio, pure se connesse o collegate con precedenti iscrizioni, debbono essere iscritte al SICP, salva la eventuale e successiva, riunione dei relativi procedimenti.

Non è, pertanto, possibile riunire a procedimenti iscritti al SICP annotazioni preliminari (o comunque CNR che segnalano connessione e/o collegamento con procedimenti già pendenti, salvo che ne costituiscono semplicemente esito di delega di indagine) che non siano state precedentemente ribaltate con la iscrizione, nel corrispondente modello procedimentale, previsto dal sistema.

Allo stesso modo si provvede per le notizie di reato di competenza del giudice di Pace da iscrivere a Mod. 21 bis.

Su richiesta del magistrato titolare del procedimento, il Procuratore della Repubblica, o il P.A. coordinatore dei VV.PP.OO., può designare alla trattazione di singoli procedimenti –ai sensi dell'articolo 17 del decreto Legislativo 13 luglio 2017, n. 116- un V.P.O. individuato tra quelli assegnati al Sostituto titolare del procedimento stesso.

Il Sostituto Procuratore potrà altresì –ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera a) del citato decreto Legislativo 116- demandare al VPO lo studio dei procedimenti lui assegnati finalizzato alla predisposizione delle minute dei provvedimenti necessari per la definizione degli stessi.

Sono esclusi dalla delega di cui al menzionato articolo 16, i procedimenti relativi ai reati di cui all'articolo 51, commi 3 *bis* e 3 *quater*, c.p.p..

La disciplina in questione si estende agli affari nei confronti di Ignoti pur se iscritti nell'unico Mod. 44.

Al Procuratore Aggiunto, coordinatore dei Settori specializzati della Procura Ordinaria, designato dal Procuratore della Repubblica è affidata la vigilanza sulla regolare gestione del servizio.

Al momento della trasmissione dell'affare al magistrato di turno posta, il P.A. di turno potrà apporre l'indicazione dell'obbligo di "riferire" (naturalmente al Procuratore Aggiunto del Settore Ordinario o al Procuratore della Repubblica direttamente) e saranno fissati dal Procuratore della Repubblica, previa informativa da parte degli Aggiunti della relativa opportunità, i criteri ai quali il magistrato deve attenersi nell'esercizio della attività di indagine, ai sensi dell'art. 10.8 della Circolare del CSM in data 16 dicembre 2020 in materia di "*Organizzazione degli Uffici del Pubblico Ministero*".

Analoga indicazione dell'obbligo di "riferire" potrà essere apposta dal Procuratore della Repubblica o dal Procuratore Aggiunto al momento della *convalida delle iscrizioni*.

Ed infatti, successivamente alla compilazione della scheda di iscrizione dell'*affare*, la stessa va *convalidata* - relativamente ai reati di competenza del Tribunale collegiale-, mediante apposizione del visto, dal Procuratore Aggiunto coordinatore dei Settori specializzati della Procura Ordinaria o dal Procuratore della Repubblica, che comunque verrà informato dal primo dei procedimenti penali più rilevanti.

In ogni caso, un obbligo d'informazione - **negli stessi termini e limiti della 1^a iscrizione** - va previsto, altresì, per le "*nuove iscrizioni*", eventualmente disposte dal magistrato assegnatario del fascicolo nel corso delle indagini, indicandosi con tale espressione tanto l'iscrizione di nuovi indagati che quella di nuove ipotesi di reato.

Per evitare, tuttavia, accumulo di situazioni ingestibili che potrebbero avere l'effetto di un controllo meramente burocratico e formale, l'obbligo predetto va opportunamente temperato nei termini che seguono.

La *convalida* della scheda di iscrizione, da parte del Procuratore Aggiunto coordinatore dei Settori specializzati della Procura Ordinaria o dal Procuratore della Repubblica, va limitata, come già esplicitato, ai soli reati di competenza collegiale o relativi a procedimenti "*delicati*" o particolarmente complessi, per la natura ed il rilievo delle vicende trattate e/o per la qualità dei soggetti coinvolti (ad es. art. 11 c.p.p., titolari di enti pubblici, etc etc.), nonché in tutti procedimenti, comunque, tali da suscitare allarme sociale e/o esposizione, anche mediatica, dell'intero Ufficio.

Il Procuratore Aggiunto coordinatore dei Settori specializzati della Procura Ordinaria o il Procuratore della Repubblica procederanno alla ratifica della iscrizione, e, in caso di aggiornamento delle iscrizioni in procedimento già assegnato, quest'ultimo valuterà il mantenimento dell'assegnazione, anche del nuovo *affare* iscritto, al Sostituto titolare del fascicolo, garantendo la unitarietà della trattazione del procedimento nei casi previsti dal primo comma dell'art. 17 c.p.p. nonché nei casi in cui appaia necessario sotto il profilo

della efficienza e della economicità dell'azione dell'Ufficio, disponendo, altresì, la coassegnazione dello stesso nei casi in cui questa è ammessa, e che saranno di seguito specificati.

In caso, invece, non sussistano le condizioni della trattazione unitaria del fascicolo si procederà a stralcio della nuova notizia di reato (nuovo *affare*) ed alla sua assegnazione secondo i criteri ordinari.

In tale momento potrà nuovamente essere imposto l'obbligo di "riferire" ovvero stabiliti i criteri ai quali il magistrato deve attenersi nell'esercizio dell'attività di indagine, nel senso sopra descritto.

Come già indicato, attesa l'esigenza di alleggerire il ruolo dei magistrati in organico, avuto riguardo alla natura distrettuale dell'Ufficio, con ulteriore competenza, come si è già detto, sui procedimenti relativi a magistrati di altro Distretto per i procedimenti ex art. 11 c.p.p., i Procuratori Aggiunti di Turno nella distribuzione degli *affari*, a settimane alterne, potranno assegnare a se stessi gli affari (da iscrivere a Mod. 21, 44) di immediata definizione (ad es. mediante richiesta di archiviazione; trasmissione ad altri Uffici per competenza, etc.).

Per i fascicoli da iscrivere a Mod. 45 o a Mod. 46 relativi a magistrati la competenza a trattarli spetta al Procuratore Aggiunto che coordina il Settore Ordinario.

Allo stesso modo procederà il Procuratore della Repubblica per gli affari che dovessero giungere alla sua diretta cognizione.

Disposizioni particolari per l'assegnazione dei nuovi affari ai Sostituti già titolari di altro procedimento.

Si rendono necessarie alcune specificazioni e chiarimenti in aggiunta ai criteri fondati sulla mera competenza per materia.

In particolare:

a) i reati di cui all' art. 388 c.p., laddove siano inerenti alla violazione di provvedimenti giurisdizionali in materia di diritto di famiglia, saranno di competenza del relativo settore;

b) salvo quanto previsto al punto d), nel caso in cui fin dall'inizio delle indagini si profilino ipotesi di connessione ex art. 12 c.p.p. tra più reati, solo alcuni dei quali rientranti nella competenza specializzata di settore specializzato, è competente il magistrato rientrante in questo e, nel caso siano interessati più settori, quello facente parte del settore competente per il reato più grave. In caso di pari gravità prevale il reato-fine; nel caso di connessione palesatasi successivamente è competente il magistrato assegnatario del precedente;

c) il reato di associazione per delinquere sarà assegnato alla sezione competente per i reati-fine, anche se questi ultimi non risultino consumati (in relazione al III Settore specializzato, il delitto di cui all'art. 416 c.p. è di competenza dei magistrati del Settore quando reati fine siano comunque reati contro il patrimonio, indipendentemente dalla limitazione prevista per il Settore medesimo, sempre fatte salve le competenze del I Settore);

d) il mutamento della qualificazione giuridica del fatto, conseguente alle ulteriori indagini esperite, o l'accertamento, dopo la prima iscrizione, di altri reati connessi, non determina spostamento ad altro magistrato, salvo che si tratti di reati di rilevante gravità o di particolare complessità investigativa di competenza di altro Settore. In tali casi si procederà, su indicazione del Procuratore o del Procuratore Aggiunto, a stralcio e riassegnazione al sostituto di tale Settore o, preferibilmente, alla sua coassegnazione;

e) i procedimenti per i reati di cui agli artt. 367, 368, 372, 378, 379, 371 bis e 371 ter c.p. sono assegnati al P.M. che ha curato le indagini preliminari sul fatto principale, cui i predetti reati sono connessi o comunque si collegano, *anche se i relativi procedimenti sono stati definiti*; la stessa regola vale per il reato di cui all'art. 326 c.p. salva la facoltà (o il dovere) di astensione;

f) i procedimenti connessi o collegati, iscritti successivamente alla definizione del procedimento cui si riferisce il vincolo della connessione o del collegamento, sono di norma assegnati allo stesso magistrato titolare del procedimento già definito, salvo che a giudizio del Procuratore o del Procuratore Aggiunto tale soluzione non appaia rispondente a criteri di economia processuale o, comunque, comporti una eccessiva *personalizzazione* nei confronti del magistrato già titolare (ad es. nei casi di denunce/querele seriali, che vedano il medesimo soggetto quale denunciato o denunciante);

g) i procedimenti iscritti in ordine al reato di violazione di sigilli, siano o meno connessi ad un ulteriore abuso edilizio, sono assegnati allo stesso magistrato assegnatario del procedimento relativo al primo abuso edilizio, già definito, secondo lo stesso criterio di cui al capo precedente;

h) i procedimenti inviati ad altra A.G. e successivamente restituiti nonché quelli regrediti a fase processuale anteriore, competono al P.M. precedente assegnatario, ovviamente se questi presti ancora servizio presso l'Ufficio; in caso negativo, sono assegnati al magistrato di turno posta alla data del provvedimento con cui viene disposta la restituzione. Gli stessi criteri sono seguiti nel caso in cui il Pubblico Ministero è nella necessità di adottare provvedimenti in riferimento a procedimenti che sono in una fase successiva a quella delle indagini preliminari (lista testi, richiesta di pareri o altre attività, ecc);

Turno Esterno

E', altresì, prevista la figura del magistrato di **Turno Esterno**, distinta dal magistrato di Turno Posta, cui spetterà la direzione della Polizia Giudiziaria nei casi di arresto in flagranza e di fermo di polizia giudiziaria, nonché per tutti gli atti urgenti che dovranno essere svolti senza ritardo o che possono richiedere la

presenza del magistrato, anche in relazione ai procedimenti già assegnati a magistrato legittimamente assente dall'ufficio.

La durata del turno è fissata dalle ore 9,30 del giorno indicato nell'ordine di servizio alle ore 9,30 del giorno successivo all'ultimo giorno indicato nell'ordine medesimo.

Il magistrato di Turno Esterno è designato per tutte le attività urgenti previste e disciplinate dal codice in riferimento alle notizie di reato conosciute nel corso del turno.

In particolare il magistrato di Turno Esterno ha competenza come segue:

a) provvede in ordine alla convalida dei sequestri e delle perquisizioni operati d'iniziativa dalla Polizia Giudiziaria;

b) riceve la segnalazione dei decessi quando il cadavere è posto a disposizione dell' A.G. e ne dispone l' autopsia o la visita esterna;

c) nel caso di omicidi volontari ed in ogni altro caso ritenuto opportuno, (ad es. infortuni mortali sul lavoro od altri gravi fatti) si reca sul posto, eventualmente accompagnato dal medico legale o da ausiliari tecnici, per effettuare sopralluoghi, compiere i necessari atti d'indagine ed impartire le prime direttive alla Polizia Giudiziaria;

d) valuta le richieste urgenti di sequestri, di perquisizioni e d'intercettazione di comunicazioni e conversazioni per i procedimenti non ancora assegnati, nonché per i procedimenti pendenti, allorché, per qualsiasi causa non sia immediatamente disponibile il magistrato assegnatario degli stessi;

e) cura l'iscrizione delle informative di reato a carico di persone arrestate o fermate d'iniziativa dalla P.G., curando tutti gli adempimenti previsti dall'art. 388 c.p.p. e segg.;

f) cura le iscrizioni delle notizie di reato relativamente alle quali ha espletato attività urgenti o convalide di sequestro;

g) provvede ad informare immediatamente il Procuratore della Repubblica, o il Procuratore Aggiunto del relativo Settore o in sua assenza il Procuratore Aggiunto di Turno Posta, di ogni notizia acquisita durante lo svolgimento del turno che, per la presenza di particolari circostanze e condizioni, presenti aspetti di rilevanza sotto qualsiasi profilo;

h) impugnazioni su richiesta della parte privata in caso di urgenza e assenza del magistrato che ha concluso in udienza o del magistrato assegnatario del procedimento.

Il magistrato di turno esterno introiterà, comunque, gli affari nei quali abbia espletato attività anche in deroga ai criteri di specializzazione se di pronta definizione, e comunque secondo quanto in precedenza specificato.

Il delineato criterio di attribuzione vale anche per i procedimenti ex art. 11 c.p.p..

Il predetto magistrato ha l'obbligo di immediata informazione al Procuratore della Repubblica o al Procuratore Aggiunto del relativo Settore o in sua assenza al Procuratore Aggiunto di Turno Posta di ogni fatto in grado di suscitare grave allarme sociale.

Le iscrizioni disposte dal magistrato di turno esterno, per reati collegiali o concernenti magistrati necessitano del visto, rispettivamente del Procuratore Aggiunto di turno settimanale di esame posta che ne informa immediatamente (nelle forma già indicata) il Procuratore della Repubblica o di quest'ultimo.

Attesi i tempi ordinari (10 gg.) previsti per il Magistrato di Turno Posta per provvedere alla iscrizione del procedimento, il Magistrato di Turno Esterno provvede inoltre, ove trasmessegli dal Procuratore Aggiunto di turno, alla iscrizione delle notizie di reato pervenute in Ufficio e per le quali sorge la necessità di immediata valutazione da parte del Sostituto titolare. In questo caso, valutata l'urgenza, dopo la compilazione della scheda di iscrizione il procedimento viene *attribuito/assegnato* secondo i criteri automatici e, ove il Sostituto che ne risulterà assegnatario è assente dall'Ufficio, alle valutazioni ed agli adempimenti urgenti conseguenti provvederà il Magistrato di Turno Esterno.

Servizio dei Magistrati

In via più generale, il servizio dei Magistrati è disciplinato con la formazione di un calendario trimestrale. Esso si ispira alle seguenti linee guida:

- 1) come detto è previsto un Turno Posta giornaliero tra tutti i Sostituti, che non siano in gravidanza o in maternità;
- 2) come detto è previsto un turno esterno settimanale, o di diversa durata secondo previsioni specifiche separatamente elaborate, tra tutti i Sostituti, che non siano in gravidanza o in maternità;
- 3) è previsto il *Magistrato Disponibile (I e II riserva)*, il quale assicura le sostituzioni in caso di impedimento del magistrato designato per il turno urgente o per altri servizi, quale anche la partecipazione alle udienze. Ogni magistrato è, comunque, tenuto ad essere presente in Ufficio nei giorni di servizio, onde non aggravare gli adempimenti dei vari magistrati di Turno;
- 4) è previsto, all'interno del III settore Fasce deboli, in attuazione della Legge 19 luglio 2019, n. 69, *cd. codice rosso*, un Sostituto Procuratore di turno esterno per la immediata iscrizione della notizia di reato e delle successive incombenze indicate dall'articolo 2 della suindicata disposizione legislativa
- 5) le sostituzioni, imposte per ragione di servizio (compresi gli incontri di studio) o di salute, vanno richieste, possibilmente, con congruo anticipo e per iscritto al Procuratore Aggiunto che apposto il visto le trasmette al Procuratore Capo per l'autorizzazione.

Di regola il magistrato, che è stato sostituito, provvede appena possibile a rendere la sostituzione al magistrato da cui ha ricevuto il cambio in ragione di un corrispondente impegno;

- 6) altre sostituzioni possono essere concordate tra i magistrati, fermo restando l'obbligo di informare con congruo anticipo e, comunque, appena possibile il Procuratore Aggiunto che, apposto il visto, le trasmette al Procuratore Capo per l'autorizzazione;
- 7) per le udienze del G.U.P. sono designati tutti i Sostituti, ed in prevalenza i magistrati esentati da alcuni servizi in base alla circolare del C.S.M. sulla gravidanza e maternità;
- 8) le designazioni alle udienze collegiali sono ispirate al criterio dell'economia processuale, favorendo la conferma per le udienze successive degli stessi magistrati già designati alle udienze precedenti. All'uopo è previsto un sistema oggettivo di abbinamento di gruppi di Sostituti a ciascun collegio. L'abbinamento subisce variazioni, in genere, solo ove ve ne sia necessità.
- 9) le designazioni mirate ai sensi dell'abrogato art. 3 disp. att. al c.p.p. (di cui però si tende a mantenere il rispetto, considerata la ragionevolezza della previsione) nei procedimenti di competenza collegiale, di regola, sono limitate ai magistrati che risultano abbinati al collegio che tiene udienza; il magistrato designato, nell'eventualità di rinvio ad altra udienza, richiede, facendolo risultare nel verbale d'udienza, al Tribunale di scegliere una data nella quale è prevista la sua partecipazione;
- 10) eventuali disparità tra i Sostituti nell'assolvimento dei turni di servizio sono perequate nella formazione del turno successivo.

Procura Distrettuale Antiterrorismo

Relativamente al gruppo reati contro la personalità dello Stato ed in materia di terrorismo, occorre osservare che per numero e rilievo dei relativi "affari" non si giustifica una assegnazione esclusiva di un qualsiasi numero di magistrati dell'Ufficio .

Pertanto avuto, anche, riguardo alla delicatezza della materia, il Settore sarà costituito e coordinato dal Procuratore della Repubblica unitamente da n. 1 Sostituto della Procura ordinaria, che manterrà le competenze e l'assegnazione al Settore specializzato come di seguito disciplinato, ed a cui verranno assegnati i procedimenti direttamente dal Procuratore della Repubblica salva la possibilità per il Procuratore della Repubblica di autoassegnazione, secondo i criteri generali, e, comunque, di procedere in deroga in ragione della delicatezza dell'affare e del carico di lavoro dei singoli Sostituti Procuratori del Settore.

Direzione Distrettuale Antimafia

E' diretta e coordinata dal Procuratore della Repubblica, che è anche il Procuratore Distrettuale Antimafia.

La sua consistenza organica viene fissata in 15 unità, in ragione di quanto preliminarmente rilevato circa la gravità del fenomeno della criminalità organizzata di stampo 'ndranghetista operante nel Distretto e l'articolazione del territorio del Distretto in n. 3 Circondari.

Già nelle considerazioni preliminari si è ampiamente motivata la *deroga* alle previsioni generali della *Nuova circolare in tema di organizzazione delle direzioni distrettuali antimafia*. (Circolare n. P-24930 del 19 novembre 2010 - Delibera del 17 novembre 2010 e succ. mod. al 5 marzo 2014) nonché alle previsioni di cui all'art. 19, comma 2 della Circolare del 16 dicembre 2020 (Prot. n. 18269/2020 del 17.12.2020) *“Modifica alla Circolare sull'Organizzazione degli Uffici di Procura (Delibera del Plenum in data 16 novembre 2017, così come modificata alla data del 18 giugno 2018)”*, in tema di organico della Direzione Distrettuale Antimafia.

Eccezionale, infatti, deve ritenersi l'impegno di una Direzione Distrettuale Antimafia quale quella costituita presso la Procura della Repubblica di Reggio Calabria, nel cui territorio, come accertato storicamente e giudiziariamente, è nata l'organizzazione di criminalità organizzata denominata 'ndrangheta, e nel cui territorio ancora oggi, la stessa, opera, costituendo, inoltre, punto costante di riferimento per ogni legittimazione e decisione circa la nascita e la operatività di tutte le sue articolazioni nazionali ed internazionali.

In tale situazione, infatti, e per affrontare efficacemente il fenomeno criminale in questione, è evidente come sia necessario confermare la destinazione alla *Direzione Distrettuale Antimafia*, della dotazione organica di n. 15 Sostituti Procuratori, peraltro già prevista nel precedente Progetto organizzativo approvato dal Consiglio Superiore della Magistratura, che rappresenta la maggioranza dell'organico dell'Ufficio, comunque risultando, allo stato ed anche alla luce della esperienza maturata nel periodo precedente, sufficiente per far fronte al rilevante ed importantissimo lavoro della Procura Ordinaria il numero di 14 Sostituti Procuratori, come di seguito organizzati.

Tali considerazioni, inoltre, avevano già trovato conferma nel ricorrente deliberato del locale Consiglio Giudiziario in occasione della valutazione del sistematico ricorso, resosi necessario in passato, alle applicazioni di magistrati del Settore Ordinario alla DDA, in cui si sottolineava, appunto, la opportunità, in ragione del ricorrente ricorso all'istituto della applicazione, di adeguare l'organico stesso della medesima DDA.

L'accesso alla Direzione Distrettuale Antimafia e la durata della designazione sono disciplinati, in ultimo, dalla Circolare del 16 dicembre 2020 (Prot. n. 18269/2020 del 17.12.2020) *“Modifica alla Circolare sull'Organizzazione degli Uffici di Procura (Delibera del Plenum in data 16 novembre 2017, così come modificata alla data del 18 giugno 2018)”*, che prevede dettagliatamente i *“Criteri per la designazione dei*

sostituiti alla Direzione Distrettuale Antimafia” (art. 20) ed il “*procedimento di designazione*” (art. 22) la “*durata della designazione e permanenza massima*” (art. 24) .

Atteso il dettaglio delle previsioni appare sufficiente il richiamo alle stesse, avuto comunque presente che la scelta da operare per tale designazione, attesa la natura dell’incarico da affidare e le funzioni proprie del Procuratore Distrettuale Antimafia, in quanto tale responsabile diretto della efficacia della attività di contrasto della Direzione Distrettuale Antimafia e dei suoi risultati investigativi, dovrà essere finalizzata alla ottimizzazione ed alla massima efficacia *del lavoro di gruppo*, cui deve essere ispirata tutta l’attività di ogni Direzione Distrettuale Antimafia, ed a maggiore ragione di quella operante in un territorio ad alta densità criminale in prima linea nella lotta alla criminalità organizzata di stampo *mafioso* al momento più agguerrita e pervasiva quale è, unanimemente, riconosciuto essere la ‘*ndrangheta*, evitando, peraltro, al di là della sua articolazione in Aree territoriali, il pericolo della eccessiva *personalizzazione* delle indagini in capo a singoli magistrati e dei rischi, anche personali, conseguenti per gli stessi: ciò che potrebbe costituire un limite al contrasto stesso alla criminalità organizzata.

Quanto alla designazione dei Procuratori Aggiunti alla Direzione Distrettuale Antimafia, pure questa dettagliatamente disciplinata all’art. 21 della Circolare del 16 dicembre 2020 (Prot. n. 18269/2020 del 17.12.2020) “*Modifica alla Circolare sull’Organizzazione degli Uffici di Procura* (Delibera del Plenum in data 16 novembre 2017, così come modificata alla data del 18 giugno 2018)”, e rimanendo in capo al procuratore della Repubblica le funzioni di direzione quale Procuratore distrettuale antimafia, la designazione avrà il significato dello svolgimento di funzioni di collaborazione, con previsione di n. 2 posti destinati agli stessi Procuratori Aggiunti, con le modalità previste dalla stessa norma, in ragione della articolazione della DDA in n. 3 MacroAree di cui si dirà a breve.

E’ disposta l’istituzione di tre macro-aree secondo un criterio di tipo geografico (“*Area Reggio Calabria Centro*”, comprendente il Circondario di Reggio Calabria; “*Area Tirrenica*”, comprendente il Circondario di Palmi, e “*Area Jonica*”, comprendente il Circondario di Locri) che appare il più omogeneo possibile, sia sotto il profilo della diffusività criminale che sotto quello delle affinità tra consorterie *‘ndranghetiste*.

La macro Area “Reggio Centro” è coordinata personalmente dal Procuratore Capo; le altre due macro Area sono coordinate dal Procuratore Capo, con la collaborazione in tale delicata funzione di un Procuratore Aggiunto per ciascuna delle due Aree.

In punto assegnazione, quindi, si dispone che gli *affari* relativi alla Direzione Distrettuale Antimafia vengano trasmessi senza ritardo dall'Ufficio ricezione atti, ed eventualmente anche dai Procuratori Aggiunti cui pervengono durante il Turno Posta, al Procuratore Distrettuale Antimafia.

Questi assegna ai Procuratori Aggiunti che lo collaborano nel coordinamento della Direzione Distrettuale Antimafia gli *affari* da iscrivere a Mod. 45 (fatti non costituenti notizia di reato) o a Mod. 46 (scritti anonimi), in ragione della singola MacroArea di riferimento, con successiva possibilità per gli stessi di delegare per la trattazione, ove necessitano di particolari accertamenti o risultano collegati a procedimenti penali pendenti, i Sostituti del relativo Circondario.

Gli altri *affari* relativi alla Direzione Distrettuale Antimafia, invece, sono assegnati dal Procuratore Distrettuale Antimafia ai magistrati delle due Macroaree che ne fanno parte, previa iscrizione in un Registro sottosezionale (di comodo) di ciascuna Area DDA, sempre secondo il criterio territoriale vigente (e, quindi, secondo la designazione dei singoli magistrati per i singoli Circondari ed in ragione della divisione del territorio /fenomeno criminale) e, attesa la destinazione di più magistrati per il medesimo Circondario, in ragione del *territorio / fenomeno criminale già investigato* di quel singolo territorio, come risultante dal medesimo Registro sottosezionale.

Infatti all'interno della singola MacroArea i procedimenti vengono distribuiti sulla base di un abbinamento *magistrato / territorio / fenomeno criminale*, fatta salva la possibilità per il Procuratore Capo, attesa l'unitarietà della Direzione Distrettuale Antimafia, anche su proposta del Procuratore Aggiunto coordinatore della singola MacroArea, di assegnare il singolo procedimento penale ad altro Sostituto della medesima MacroArea o di diversa MacroArea, per ragioni di collegamento investigativo o processuale esistente con altri procedimenti già pendenti, e, comunque, tenendo conto delle specifiche professionalità necessarie alla trattazione del medesimo procedimento, per ragioni di maggiore efficacia dell'azione investigativa, nonché per l'esigenza di un'equa ripartizione del carico di lavoro tra i singoli Sostituti.

Successivamente all'assegnazione delle notizie di reato al singolo Magistrato D.D.A., la scheda di iscrizione al Registro Generale Notizie di Reato, da questi compiutamente compilata è, comunque, ratificata dal Procuratore Aggiunto coordinatore della relativa macro Area, al fine di consentire al medesimo piena conoscenza dei fatti criminosi perpetrati e dei fenomeni criminali di quell'Area, onde poter esercitare il delegato coordinamento, in ausilio al Procuratore Distrettuale che degli stessi fatti ha già avuto, a sua volta, conoscenza al momento dell'assegnazione dell'affare, in modo pieno ed efficace.

Al Procuratore della Repubblica, nella sua qualità di Procuratore Distrettuale Antimafia, resta riservato, in ogni caso ed in attuazione del suo potere di direzione, il coordinamento tra le Macroaree.

Il Procuratore Aggiunto partecipa, inoltre, all'attività di lavoro della propria Area mediante un meccanismo di tipo obiettivo che gli vede assegnare un procedimento ogni dieci (di solito ogni *affare* annotato al numero "3" o con numero "3" finale), in ragione delle annotazioni sul Registro sottosezionale di Area, e che supera il rigido, ma semplice, criterio territoriale / fenomeno criminale.

L'assegnazione di un proprio ruolo a ciascun Procuratore della Repubblica Aggiunto è espressione del concetto, sotteso all'odierna innovazione, che il Procuratore Aggiunto possa svolgere al meglio la funzione di collaborazione con il Procuratore della Repubblica nell'azione unitaria di contrasto al crimine organizzato partecipando direttamente alla gestione di un certo numero di procedimenti della sua area.

Nell'ambito della organizzazione generale della DDA è previsto, analogamente a quanto previsto per la Procura Ordinaria, il magistrato di Turno esterno, che, nel periodo del medesimo turno, attua interventi urgenti in sostituzione del magistrato titolare del procedimento legittimamente assente od impedito e, negli stessi casi, assicura il raccordo con le Procure territoriali e la D.N.A.A..

L'assetto strutturale della Direzione distrettuale antimafia è volto, tra l'altro, ad incrementare la tendenza al lavoro di gruppo tra i vari magistrati che la compongono, che sarà promosso, anche al fine di evitare sovraesposizione del singolo magistrato, dal Procuratore e dai Procuratori Aggiunti che coordinano le varie Aree. .

Il fine perseguito è quello di mantenere il criterio della suddivisione della competenza dei singoli magistrati per territorio / fenomeno criminale mediante la costituzione, come detto, di tre macro-aree, corrispondenti ai tre Circondari del Distretto, sulla base delle dinamiche criminali rilevate nel territorio.

Il criterio territoriale / fenomeno criminale, infatti, è imposto non solo dalle peculiarità del Distretto, caratterizzato dalla presenza dei Tribunali ubicati a grande distanza l'uno dall'altro, e presso i quali - anche per motivi logistici - è opportuno garantire la presenza degli stessi magistrati, ma anche dalla esigenza di assicurare criteri trasparenti e predeterminati di assegnazione dei singoli affari.

Questo sistema consente non solo un più proficuo scambio di esperienze e di conoscenze - essenziale anche in relazione ai fisiologici avvicendamenti nella Direzione che non ne permettono un assetto definitivo ed immutabile - ma anche di razionalizzare le investigazioni consentendo, eventualmente,

l'assegnazione congiunta di procedimenti ai magistrati della medesima Area, allorquando per le vicende oggetto di indagine risulti opportuna una trattazione unitaria.

Sempre nell'ambito della Direzione Distrettuale Antimafia, in relazione ai reati di cui all'art. 416 sesto e settimo comma c.p., e nei limiti della sua competenza, appare opportuno prevedere, in ragione della specificità di tali materie e per una maggiore efficacia della concreta azione investigativa e repressiva dell'Ufficio, la possibilità di affiancare, mediante coassegnazione con provvedimento motivato del Procuratore della Repubblica e sentito il Procuratore Aggiunto coordinatore della Procura Ordinaria, il magistrato della DDA titolare del procedimento con altro magistrato del III Settore specializzato della Procura Ordinaria, che possa apportare alle indagini le specifiche e peculiari competenze del Settore ordinario di appartenenza.

Le tre macroaree vengono, pertanto, così definite, anche nella composizione soggettiva che, per quanto riguarda i Sostituti Procuratori resta quella vigente.

I MacroArea (Reggio Centro): comprende il territorio rientrante nel Circondario di Reggio Calabria, ad eccezione del Comune di Melito di Porto Salvo (rientrante nel territorio della MacroArea Jonica) e del Comune di Bagnara (rientrante nel territorio della MacroArea Tirrenica) . Di essa fanno parte 5 sostituti procuratori. A tale Area è preposto personalmente il Procuratore della Repubblica.

II MacroArea (fascia tirrenica): comprende il territorio rientrante nel Circondario di Palmi con aggiunta del territorio del Comune di Bagnara, per ragioni di omogeneità dei fenomeni criminali ivi operanti e per gli stretti collegamenti con le altre organizzazioni criminali operanti nella medesima Macro Area . Di essa fanno parte 5 Sostituti. A tale Area è preposto il Procuratore della Repubblica che è coadiuvato da un Procuratore Aggiunto, individuato con separato provvedimento.

III MacroArea (fascia ionica): comprende il territorio rientrante nel Circondario di Locri con aggiunta del territorio del Comune di Melito di Porto Salvo, per ragioni di omogeneità dei fenomeni criminali ivi operanti e per gli stretti collegamenti con le altre organizzazioni criminali operanti nella medesima Macro Area. Di essa fanno parte 5 Sostituti Procuratori.

A tale Area è preposto il Procuratore della Repubblica che è coadiuvato da un Procuratore Aggiunto, individuato con separato provvedimento.

E' del tutto evidente, peraltro, che la suddivisione della Direzione Distrettuale Antimafia in tre macroaree non potrà in alcun modo incidere sulla sua unitarietà, che verrà in primo luogo assicurata dalla

attribuzione del coordinamento generale al Procuratore della Repubblica, Procuratore Distrettuale Antimafia, in secondo luogo dalla possibilità di codelega di magistrati appartenenti ad aree diverse, in terzo luogo dalla istituzionalizzazione di quei momenti di coordinamento e di scambio di informazioni costituiti dalle riunioni della Direzione Distrettuale, che avverranno con cadenza periodica, almeno una volta al mese.

La complessità dei fenomeni criminali del Distretto impone, come già detto, che a ciascuna macro-area venga assegnato un coordinatore come sopra individuato.

Pertanto, la collaborazione dei Procuratori Aggiunti nel coordinamento di due delle tre Aree appare evidentemente imposta dalla necessità di fornire un valido ausilio al Procuratore della Repubblica che, pur esprimendo - in quanto coordinatore della stessa - le linee di indirizzo e di strategia della D.D.A., deve, tuttavia, continuare ad occuparsi anche delle problematiche e dell'attività investigativa dell'Ufficio nella sua interezza, senza alcuna abdicazione delle funzioni riconosciutegli dalla legge, nemmeno per quanto attiene alle sezioni ordinarie.

Essa, tuttavia, per essere "ottimizzata" richiede di essere riempita di contenuti, anche al fine di puntualizzare le competenze spettanti al Procuratore Aggiunto preposto a ciascuna MacroArea rispetto ai Sostituti che ne fanno parte.

Partendo, pertanto, dalle competenze del procuratore della Repubblica, può dirsi che egli coordina l'intera attività della Direzione Distrettuale Antimafia.

Spetta al Procuratore della Repubblica:

a) *l'assegnazione degli affari della Direzione Distrettuale Antimafia* ai singoli Sostituti secondo il criterio territoriale del Circondario di riferimento con le specificazioni sopra dettagliate, comunque, derogabile, come sopra meglio specificato, in presenza di esigenze di collegamento dei procedimenti all'interno della stessa area e dell'intera DDA o da eccessive disparità del carico di lavoro tra i magistrati che vi sono addetti;

b) *la elaborazione delle linee di indirizzo strategiche* dell'attività di contrasto alla criminalità organizzata;

c) *l'apertura autonoma di investigazioni* concernenti specifici filoni criminali;

d) *la tenuta dei rapporti esterni dell'Ufficio*, in particolare per quanto attiene ai rapporti con le Autorità estere, rapporti con gli altri uffici giudiziari, compresa la D.N.A.A., rapporti con la polizia giudiziaria nonché con il Servizio Centrale di Protezione e con la Commissione centrale ex art. 8 L. 82/1991;

e) *la coassegnazione dei procedimenti* tra magistrati appartenenti a diverse macroaree territoriali (di sua iniziativa o su proposta dei Procuratori Aggiunti) e la coassegnazioni tra sostituti nell'ambito della

medesima MacroArea, su proposta dei singoli Procuratori Aggiunti dell'Area ai sensi della Circolare adottata con delibera del 16 dicembre 2020 (Prot. n. 18269/2020 del 17.12.2020) di Modifica alla Circolare dell'Organizzazione degli Uffici di Procura (delibera del Plenum in data 16 novembre 2017. Così come modificata alla data del 18 giugno 2018);

f) *la sua coassegnazione* a procedimenti assegnati a uno dei sostituti addetti alla D.D.A. e la ratifica delle coassegnazioni tra Sostituto Procuratore e Procuratore Aggiunto, proposta da quest'ultimo nei procedimenti inizialmente assegnati al primo ai sensi della Circolare adottata con delibera del 16 dicembre 2020 (Prot. n. 18269/2020 del 17.12.2020) di Modifica alla Circolare dell'Organizzazione degli Uffici di Procura (delibera del Plenum in data 16 novembre 2017. Così come modificata alla data del 18 giugno 2018);

g) *la vigilanza sulle iscrizioni e sull'andamento dei procedimenti*, di cui sarà tempestivamente e compiutamente informato dai Procuratori Aggiunti o, direttamente, dai singoli sostituti ai quali intenda rivolgersi;

h) *la indizione di riunioni mensili / bimestrali* della intera Direzione distrettuale antimafia, al fine di assicurare un proficuo scambio di informazioni;

i) *la risoluzione di divergenze di opinione* tra i Procuratori Aggiunti ovvero tra Sostituti appartenenti a gruppi diversi, allorquando la stessa non abbia avuto autonoma composizione;

l) *la promozione di linee interpretative unitarie*;

m) *la gestione dell'impiego delle risorse della polizia giudiziaria* nell'ambito dei singoli gruppi di lavoro.

Spetta invece ai Procuratori Aggiunti:

a) *la ratifica delle schede di iscrizione degli affari* assegnati dal Procuratore della Repubblica ai singoli Sostituti facenti capo alle MacroAree;

b) *di informare, costantemente e tempestivamente*, il Procuratore della Repubblica sull'andamento delle indagini affidate ai singoli sostituti appartenenti alla MacroArea alla quale ciascuno è preposto;

c) *di promuovere riunioni con il Sostituto titolare del procedimento e, alla sua presenza*, con la Polizia Giudiziaria delegata alle indagini, circa l'andamento delle investigazioni ;

d) *di assicurare il coordinamento della attività dei Sostituti Procuratori* operanti all'interno di ciascuna MacroArea, anche mediante l'indizione di riunioni ristrette aventi ad oggetto lo scambio di informazioni;

e) *di proporre al Procuratore Distrettuale Antimafia la loro coassegnazione* a singoli procedimenti affidati ai Sostituti dell'area di lavoro da ciascuno coordinata;

f) *di coassegnare, ai procedimenti loro assegnati*, un Sostituto Procuratore individuato secondo i criteri normalmente adoperati nella D.D.A. per l'assegnazione degli affari.

g) di proporre al Procuratore distrettuale la coassegnazione di procedimenti penali *tra Sostituti Procuratori* della medesima MacroArea nonché la coassegnazione di procedimenti penali *tra Sostituti Procuratori* appartenenti a MacroAree diverse;

h) la gestione dell'impiego delle risorse della polizia giudiziaria nell'ambito dei singoli gruppi di lavoro, secondo le direttive generali impartite dal Procuratore della Repubblica;

i) di garantire la immediata circolarità delle notizie all'interno del gruppo di lavoro, attraverso la tempestiva cognizione di tutte le indagini svolte in seno allo stesso;

l) di proporre al Procuratore della Repubblica l'apertura autonoma di investigazioni concernenti specifici filoni criminali;

m) la risoluzione delle divergenze insorte tra i Sostituti appartenenti al gruppo al quale ciascuno è preposto;

n) la tenuta dei rapporti con la Procura della Repubblica con competenza sul Circondario rientrante in ciascuna MacroArea, secondo le linee indicate dal Procuratore della Repubblica.

E' bene confermare che il coordinamento svolto dal Procuratore Aggiunto di Area non è esercitato nell'ambito del singolo procedimento penale, la cui titolarità esclusiva rimane in capo al Sostituto delegato che dirige direttamente e personalmente la Polizia Giudiziaria delegata alle indagini impartendo le opportune direttive investigative.

La preposizione dei Procuratori Aggiunti alle suddette MacroAree comporterà il loro ingresso nella Direzione Distrettuale Antimafia con attribuzione di un carico di lavoro determinato in ragione di un procedimento ogni 10 affluiti all'intera area. Pertanto, allo scopo di rendere concretamente possibile un'assegnazione nei termini indicati, attuandola secondo criteri oggettivi, si prevede che le notizie di reato assegnate a ciascuna MacroArea vengano protocollate **progressivamente** in un Registro sottosezionale, con numerazione autonoma che verrà annotata in copertina, e che ciascun Procuratore Aggiunto incameri quelle contraddistinte da numeri che terminino con la cifra "3".

Per i fascicoli assegnati ai Procuratori Aggiunti è possibile la codelega con i Sostituti Procuratori della rispettiva Area.

In ogni caso, quanto al coordinamento della *Direzione Distrettuale Antimafia* ed ai rapporti tra il Procuratore Distrettuale Antimafia, i Procuratori Aggiunti che collaborano con lo stesso nel coordinamento ed i singoli Sostituti Procuratori destinati alla D.D.A. valgono i seguenti principi, già in precedenza dettagliati:

- Il coordinamento della Direzione Distrettuale Antimafia è in capo al Procuratore della Repubblica che è, pertanto, *il Procuratore Distrettuale Antimafia;*
- I Procuratori Aggiunti, designati con separato provvedimento, collaborano il Procuratore in questo coordinamento secondo le disposizioni del Procuratore stesso;

- I Procuratori Aggiunti della singola Area, per l'effettivo esercizio di questa collaborazione con il Procuratore Distrettuale, vengono informati dai Sostituti dell'Area circa i singoli procedimenti e ne rilevano eventuali collegamenti proponendo al Procuratore eventuali coassegnazioni; riferiscono quindi al Procuratore Distrettuale in ordine ai procedimenti di cui sono titolari i singoli Sostituti della relativa Area, i quali ultimi, comunque, potranno anche riferire direttamente al Procuratore Distrettuale nei casi di maggior rilievo investigativo;
- in relazione ai singoli procedimenti assegnati ai singoli Sostituti, tranne quelli in cui anche i Procuratori Aggiunti sono coassegnati, il titolare del procedimento è esclusivamente il Sostituto delegato dal Procuratore Distrettuale; i Procuratori Aggiunti hanno, come detto, potere di coordinamento (in forza della collaborazione con il Procuratore Distrettuale) ma *non possono sostituirsi al titolare del procedimento* che rimane il singolo Sostituto, sia *nei rapporti con la Polizia Giudiziaria delegata alle indagini* sia *nella gestione del procedimento medesimo*;
- quanto alla partecipazione *a singoli atti di indagine* del procedimento assegnato esclusivamente al Sostituto Procuratore, ferma la possibilità di partecipazione da parte del Procuratore della Repubblica, Procuratore Distrettuale Antimafia, allo stesso potrà partecipare il Procuratore della Repubblica Aggiunto che collabora con il Procuratore nel coordinamento della relativa MacroArea, laddove se ne profili la opportunità per esigenze di coordinamento dei procedimenti e delle indagini della MacroArea o nei casi di particolare rilevanza dell'atto stesso, anche in ragione di una eventuale sollecitazione da parte del Sostituto titolare, comunque, previa intesa in tale senso con il Procuratore Distrettuale;
- l'esame dei collaboratori di giustizia avverrà sempre da parte del Sostituto Procuratore cui è delegato il relativo procedimento, ed allo stesso, in particolare al primo esame, parteciperà il Procuratore della Repubblica o il Procuratore della Repubblica Aggiunto che collabora con il Procuratore nel coordinamento della relativa MacroArea; ai successivi interrogatori del collaboratore, salva la facoltà di prendervi parte del Procuratore distrettuale, potranno, altresì, partecipare i Procuratori Aggiunti della rispettiva Area previa intesa con il Sostituto titolare e ed assenso del Procuratore distrettuale stesso;
- i Sostituti hanno il dovere di informare il Procuratore Aggiunto di Area in ordine alle iniziative investigative di maggior rilievo assunte, ed in ordine alle quali il Procuratore Aggiunto può solo promuovere riunioni con i Sostituti Procuratori e, ove ne rilevi la necessità ed alla loro presenza, con la Polizia Giudiziaria delegata alle indagini;
- i Procuratori aggiunti possono, in ogni caso, proporre al Procuratore Distrettuale la coassegnazione del singolo procedimento a sé o ad altro Sostituto della medesima Area o, in ultima analisi, l'avocazione del procedimento stesso ove rilevino una cattiva gestione del

procedimento da parte del Sostituto, in relazione alla quale riferiranno con nota scritta al Procuratore Distrettuale.

Pera quanto non specificamente disciplinato nel presente Progetto organizzativo in materia di DDA si rimanda in proposito alla disciplina di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25 della Circolare del CSM della Circolare adottata con delibera del 16 dicembre 2020 (Prot. n. 18269/2020 del 17.12.2020) di *Modifica alla Circolare dell'Organizzazione degli Uffici di Procura* (delibera del Plenum in data 16 novembre 2017)

Il Settore / Servizio misure di prevenzione personali e patrimoniali

Il Settore della prevenzione personale e patrimoniale è divenuto ormai centrale a seguito delle rilevanti modifiche apportate alla materia dai cd “pacchetti sicurezza” 1 e 2 (approvati con leggi 125/2008 e 94/2009) ed, infine, con il c.d. Codice antimafia approvato con d.leg.vo 159/2011 recentemente modificato con la Legge 161/2017.

Questo Settore, nell'ambito delle attività svolte dalla Procura della Repubblica di Reggio Calabria, ha avuto un forte sviluppo negli ultimi anni, come risulta dai dati statistici, significativi per quantità di misure personali e patrimoniali avviate, per qualità dei soggetti colpiti e dei beni sottoposti a sequestro e confisca.

Ciò ha posto una serie di problemi, sia nella fase di istruttoria delle proposte, sia nella fase dell'udienza davanti al Tribunale.

Alla luce delle nuove esigenze in materia di misure di prevenzione, ed in particolare alla luce delle recenti previsioni, relative alla individuazione del Tribunale distrettuale quale Tribunale delle misure di prevenzione, nonché alla luce del necessario previo coordinamento tra il Procuratore Distrettuale ed i Procuratori Circondariali, i cui territori sono, comunque, situati nella unica Provincia del Distretto che è quella di Reggio Calabria, occorre, quindi, procedere alla riorganizzazione del Settore delle Misure di Prevenzione, avendo presente il numero di magistrati in organico presso l'Ufficio, l'estensione delle competenze e del territorio di competenza che, come detto, si articola in 3 Circondari di Tribunale.

Occorre segnalare che in tale materia è intervenuto un importante Protocollo Distrettuale, in data 8 febbraio 2018 cui ha partecipato anche la Direzione Distrettuale Antimafia e Antiterrorismo, *Protocollo d'Intesa in materia di indagini finalizzate alla applicazione di misure di prevenzione personali e patrimoniali*, ai cui principi e determinazioni, evidentemente, si rimanda.

Preliminare alla riorganizzazione del Settore Misure di Prevenzione appare, comunque, l'affermazione del principio secondo cui, parallelamente ad ogni procedimento della Direzione Distrettuale Antimafia che abbia ad oggetto grosse organizzazioni criminali, il Pubblico Ministero titolare avrà cura di proporre l'iscrizione della relativa procedura per l'applicazione delle misure di prevenzione personali e patrimoniali al Procuratore della Repubblica, mediante trasmissione di apposita annotazione rivolta, quanto alle Aree Tirrenica o Jonica, al Procuratore Aggiunto coordinatore.

Nella riorganizzazione del Settore Misure di Prevenzione personali e patrimoniali non può non considerarsi l'organizzazione ed articolazione della Direzione Distrettuale Antimafia, in tre MacroAree, Area Reggio Centro, Area Jonica ed Area Tirrenica, ciascuna comprendente un Circondario di riferimento, rispettivamente di Reggio Calabria, di Locri e di Palmi.

Questa articolazione dell'Ufficio di Procura risulta di estremo rilievo, ove si abbia presente la necessità di garantire la partecipazione al Settore Misure di Prevenzione di n. 6 magistrati della D.D.A., due per ciascuna Area, e n. 6 magistrati della Procura Ordinaria (*garantendo* la partecipazione di un numero adeguato di Sostituti del Settore Economia e di Sostituti del Settore reati contro la P.A.), così da assicurare l'apporto professionale dell'uno e dell'altro settore necessario ai fini della corretta istruttoria e trattazione dei procedimenti di prevenzione.

Il Settore Misure di Prevenzione risulterà, pertanto, diretto dal Procuratore della Repubblica, unitamente a uno dei Procuratori Aggiunti coordinatori di una delle Aree DDA, individuato con apposito provvedimento e previo interpellò, e al Procuratore Aggiunto coordinatore del Settore Ordinario, in relazione alle materie del Settore ordinario, e costituito da n. 6 magistrati della Direzione Distrettuale Antimafia, due per ciascuna Area, e n. 6 magistrati della Procura Ordinaria, nonché da n. 8 Ufficiali di Polizia Giudiziaria della locale Sezione, di cui n. 4 della Aliquota della Guardia di Finanza, n. 2 della Aliquota Carabinieri e n. 2 della Aliquota Polizia di Stato, onde garantire il più proficuo collegamento con le diverse Forze di Polizia Giudiziaria delegate alle indagini nei procedimenti penali, paralleli ai procedimenti di prevenzione medesimi; faranno inoltre parte del Settore due degli Ufficiali di Polizia Giudiziaria attualmente destinati alla Banca Dati SIDDA-SIDNA, il cui contributo risulterà prezioso per tutte le necessarie ricerche degli atti giudiziari e di polizia giudiziaria versati nella medesima Banca Dati.

Al medesimo Settore Misure di Prevenzione sarà garantita l'assistenza di un Funzionari Amministrativo e di tre o più Operatori Amministrativi.

Risulta evidente che tale Settore così come organizzato risponde anche alle esigenze della Procura Ordinaria le cui competenze in materia di misure di prevenzione risultano ampliate, anche, ad una serie di reati contro la P.A. .

Con tale modulo organizzativo viene realizzata ed organizzata una struttura capace di migliorare la gestione del procedimento, rendendo più sostenibile ed efficace l'attività, con riferimento alla fruizione degli esiti investigativi e ai tempi più contenuti per la formulazione della relativa proposta al Tribunale distrettuale.

Proprio al fine di prevedere con ciascuna delle due, altre, Procure Circondariali del Distretto rapporti che garantiscano uno scambio informativo e documentale, continuo e strutturato, in grado di consentire, a sistema, l'utilizzazione di tutti gli elementi possibili necessari, inizialmente, a proporre e, quindi, a sostenere ogni misura di prevenzione, con particolare riguardo a quelle patrimoniali, vanno richiamate, nel presente progetto organizzativo le previsioni del Protocollo d'Intesa distrettuale dell'8 febbraio 2018 in precedenza citato:

«»»»»»

- 1) il Procuratore circondariale, nei casi previsti dall'art. 4, comma 1, lett. c), i), i-bis) e i-ter) del decreto legislativo 6 settembre 2011 n.159, e con riferimento ai soggetti che dimorino nel circondario, informa tempestivamente il Procuratore distrettuale della sussistenza dei presupposti per l'esercizio dell'azione di prevenzione personale, ovvero dell'intenzione di avviare indagini patrimoniali funzionali al procedimento di prevenzione, al fine di consentire a quest'ultimo di segnalare eventuali ragioni di pregiudizio rispetto ad indagini, penali e/o di prevenzione, in corso e di verificare la sussistenza di elementi da offrire a sostegno della proposta;
- 2) il Procuratore distrettuale, qualora ravvisi l'incidenza della proposta di prevenzione su indagini penali e/o di prevenzione in corso presso il suo ufficio, concorda con il Procuratore circondariale le modalità di attuazione del coordinamento;
- 3) il Procuratore distrettuale, allorché ritenga, sulla base di indagini del proprio ufficio, che sussistano le condizioni per l'avvio di un procedimento di prevenzione nei confronti di soggetti rientranti nelle categorie di cui all'articolo 4, comma 1, lettere c), i), i-bis) e i-ter) d.lgs. n. 159/2011 dimoranti in diverso circondario, informa" ^Procuratore circondariale al fine di concordare soluzioni attuati ve del coordinamento;
- 4) il Procuratore distrettuale, qualora all'esito del raccordo informativo con il Questore e/o il Direttore della DIA ha notizia dell'avvio di accertamenti di prevenzione da parte di questi ultimi nei confronti di soggetti rientranti nelle categorie di cui all'articolo 4, comma 1, lettere c), i), i- bis) e i-ter) d.lgs. n. 159/2011 dimoranti in diverso circondario, informa tempestivamente il Procuratore circondariale perché valuti l'eventuale incidenza con indagini penali e/o di prevenzione in corso;

Il Servizio Intercettazioni

Il Servizio Intercettazioni è diretto dal Procuratore della Repubblica con l'ausilio di un Procuratore della Repubblica Aggiunto, individuato mediante interpello, ed è disciplinato con separato ed autonomo provvedimento.

Al fine di dare compiuta ed uniforme applicazione alle nuove disposizioni in materia di intercettazione delle conversazioni o comunicazioni, nel sinergico sforzo di valorizzazione delle indicazioni ricavabili dalla circolare n. 9 del 4 maggio 2016, dalle successive disposizioni in materia di intercettazione e dal confronto con quanto già disposto da diversi Uffici requirenti, il Procuratore della Repubblica ha dettato con provvedimento **prot. n. 37/2020 del 27 luglio 2020**, che si richiama integralmente in questa sede in relazione alle disposizioni di dettaglio, specifica disciplina in merito alle attività da svolgere, direttamente o mediante delega alle sezioni e servizi di Polizia Giudiziaria, nell'ambito dei procedimenti iscritti dopo il 31 agosto 2020 (data in cui sono entrate in vigore le disposizioni di cui all'art. 2 del D.L. 161/2019).

L'obiettivo indicato in premessa, correlato al tassativo rispetto delle direttive riportate nel provvedimento appena richiamato, è stato ulteriormente ribadito, nel doveroso rispetto dell'art. 269 c.p.p. e del correlato D.M. 20 aprile 2018, mediante l'adozione:

1. del provvedimento destinato a disciplinare la organizzazione dell'Ufficio Intercettazioni e le modalità di gestione e tenuta dell'Archivio Digitale Informatico delle Intercettazioni (**prot. n. 40/2020 del 19 agosto 2020**), da considerare integralmente richiamato in questa sede;
2. del provvedimento destinato a disciplinare la gestione del registro mod. 37 (**prot. n. 41/2020 del 19 agosto 2020**), da considerare integralmente richiamato in questa sede.

In particolare ai sensi di queste ultime direttive di cui al protocollo n. 41/2020 del 19 agosto 2020, si è disposto che :

6699966999999999

1. la registrazione del **RIT** all'interno del **Modello 37** comprende esclusivamente l'inserimento di un **singolo bersaglio**, qualunque sia la tipologia di intercettazione (telefonica, tra presenti, informatica, telematica, ecc.);
2. all' interno del **Mod. 37**, nel **RIT** di riferimento, viene annotata (nella nota n. 1) la **società fornitrice delle prestazioni funzionali** (esempio: SIO, AREA, LUTECH, INNOVA, ecc..) per rendere più celere la individuazione e il riscontro del fornitore per il successivo conferimento nell'Archivio Digitale delle Intercettazioni;
3. la richiesta di intercettazione o il decreto di urgenza **cartaceo** emesso dal PM, **relativamente alle sole intercettazioni telefoniche**, può contenere più bersagli, ai quali sarà obbligatoriamente assegnato uno specifico numero **RIT** (secondo il seguente schema:
 - *utenza 335/..... (RIT 1/20)*
 - *utenza 338/ (RIT 2/20)*
 - *utenza 06/..... (RIT 3/20))*;

L'indicazione dei vari numeri RIT dovrà essere riportata anche in calce, atteso che il numero viene registrato successivamente alla sottoscrizione della Richiesta / Decreto da parte del Pubblico Ministero;

4. si rende necessario, anche in presenza delle opzioni operative cumulative di cui al punto 3) ed ai fini di una corretta fatturazione delle società che forniscono le *c.d. prestazioni obbligatorie* (TIM, Vodafone, WIND-TRE, ILIAD ed altri gestori virtuali), che le comunicazioni ai singoli gestori di telecomunicazione siano predisposte in forma separata, una per ogni utenza (e, quindi, per ogni RIT);
5. le altre tipologie di intercettazione (tra presenti, informatiche, telematiche, ecc.), prevedono l'inserimento **di un singolo bersaglio** così come registrato all'interno del RIT, tanto nella richiesta ordinaria indirizzata al GIP che nel decreto d'urgenza cartaceo disposto dal PM.
6. per soddisfare analoghe esigenze di costante tracciamento delle operazioni e relative autorizzazioni, anche lo specifico decreto di noleggio del canale di trasmissione del flusso intercettato dagli operatori che forniscono le *c.d. prestazioni funzionali* (SIO, AREA, LUTECH, INNOVA, ecc.) dovrà essere predisposto per ogni singolo RIT;
7. i provvedimenti con cui si dispone l'esecuzione delle operazioni speciali, i c.d. ROS (videosorveglianze esterne, localizzatori, ecc.) prevedono l'inserimento **di un singolo bersaglio**, tanto nella fase di registrazione al **Mod. 37** che nella gestione cartacea del decreto.

Al fine di provvedere al corretto inserimento dei dati nell'applicativo dell'Archivio Digitale delle Intercettazioni - **modello 37 bis**, si dispone, inoltre, che *per ogni fascicolo contenente attività di intercettazione* sia compilata una specifica **scheda** (il cui modello si allega alla presente disposizione) contenente il numero del procedimento penale, il P.M. titolare (e l'eventuale P.M. coassegnatario), il G.I.P. titolare e la Polizia Giudiziaria delegata alle operazioni.

Nella **scheda** dovranno essere indicati tutti i RIT del singolo procedimento penale, specificando di volta in volta la tipologia di intercettazione (telefonica, tra presenti, informatica, telematica, ecc.), la data di inizio e fine attività e l'indicazione delle società fornitrici del servizio.

Tutte le informazioni indicate nella **scheda** verranno condivise con la *Segreteria dell'Archivio Digitale delle Intercettazioni* che le porterà alla cognizione del Procuratore della Repubblica al fine della nomina e successivo inserimento nell'applicativo delle figure previste dal **Mod. 37bis** (Delegato, Amministratore, Gestore, Operatore di conferimento, Addetto allo sportello, Autorizzatore e Richiedente) (prot. n. 41/2020 del 19 agosto 2020).

Servizio "AFFARI CIVILI" (Volontaria Giurisdizione E Stato Civile)

Organico 7 sostituti procuratori del settore già facenti parte degli altri Gruppi di Lavoro ordinario (5 del III Settore + altri 2 sostituti procuratori del II Settore);

E' coordinato dal Procuratore della Repubblica coadiuvato da un Procuratore della Repubblica Aggiunto, di regola il coordinatore del Settore Ordinario in ragione della specificità della materia.

Le competenze relative agli "affari civili" sono ormai aumentate e di tale particolare natura che richiedono evidentemente l'adozione di criteri puntuali per l'assegnazione e la distribuzione degli stessi.

Il Servizio "Affari Civili" è costituito da un Funzionario Giudiziario Responsabile e da n. 2 Operatori /Assistenti Amministrativi oltre che da un Ufficiale od Agente di Polizia Giudiziaria appartenente alla locale Sezione di polizia Giudiziaria.

Il Procuratore della Repubblica o il Procuratore Aggiunto Coordinatore del Servizio provvederà alla assegnazione / distribuzione degli "affari" secondo un turno automatico che verrà realizzato mediante la tenuto di un registro *di comodo* in cui verranno annotati in via cronologica progressiva tutti gli affari civili che richiedono espressione di parere o di conclusioni o altre determinazione / azioni del Pubblico Ministero.

Evidentemente nella assegnazione degli *Affari* si terrà conto della natura dello stesso provvedendo alla loro distribuzione tra i magistrati del II o del III Settore, facenti parte del Servizio "Affari Civili" (*ad es. affari relativi fallimenti e concordati verranno assegnati ai magistrati del II Settore; affari relativi a situazioni personali e familiari verranno assegnati ai magistrati del III Settore*).

E', inoltre, previsto un turno settimanale tra i magistrati del Servizio, che verrà comunicato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, finalizzato a consentire la tempestiva interlocuzione tra gli Uffici in caso di urgenza.

Servizio "ESECUZIONE PENALE"

Organico 7 sostituti procuratori del settore ordinario già facenti parte degli altri Gruppi di Lavoro ((5 del I Settore + altri 2 sostituti procuratori del II Settore);

E' coordinato da un Procuratore della Repubblica Aggiunto, designato previo interpellato, che provvederà alla istituzione di turni tra i magistrati del Servizio al fine di garantire la costante presenza e/o reperibilità di un Sostituto Procuratore per ogni adempimento urgente che richiede l'intervento del magistrato.

Il Servizio, nel cui ambito è predisposto il Turno di cui si è detto, si occupa, coadiuvato da una Segreteria amministrativa diretta da un Direttore Amministrativo, di ogni incombente relativo alla fase della esecuzione penale, dalla predisposizione dei pareri, di volta in volta richiesti in materia, alla determinazione del "*cumulo di pena*" e, più in generale, di ogni questione relativa alla esecuzione delle Sentenze e agli "*Affari*", di competenza di questo Ufficio, del Tribunale di Sorveglianza.

Al fine di consentire ogni adeguato controllo e verifica nonché lo studio di ogni opportuna iniziativa, il Servizio "*Esecuzione penale*", segnalerà al Procuratore della Repubblica ed Procuratore della Repubblica Aggiunto, ciascuno in relazione ai detenuti riferibili ad organizzazioni criminali dell'Area DDA di riferimento, ogni rideterminazione del "*fine pena*" per i detenuti ex art. 4 bis O.P., a cui si è giunti per eventuale concessione di benefici penitenziari o di nuovo calcolo per "*cumulo pena*", o per altra ragione.

Il Procuratore della Repubblica unitamente al Procuratore della Repubblica Aggiunto, coordinatore del Servizio “*Esecuzione penale*“, curerà la predisposizione di un’intesa con la locale Procura Generale al fine di acquisire, sistematicamente, un corrispondente flusso informativo.

**Servizio “ORDINI DEMOLIZIONI E RIPRISTINO AFFERENTE ALLA MATERIA EDILIZIA
ED URBANISTICA”**

Tale Servizio è delegato, in ragione della particolare materia, al Procuratore della Repubblica Aggiunto che coordina il settore ordinario, ed è disciplinato con apposite separate linee guida emanate con provvedimento prot. 21 Int. del 21 gennaio 2019, che qui si conferma e richiama.

**I rapporti con la Procura della Repubblica presso il
Tribunale per i Minorenni.**

In relazione ai rapporti con la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni va richiamato il protocollo esistente tra gli Uffici.

La necessità di garantire una costante interlocuzione con la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni è assicurata, oltre che dalla piena disponibilità che viene offerta al Capo di quell’Ufficio per interventi immediati ove se ne verifichi la necessità, da incontri periodici con cadenza bimestrale che saranno previamente concordati.

I magistrati della Procura della Repubblica avranno cura di uniformarsi – nei rapporti con le Autorità Giudiziarie minorili – alle indicazioni contenute nel protocollo di intesa sottoscritto il 21 marzo 2013 dai rappresentanti degli Uffici Giudiziari del Distretto della Corte di Appello di Reggio Calabria.

I magistrati assegnatari di procedimenti concernenti abusi sessuali e/o maltrattamenti in danno di minori (e, più in generale, concernenti i delitti previsti dall’art. 609 decies c.p.) daranno tempestiva comunicazione della notizia di reato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni ed al Tribunale per i Minorenni, con missiva vistata dal Procuratore Aggiunto Coordinatore del Settore Ordinario, che informerà tempestivamente il Procuratore della Repubblica.

Nel corso del procedimento, inoltre, il magistrato assegnatario fornirà agli anzidetti Uffici giudiziari minorili ogni utile informazione, con allegazione di copia degli atti rilevanti (in particolare quelli indicati

al punto 4 del protocollo di intesa del 21 marzo 2013), in modo da consentire, specie nelle ipotesi di abusi intrafamiliari, la tempestiva apertura di procedimenti civili a tutela del minore abusato, segnalando – ove necessario - le cautele da assumere ai fini della segretezza e dell'efficacia delle indagini preliminari in corso.

Con gli Uffici giudiziari minorili, inoltre, saranno concordate di volta in volta, ove se ne ravvisi la necessità, modalità operative comuni al fine:

- di assicurare la riservatezza sul luogo in cui il minore abbia trovato eventuale ricovero provvisorio, nonché il segreto sull'identità della famiglia affidataria o adottiva. Saranno impartite, pertanto, apposite direttive alla polizia giudiziaria delegata nel corso delle indagini e saranno predisposti gli accorgimenti necessari in sede di notifica e/o di citazione se indirizzate al minore o ai soggetti che con lui coabitano;
- di garantire che l'audizione del minore avvenga il minor numero di volte possibile. A tal fine si procederà, d'intesa con il Pubblico Ministero minorile, a richiedere ai rispettivi Giudici l'effettuazione di un unico incidente probatorio, in conformità a quanto stabilito al punto 6 del protocollo di intesa. Qualora nel corso delle indagini preliminari, prima della richiesta di incidente probatorio, si ravvisi la necessità di assumere preventivamente informazioni dal minore, il Sostituto titolare del procedimento verificherà se sia contestualmente pendente un procedimento civile dinanzi al Tribunale per i Minorenni. In tal caso si valuterà la possibilità di procedere ad audizione congiunta da parte del Pubblico Ministero (o della polizia giudiziaria delegata) e del giudice minorile delegato;
- di garantire la nomina di un unico professionista quale curatore speciale nel procedimento penale ed in quello civile eventualmente instaurato dinnanzi al Tribunale per i Minorenni.

Qualora, nell'ambito delle indagini preliminari ovvero nel corso dell'istruttoria dibattimentale, emergano situazioni di concreto pregiudizio familiare in danno di figli minorenni di soggetti indagati/imputati/condannati per reati di cui all'art. 51 c. 3 bis c.p.p. (a causa, ad esempio, dell'assenza di riferimenti educativi per detenzione o latitanza dei genitori, della connivenza dei loro congiunti o della trasmissione di modelli culturali deteriori), i magistrati della Direzione Distrettuale Antimafia informeranno tempestivamente il Procuratore della Repubblica, ai fini della comunicazione agli Uffici giudiziari minorili nei modi e nei tempi stabiliti dal Protocollo di intesa del 21 marzo 2013.

I magistrati della Direzione Distrettuale Antimafia informeranno tempestivamente il Procuratore della Repubblica anche per assicurare circuiti comunicativi e sinergie operative con gli Uffici giudiziari minorili in presenza di situazioni familiari che impongano l'attivazione del Protocollo sottoscritto il 2 febbraio

2018 in Roma presso la Direzione Nazionale Antimafia ed Antiterrorismo (al fine di “Assicurare una concreta alternativa di vita ai soggetti minorenni provenienti da famiglie inserite in contesti di criminalità organizzata o che siano vittime della violenza mafiosa o ai familiari che si dissociano dalle logiche criminali”).

I magistrati assegnatari di procedimenti penali per reati commessi in concorso, ex art. 110 c.p., da persone maggiorenni e minorenni, concorderanno con il Pubblico Ministero Minorile modalità operative comuni al fine:

- di richiedere (specie ove si proceda per i delitti di cui agli artt. 572, 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quinquies, 601, 602, 609 bis, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies, 609 undecies e 612 bis c.p.) un unico incidente probatorio davanti ai rispettivi Giudici, con la presenza di tutte le parti interessate e la redazione di un unico verbale;
- di evitare duplicazioni di attività di indagine (in particolare, di intercettazioni telefoniche ed ambientali) sui medesimi obiettivi investigativi;
- di garantire un costante scambio di informazioni in ordine allo stato delle indagini, con reciproca trasmissione degli atti rilevanti, fatte salve eventuali imprescindibili esigenze di tutela del segreto investigativo;
- di assicurare che la ostensione degli atti (ad es. in caso di esecuzione di misure cautelari) avvenga contemporaneamente a cura dei due Uffici.

Le comunicazioni con le Autorità Giudiziarie Minorili, per le finalità sopra esposte, saranno inoltrate da parte del magistrato titolare del fascicolo, previo visto del Procuratore della Repubblica

In ogni caso saranno comunicati al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni i turni esterni dei magistrati reperibili nonché quello dei magistrati assegnati al Servizio Affari Civili.

Potere di autoassegnazione da parte del Procuratore della Repubblica

Il Procuratore della Repubblica si riserva, tanto nelle materie ordinarie quanto in quelle di cui all'art. 51 commi 3 bis e quater c.p.p., il potere di autoassegnazione di singoli affari che si presentino di “*pronta definizione*” (ad esempio vicende palesemente di competenza di altre Autorità Giudiziarie) o che per natura e complessità dei fatti e/o per la qualità dei soggetti coinvolti espongono, anche mediaticamente, l'intero Ufficio, comunque alle condizioni previste dalla Circolare adottata con delibera del 16 dicembre 2020 (Prot. n. 18269/2020 del 17.12.2020) di *Modifica alla Circolare dell'Organizzazione degli Uffici di Procura* (delibera del Plenum in data 16 novembre 2017) e, pertanto, mediante provvedimento motivato che espliciti, di volta in volta, le ragioni del concreto esercizio di tale potere che presupporrà, comunque,

come detto, che il procedimento appaia di particolare delicatezza, e sia in grado di impegnare l'immagine complessiva dell'intero Ufficio, sotto il profilo oggettivo, trattandosi di reati di particolare allarme sociale, ovvero sotto quello soggettivo, a causa di specifiche qualità rivestite dagli indagati o dalle persone offese. In tali casi, peraltro, il Procuratore si riserva la possibilità di delegare ad uno dei Procuratori Aggiunti il compimento di "singoli atti", ovvero di codelegare nella trattazione del procedimento un Sostituto Procuratore dallo stesso individuato tenendo conto della sua appartenenza ai vari gruppi di lavoro.

Nei medesimi casi il Procuratore si riserva il potere di coassegnarsi procedimenti già assegnati ad un Sostituto Procuratore, tanto della Procura Ordinaria che della Direzione Distrettuale Antimafia.

Per quanto attiene alla delega di singoli atti ci si atterrà alle disposizioni di cui all'articolo 11 della Circolare adottata con delibera del 16 dicembre 2020 (Prot. n. 18269/2020 del 17.12.2020) *di Modifica alla Circolare dell'Organizzazione degli Uffici di Procura* (delibera del Plenum in data 16 novembre 2017)

Coassegnazione dei procedimenti tra Sostituti Procuratori e tra Sostituti Procuratori e Procuratori Aggiunti

Per quanto riguarda la Procura Ordinaria la coassegnazione può essere disposta, nel rispetto delle condizioni previste dall'articolo 10 della Circolare adottata con delibera del 16 dicembre 2020 (Prot. n. 18269/2020 del 17.12.2020) *di Modifica alla Circolare dell'Organizzazione degli Uffici di Procura* (delibera del Plenum in data 16 novembre 2017):

a) nel caso in cui il fascicolo implichi specializzazioni diverse, riconducibili a diversi gruppi di lavoro, dal Procuratore della Repubblica in via autonoma, o su proposta del Procuratore Aggiunto, ovvero su segnalazione del Sostituto addetto al Turno Esterno che abbia compiuto atti urgenti o di quello inizialmente assegnatario del fascicolo;

b) nel caso si tratti di vicende di particolare complessità o la cui rilevanza renda opportuno evitare lo svolgimento delle investigazioni da parte di un unico sostituto procuratore, dal Procuratore Aggiunto;

Per quanto riguarda la Direzione Distrettuale Antimafia la coassegnazione può essere disposta, nel rispetto delle medesime condizioni:

a) tra Sostituti Procuratori appartenenti a diverse macroaree, dal Procuratore della Repubblica nel caso in cui il procedimento riguardi fatti verificatisi in differenti contesti territoriali ovvero organizzazioni operanti in circondari affidati a più Sostituti Procuratori.

b) tra Sostituti Procuratori operanti all'interno della stessa MacroArea, per le medesime circostanze di cui al precedente punto a), ovvero quando le indagini appaiano particolarmente complesse, dal Procuratore Distrettuale Antimafia su proposta del Procuratore Aggiunto di Area ;

c) tra il Sostituto Procuratore originariamente assegnatario del procedimento ed il Procuratore Aggiunto dell'Area, dal **Procuratore Distrettuale Antimafia** su proposta del medesimo Procuratore Aggiunto, ove la trattazione congiunta sia consigliata dalla particolare gravità del fatto, dalla complessità delle indagini o da più generali esigenze di coordinamento tra procedimenti penali;

d) tra il Procuratore Aggiunto dell'Area originariamente assegnatario del procedimento ed il Sostituto Procuratore nella cui competenza territoriale (legata al Circondario) rientrerebbe normalmente la notizia di reato, dal medesimo Procuratore Aggiunto anche in assenza delle condizioni di cui ai punti precedenti, e sempre salvo ratifica del Procuratore Distrettuale Antimafia.

Separazione dei procedimenti

Appare opportuno puntualizzare, per l'intero Ufficio, le regole che disciplinano i casi di separazione dei procedimenti, a seguito di stralcio o di definizione parziale.

Per le sezioni ordinarie va mantenuto il principio, già vigente, della permanenza, in via generale, della competenza in capo al magistrato che ha svolto le indagini prima della separazione.

Quanto alla D.D.A., al fine di evitare che i pubblici ministeri dei Settori Ordinari vengano a trovarsi gravati improvvisamente da indagini di particolare complessità per la prosecuzione delle quali occorre avere una precisa conoscenza degli atti e, in generale, aver costantemente seguito le investigazioni, sarà il Procuratore della Repubblica a valutare se il nuovo procedimento dovrà rimanere in capo al Sostituto già titolare, a seguito di stralcio o di definizione parziale del fascicolo, anche per i reati per i quali procedevano originariamente, anche se non rientranti nella previsione normativa di cui all'art. 51, comma 3 *bis* c.p.p. e pur se a questi non tecnicamente connessi.

Il criterio ora esposto, peraltro, va mitigato con riferimento alle ipotesi in cui, pervenute originariamente al Sostituto Procuratore informative concernenti una pluralità di reati non tecnicamente connessi, parte dei quali esorbitanti la propria competenza, o acquisita notizia di essi nel corso delle investigazioni, questi proceda alla separazione senza aver svolto alcuna attività di indagine, o comunque entro un termine massimo pari ad un mese dal momento della loro conoscenza o conoscibilità, apparendo opportuno evitare che egli possa spogliarsene in un secondo momento, quando ormai le investigazioni sono impossibili, addossando ad altri il compito della redazione della richiesta di archiviazione.

In ogni caso, la assegnazione dei nuovi procedimenti, a seguito di stralcio o di separazione, avviene ad opera del Procuratore della Repubblica, cui il magistrato che intenda procedere invia la relativa nota, vistata dal Procuratore Aggiunto coordinatore del Settore o Area, con proposta di iscrizione del nuovo procedimento, segnalando l'esistenza o, di contro, l'assenza di profili di connessione e/o

collegamento con il procedimento originario ed, eventualmente, manifestando disponibilità alla assegnazione del nuovo procedimento che si va ad iscrivere.

RIUNIONE DEI PROCEDIMENTI

Anche in relazione alla Riunione di procedimenti va rilevato come debbano osservarsi i principi generali che regolano la materia.

In particolare, ove si ravvisino ricorrere ipotesi di riunione di procedimenti penali distinti, occorre, comunque, che i procedimenti da riunire siano già tutti assegnati al medesimo magistrato, diversamente dovendosi trasmettere i singoli procedimenti al Procuratore Aggiunto coordinatore, quanto alla Procura Ordinaria, ed al Procuratore Distrettuale, quanto alla Direzione Distrettuale Antimafia, con le valutazioni in merito di tutti i magistrati titolari dei singoli procedimenti da riunire.

Il Procuratore Aggiunto coordinatore, quanto alla Procura Ordinaria, ed al Procuratore Distrettuale, quanto alla Direzione Distrettuale Antimafia, considerate le valutazioni espresse dai magistrati titolari dei singoli procedimenti provvederà alla riassegnazione di tutti i procedimenti ad uno o più degli stessi.

ALTRI CASI DI RIASSEGNAZIONE DEI PROCEDIMENTI

Il Procuratore della Repubblica può, con decreto motivato, procedere alla sostituzione del Sostituto assegnatario del procedimento, nella fase delle indagini preliminari, nel caso di **grave impedimento o assenza del servizio per più di quindici giorni**, non dipendente dalla fruizione del congedo feriale, tale da non consentire la trattazione dei procedimenti urgenti.

I procedimenti che per qualunque ragione **regrediscono nella fase delle indagini preliminari** sono assegnati, di norma, salvo particolari ragioni da motivare, al magistrato già titolare del fascicolo. In caso di sua assenza (ad esempio tramutamento ad altra sede o passaggio alla DDA), e qualora non vi siano ragioni di urgenza, il fascicolo verrà assegnato al magistrato di turno posta della data del provvedimento di regressione del fascicolo. In caso di urgenza al magistrato del turno esterno alla data di ricezione del fascicolo.

In caso di **accoglimento della richiesta di astensione** ex articolo 52 c.p.p., si procederà alla surroga del sostituto procuratore astenutosi con i criteri previsti nell'ipotesi di revoca dell'assegnazione dei procedimenti.

RISOLUZIONE DI CONTRASTI CONCERNENTI L'ASSEGNAZIONE DI SINGOLI FASCICOLI

I contrasti concernenti l'assegnazione di fascicoli e la competenza a conoscere degli affari tra sostituti appartenenti allo stesso o a diverso settore di lavoro della Procura Ordinaria sono risolti **dal Procuratore della Repubblica o dal Procuratore Aggiunto coordinatore**.

Per quanto riguarda la Direzione Distrettuale Antimafia, i contrasti verranno risolti dal Procuratore della Repubblica e Procuratori Aggiunti coordinatori delle singole macroaree, se insorti tra magistrati appartenenti ad una sola di esse; nell'ipotesi in cui il contrasto si verifichi tra magistrati di diverse macroaree esso sarà risolto dal **Procuratore Distrettuale Antimafia**, sentiti i Procuratori Aggiunti.

OBBLIGHI DI INFORMATIVA

Per ciò che concerne l'individuazione e la disciplina dei casi in cui i Sostituti assegnatari dei fascicoli dovranno riferire dell'andamento delle indagini alla dirigenza dell'Ufficio, essi vanno individuati in relazione alla gravità del reato, sotto il profilo del suo particolare allarme sociale, ed alla qualità degli indagati e delle parti offese, essenzialmente sotto il profilo delle funzioni pubbliche eventualmente da questi ricoperte, ed alla natura del reato per cui si procede. Il Procuratore della Repubblica ed i Procuratori Aggiunti, questi ultimi nell'ambito delle relative competenze, si riservano inoltre di annotare tale obbligo sulla copertina del fascicolo qualora lo ritengano opportuno in relazione alla complessità dell'indagine, al suo carattere impegnativo dell'immagine dell'intero Ufficio, alla gravità del reato, in relazione all'allarme sociale che ne è derivato o può derivarne, alla particolare qualità delle parti.

L'obbligo di riferire implica la necessità che il Sostituto informi previamente il Procuratore Aggiunto, che ne riferirà al Procuratore, se del caso unitamente al magistrato assegnatario dell'affare, del compimento dei singoli atti di indagine e, successivamente, dei loro risultati.

ASSENSO

A prescindere dall'obbligo di informazione di cui si è detto, tuttavia, resta fermo per il Sostituto l'onere di sottoporre all'assenso del Procuratore della Repubblica le richieste di misura cautelare personale e reale. L'assenso è disciplinato dall'articolo 13 della Circolare adottata con delibera del 16 dicembre 2020 (Prot. n. 18269/2020 del 17.12.2020) di *Modifica alla Circolare dell'Organizzazione degli Uffici di Procura* (delibera del Plenum in data 16 novembre 2017). Così come modificata alla data del 18 giugno 2018), nel quale si ribadisce che, al fine di salvaguardare le esigenze di speditezza del procedimento, lo stesso dovrà essere limitato ai soli casi di misura cautelare conformemente all'articolo 3 del decreto legislativo 20 febbraio 2006 n.106.

Il Procuratore della Repubblica, pertanto, dovrà apporre il visto per assenso alle richieste cautelari personali e reali, queste ultime limitatamente a beni di valore superiore ad € 50.000,00.

Per la Procura Ordinaria il provvedimento cautelare sarà inviato preliminarmente al Procuratore Aggiunto coordinatore che ne curerà l'invio al Procuratore della Repubblica, comunicandogli le sue eventuali osservazioni.

Anche per quanto riguarda la Direzione Distrettuale Antimafia l'assenso va apposto dal Procuratore della Repubblica sulle richieste di misura cautelare e di sequestro preventivo.

In tutti questi casi il provvedimento gli viene inoltrato dal Procuratore Aggiunto dell'Area, che gli comunica eventuali osservazioni.

Il visto per assenso sarà apposto anche qualora la misura sia richiesta dal Procuratore Aggiunto.

Il visto per assenso sarà, altresì, apposto sul decreto di fermo ex art. 384 c.p.p. emesso dal Pubblico Ministero.

Non è richiesto l'assenso nel caso di richiesta di misure cautelari personali o reali formulate, rispettivamente, in occasione della richiesta di convalida dell'arresto in flagranza o del fermo di indiziato ai sensi dell'articolo 390 c.p.p., ovvero di convalida del sequestro preventivo in caso d'urgenza ai sensi dell'articolo 321, comma 3 - bis c.p.p..

Nel caso in cui il Procuratore della Repubblica ritenga di non assentire la richiesta del Sostituto, la stessa, non potrà essere inoltrata al Giudice.

Se a seguito di interlocuzione con il Sostituto Procuratore e con il Procuratore Aggiunto coordinatore, permane la diversità di vedute tra Sostituto, che insiste nella medesima richiesta cautelare, ed il Procuratore della Repubblica, che ritiene di non dover apporre l'assenso, quest'ultimo potrà avviare la procedura di revoca della delega relativa al procedimento, con riassegnazione del procedimento, in via automatica secondo turnazione manuale nell'ambito del Settore di riferimento.

La revoca dell'assegnazione del procedimento, nel caso di mancato assenso, segue la medesima procedura della revoca dell'assegnazione e della designazione in via generale di cui si dirà successivamente.

In ogni caso gli eventuali atti relativi all'interlocuzione sull'assenso non fanno parte del fascicolo di indagine e vanno inseriti in un fascicolo riservato custodito presso la segreteria del Procuratore della Repubblica (art. 13 della Circolare adottata con delibera del 16 dicembre 2020 (Prot. n. 18269/2020 del 17.12.2020) di *Modifica alla Circolare dell'Organizzazione degli Uffici di Procura* (delibera del Plenum in data 16 novembre 2017).

VISTO

L'articolo 14 della circolare disciplina l'istituto del visto previsto al di fuori delle ipotesi disciplinate dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 106/2006 e dall'articolo 13 della più volte richiamata circolare sugli uffici requirenti.

Il Visto ha funzione conoscitiva in ordine alla attuazione, da parte dei Sostituti, assegnatari dei singoli procedimenti, delle direttive emanate dal Procuratore della Repubblica ai sensi dell'art. 2 comma 2[^] D.Lgs. 106/2006, nonché dei criteri di conduzione delle indagini e di esercizio dell'azione penale eventualmente apposti al momento dell'assegnazione del procedimento: al fine di garantire il corretto, puntuale ed uniforme esercizio dell'azione penale.

Il Visto dovrà essere apposto prima dell'esecuzione del provvedimento.

Per la Procura Ordinaria si ritiene di dover anticipare il momento della apposizione del Visto alla definizione del procedimento, con l'avviso ex art. 415 bis c.p.p. o con richiesta di archiviazione; appare, comunque, il caso di limitare il Visto ai soli reati di competenza collegiale o che, comunque, riguardino magistrati, appartenenti alla polizia giudiziaria ed al Foro o soggetti titolari di uffici pubblici.

Dovranno essere invece sottoposti al Visto del Procuratore Aggiunto del Settore tutti i provvedimenti e o le richieste di archiviazione dei Mod. 45, che nei casi di particolare rilievo verranno sottoposti anche al visto del Procuratore della Repubblica.

Il Procuratore Aggiunto, quindi, provvede alla apposizione del proprio Visto degli atti definitivi sopra indicati per i procedimenti del Settore di cui è coordinatore, dandone immediata comunicazione al Procuratore della Repubblica, mediante trasmissione del relativo provvedimento, nei casi di particolare rilevanza.

Anche per quanto riguarda la Direzione Distrettuale Antimafia si ritiene di dover anticipare il momento della apposizione del Visto alla definizione del procedimento, con l'avviso ex art. 415 bis c.p.p. o con richiesta di archiviazione.

Così, il Procuratore Aggiunto provvede alla apposizione del proprio Visto, degli atti definitivi sopra indicati, per i procedimenti dell'Area al cui coordinamento è delegato, dandone immediata comunicazione al Procuratore della Repubblica mediante trasmissione del relativo provvedimento.

Le ordinanze del Gip di rigetto delle richieste di archiviazione, sia per quanto riguarda la Procura Ordinaria sia per quanto riguarda la D.D.A., saranno sottoposte all'esame del Procuratore della Repubblica Aggiunto, coordinatore del Settore specializzato o della MacroArea D.D.A., che, comunque, riferirà al Procuratore della Repubblica.

Resta, comunque, fermo l'obbligo di informativa, di cui sopra si è detto, anche per ogni singola attività che esponga mediaticamente l'Ufficio o che appaia di estremo rilievo quanto ai fatti oggetto di indagine o ai soggetti coinvolti.

In ogni caso, ed in via riepilogativa, devono essere sottoposti a Visto del Procuratore della Repubblica, o del Procuratore della Repubblica Aggiunto del Settore / Area che provvederà a trasmettere il provvedimento da lui vistato al Procuratore della Repubblica nei casi di maggiore rilevanza:

a) i provvedimenti di definizione ex art. 415 bis c.p.p. nonché dell'eventuale successivo esercizio dell'azione penale per i reati di competenza collegiale e le proposte di applicazione di misura di prevenzione, personale e patrimoniale;

b) i provvedimenti definitivi dei procedimenti, diversi ed ulteriori da quelli sub a), in relazione ai quali è previsto l'obbligo di conferire;

c) il consenso all'applicazione di pena su richiesta in corso di indagini, per i reati di competenza collegiale;

d) i provvedimenti di iscrizione di nuovi reati, nelle ipotesi di competenza dell'Ufficio ex art. 11 c.p.p., qualora, nel corso delle indagini, emergano reati diversi da quelli per i quali già si procede;

e) i provvedimenti con i quali si dispone la separazione degli atti e la formazione di un nuovo procedimento, salvo nel caso in cui la separazione sia finalizzata alla definizione dello stesso;

f) i provvedimenti aventi rilevanza esterna (delega per l'esecuzione di misure cautelari, personali e reali; decreto di perquisizione, sequestro, di ispezione, di prelievo coattivo di campioni biologici su persone viventi, decreto di acquisizione di documentazione ai sensi degli artt. 256, 256 -bis e 256 -ter c.p.p., invito a presentarsi per rendere interrogatorio) nei procedimenti per i quali sia previsto l'obbligo del conferire e per quelli in relazione ai quali sussista la competenza dell'Ufficio ai sensi dell'art. 11 c.p.p.;

g) i provvedimenti di archiviazione agli atti d'ufficio dei procedimenti relativi a fatti non costituenti notizia di reato (modello 45);

h) l'affidamento dello svolgimento di prestazioni funzionali alle operazioni di intercettazione ad aziende che non abbiano installato il proprio server presso questo Ufficio;

i) provvedimenti di liquidazione di compensi a consulenti tecnici, interpreti e traduttori di importo superiore a euro 5.000,00;

l) ogni tipologia di attività investigative che coinvolgano autorità straniere o, comunque, svolte in ambito internazionale;

m) ogni tipologia di richiesta di atti o di interlocuzione con altra Autorità Giudiziaria, in particolare in relazione ai procedimenti ex art. 11 c.p.p.;

n) ogni tipologia di richiesta di atti o di interlocuzione con altra Autorità esterna (Prefetture; Ministeri; Autorità locali; etc.) ;

Paragrafo a parte merita la materia del Visto sui provvedimenti di intercettazione.

In particolare occorre prevedere una procedimentalizzazione del “Visto” tale da garantire, da un lato, la conoscenza da parte della dirigenza dell’Ufficio del contenuto dell’atto e, più in generale, dell’iniziativa investigativa del singolo Sostituto, al fine di verificarne la corrispondenza alle direttive emanate dal Procuratore della Repubblica ai sensi dell’art. 2 comma 2^o D.Lgs. 106/2006, nonché ai criteri di conduzione delle indagini eventualmente apposti al momento dell’assegnazione del procedimento, e, dall’altro, la sollecita trasmissione della richiesta o del Decreto all’Ufficio GIP per i provvedimenti di competenza, onde evitare qualsiasi pregiudizio alle indagini.

In ogni caso occorre rilevare come la funzione conoscitiva del “Visto” medesimo, risulta, comunque, soddisfatta, quanto al Procuratore Capo, dal più generale dovere di informazione sussistente in capo al singolo Sostituto Procuratore, nonché, in capo al Procuratore Aggiunto coordinatore del Settore specializzato o dell’Area DDA a cui appartiene il magistrato che predispone il singolo atto.

Fatte queste necessarie premesse, è prevista :

- a) l’apposizione del “Visto”, da parte del Procuratore Aggiunto del Settore e/o Area DDA di riferimento, sulle richieste /decreti di intercettazione, e successive richieste di proroga, quando ad essere sottoposto a controllo è soggetto non iscritto nel Registro Generale Notizie di Reato;
- b) l’apposizione del “Visto”, da parte del Procuratore Aggiunto del Settore e/o Area DDA di riferimento, su tutte le iniziali richieste / Decreti di intercettazione nonché sulle, eventuali, successive richieste di proroga delle intercettazioni a partire dalla 5^a richiesta.

In ogni caso, in assenza del Procuratore della Repubblica o del Procuratore Aggiunto competente, ed al fine di evitare qualsiasi pregiudizio alle indagini, il Sostituto procederà a fargli apporre il “Visto” conoscitivo al momento della restituzione degli atti da parte dell’Ufficio GIP.

Analoghe disposizioni si osservano nel caso di autorizzazione alla installazione di apparati video o audio/video nei casi in cui non sia prevista la procedura di cui agli artt. 266 e segg. c.p.p. .

Sempre in materia di “Visto” occorre disciplinare il caso di contrasto, per cui ove sussista contrasto il Procuratore della Repubblica, il Procuratore Aggiunto ed il magistrato assegnatario curano, attraverso una specifica interlocuzione e tenendo, altresì, presenti sia le esigenze di coordinamento sia le ragioni di speditezza legate alla specifica natura dell’atto, di esperire ogni idonea azione volta ad individuare soluzioni condivise.

In caso di perdurante contrasto, fermo il potere di esercitare la revoca nei casi previsti dall’art. 2 del D.lgs. n. 106/2006 e dall’art. 15 della Circolare adottata con delibera del 16 dicembre 2020 (Prot. n. 18269/2020 del 17.12.2020) di *Modifica alla Circolare dell’Organizzazione degli Uffici di Procura* (delibera del Plenum in data 16 novembre 2017), il Procuratore della Repubblica dà atto dell’avvenuto adempimento dell’onere di comunicazione e dell’esperimento della interlocuzione e delle azioni di cui in precedenza ed il procedimento resta in capo al magistrato assegnatario per l’ulteriore corso, con conservazione dei

citati atti di interlocuzione in un fascicolo riservato custodito presso la Segreteria del procuratore della Repubblica.

In ogni caso la revoca dell'assegnazione, in occasione dell'apposizione del Visto, segue la medesima procedura della revoca dell'assegnazione e della designazione in via generale di cui si dirà successivamente.

REVOCA DELL'ASSEGNAZIONE

Fermo il rispetto della sfera di autonomia professionale e della dignità della funzione di tutti i magistrati dell'ufficio (valori costituzionali richiamati dalla risoluzione del C.S.M. 12.07.07) è consentita la revoca dell'assegnazione nei limiti e termini fissati dal C.S.M. con le previsioni di cui all'art. 15 della Circolare adottata con delibera del 16 dicembre 2020 (Prot. n. 18269/2020 del 17.12.2020) di *Modifica alla Circolare dell'Organizzazione degli Uffici di Procura* (delibera del Plenum in data 16 novembre 2017).

La revoca dell'assegnazione può intervenire fino a quando il procedimento non risulti definito. Successivamente alla chiusura delle indagini, ove il Procuratore intenda designare altro Sostituto provvede con atto motivato.

La revoca dell'assegnazione richiede la forma del decreto motivato ed è ammessa in primo luogo, per inosservanza - da parte del titolare del procedimento - dei principi e dei criteri investigativi fissati, in via generale ovvero specificamente in riferimento al procedimento di cui trattasi all'atto dell'assegnazione, dal Procuratore della Repubblica ed, in secondo luogo, in caso di contrasto tra Procuratore e magistrato sulle concrete modalità di esercizio dell'attività di indagine cosicché ne possa risultare pregiudizio allo sviluppo del procedimento.

Prima di procedere alla revoca, il Procuratore della Repubblica sente il Procuratore Aggiunto, cura la massima interlocuzione possibile con il magistrato assegnatario, ed esperisce ogni idonea azione volta ad individuare soluzioni condivise.

Il provvedimento di revoca deve specificare le ragioni su cui si fonda e va comunicato al magistrato revocato, il quale, entro 10 gg., può presentare osservazioni scritte al Procuratore della Repubblica. Questi, senza ritardo, e comunque nei successivi 5 gg. (salvo che ne risulti pregiudizio alla segretezza delle indagini e sino a quando esso non sia venuto meno) le trasmette al C.S.M., affinché verifichi la sussistenza dei presupposti richiesti, il rispetto delle regole procedurali e la ragionevolezza e congruità della motivazione, unitamente all'atto di revoca ed alle proprie eventuali controdeduzioni.

Il Procuratore della Repubblica, come detto, qualora ritenga che la trasmissione degli atti pregiudichi le indagini e la riservatezza delle stesse, procede all'inoltro degli atti al Consiglio Superiore della Magistratura al venire meno delle esigenze di indagine e di riservatezza delle stesse, dando conto dei motivi che hanno reso imprescindibile il differimento.

E', in ogni caso, facoltà del magistrato (assegnatario o coassegnatario del procedimento) formulare istanza motivata di esonero dalla trattazione dell'affare - sul quale si è registrato contrasto sulle modalità di trattazione del procedimento o di esercizio dell'azione penale - al Procuratore della Repubblica che provvede alla sua sostituzione.

Il procedimento penale oggetto di revoca verrà riassegnato secondo le disposizioni del presente Progetto organizzativo sulle assegnazioni

ULTERIORI DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE

Nel caso di trasferimento interno di un magistrato ad altra sezione ordinaria, il magistrato trasferito conserva il suo ruolo generico nonché la titolarità dei procedimenti del ruolo specializzato con indagati detenuti, quelli per i quali è già stato depositato avviso ex art. 415 bis c.p.p. e comunque di quei procedimenti che abbiano richiesto una complessa e particolare attività istruttoria.

Ove fosse necessario, si procederà a concorso per la copertura dei posti interni alla Sezione o Settore. In tal caso si attribuirà 0,5 punto per ciascun anno (o frazione di anno superiore a mesi 6) di anzianità nella carriera, ed 1 punto per ciascun anno di permanenza nell'ufficio. Il Procuratore ai fini dell'assegnazione terrà, comunque, conto delle aspirazioni di ciascun magistrato e delle sue esperienze professionali e delle sue attitudini, in ragione del Settore specializzato il cui posto deve essere coperto.

Quanto alla formazione del ruolo dei magistrati di nuovo ingresso all'Ufficio si provvederà con separato e specifico provvedimento con cui si terrà conto della necessità di procedere in primo luogo, a determinare il carico medio pro capite di ciascun magistrato ed alla conseguente formazione del ruolo del Sostituto Procuratore entrante, con corrispondente riduzione dei ruoli dei magistrati già in servizio presso i settori ordinari di indagine, su base numerica e non percentuale, al fine di non penalizzare chi ha avuto nel corso degli anni una maggiore capacità di definizione.

Appare opportuno, infatti, tenere conto, da un lato, della particolare produttività di alcuni colleghi, in maniera da evitare di penalizzare chi abbia avuto una maggiore capacità di definizione dei procedimenti, e, dall'altro, di significative sperequazioni nelle sopravvenienze che abbiano condotto ad incrementi esponenziali dei singoli ruoli, pure in presenza di una normale capacità di definizione.

Quanto alla designazione per le udienze, essa è fatta secondo turni almeno trimestrali, possibilmente nel rispetto del criterio della continuità nella trattazione del procedimento e del processo con il magistrato originariamente designato.

Sono a tale fine costituiti, nell'ambito della Procura Ordinaria gruppi di Sostituti abbinati, stabilmente, ai distinti Collegi della Sezione Penale del Tribunale, in modo da agevolare il Collegio nei rinvii delle udienze in ragione della previsione della presenza in udienza del Pubblico Ministero del singolo processo.

La designazione per le udienze davanti al Tribunale Monocratico rispetta le indicazioni di cui al decreto Legislativo 13 luglio 2017, n. 116, con attribuzione ai V.P.O. di delega nominativa del P. d. R. (o del P.A. delegato) per singoli procedimenti o udienza avente ad oggetto i reati la cui trattazione, da parte di tali magistrati onorari, è consentita.

Per le udienze dibattimentali avanti al Giudice di Pace si procederà parimenti alla designazione delle figure professionali indicate dall'articolo 50, lettera a) del Decreto Legislativo 28 agosto 2000, n. 274. In ordine di preferenza: VPO, personale in quiescenza da non più di due anni che nei cinque anni precedenti abbia svolto le funzioni di polizia giudiziaria, o da laureati in giurisprudenza che frequentano il secondo anno della scuola biennale di specializzazione per le professioni legali di cui all'articolo 16 del Decreto Legislativo 17 novembre 1997, n. 398.

In ragione della delicatezza o della complessità della vicenda, sia per le udienze dinanzi al Tribunale Monocratico sia per quelle dinanzi al Giudice di Pace, potranno essere delegati dal Procuratore della Repubblica, su proposta e/o sentito il Procuratore Aggiunto del settore ordinario, i Sostituti Procuratori. Per le udienze dinanzi al Tribunale Monocratico afferenti ai reati di omicidio colposo derivante da colpa professionale o con violazione sulla norme per la prevenzione sugli infortuni sul lavoro sono sempre designati i magistrati togati.

Ai processi penali ex art. 11 c.p.p. saranno, di regola, destinati i magistrati togati.

Il calendario delle udienze verrà redatto secondo rotazione atta a consentire a tutti i magistrati onorari una equa ripartizione delle udienze dinanzi al Giudice di Pace e al Tribunale Monocratico, assicurando nel contempo, nel rispetto delle esigenze di efficienza e funzionalità dell'ufficio, la compatibilità degli impegni dibattimentali con lo svolgimento delle attività lavorative o professionali che saranno evidenziate dei VPO. Verrà altresì garantita la continuità della trattazione dei processi di particolare complessità da parte di un unico VPO.

ANONIMI

Atteso il rilevante numero di scritti (esposti, denunce etc.) anonimi trattati da questo Ufficio occorre procedere, nel rispetto degli artt. 333, comma 3^o e 240 c.p.p. e art. 108 D.Lgs. 28 Luglio 1989 n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale) e art. 5 D.M. 30 Settembre 1989 n. 334 (Regolamento per l'esecuzione del codice di procedura penale), a disciplinare in modo uniforme la trattazione delle denunce/esposti anonimi pervenuti direttamente alle Forze di

Polizia Giudiziaria, onde evitare iniziative autonome che possono, peraltro, pregiudicare attività di indagine già in corso di svolgimento da parte di questo Ufficio.

Atteso quanto sopra, si sono date disposizioni alle varie Forze di Polizia Giudiziaria affinché gli scritti (esposti/denunce) anonimi pervenuti direttamente alle Forze di Polizia Giudiziaria vengano trasmessi a questa Procura della Repubblica senza avviare, in ordine agli stessi, alcun tipo di indagine o accertamento in attesa delle determinazioni di questo Ufficio che eventualmente seguiranno con apposita delega per l'accertamento di quanto denunciato ove trattasi di fatto circostanziato e specifico che ne consente l'individuazione.

Conseguentemente, ritenendo che non possa essere rimessa esclusivamente alla Polizia Giudiziaria la valutazione della necessità / opportunità di svolgere accertamenti di approfondimento sul contenuto di quanto esposto in via anonima, ed in considerazione, comunque, del disposto degli artt. 333, comma 3^o, 240 c.p.p. e art. 108 D.Lgs. 28 Luglio 1989 n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale) e art. 5 D.M. 30 Settembre 1989 n. 334 (Regolamento per l'esecuzione del codice di procedura penale), sarà il Sostituto a valutare la possibilità che possano essere delegati "accertamenti", evidentemente tenuto conto della determinatezza e concretezza dello scritto, finalizzati a verificare la fondatezza di quanto denunciato e ad enucleare una autonoma "*notitia criminis*". Rimane inteso che ove il titolare del fascicolo iscritto a registro mod. 46 intenda svolgere "*delega di accertamenti*" verso la Polizia Giudiziaria, ritenendo determinato e concreto quanto esposto nello scritto, avrà cura di precisare in delega che l'esito dell'accertamento dovrà essere compendiato in una separata autonoma nota cui non dovrà essere allegato lo stesso scritto anonimo.

Al momento della ricezione dell'esito della delega il magistrato titolare valuterà di proporre al Procuratore della Repubblica l'autonoma iscrizione ad A.P. (annotazione preliminare) della sola nota in cui sono compendiati gli esiti dell'accertamento svolto, con successiva passaggio della stessa al Registro FNCR o, viceversa, al Registro Generale Notizie di Reato mod. 21 o mod. 44, laddove emerga una vera e propria *notitia criminis*; copia del provvedimento di iscrizione ad AP sarà inserito nel fascicolo originario dell'anonimo e, quindi, archiviato.

FERIE DEI MAGISTRATI

Il potere di definire l'organizzazione delle ferie dei magistrati spetta al capo dell'Ufficio.

Obiettivo da raggiungere è quello di garantire l'efficacia e la qualità del servizio, che devono assicurare gli Uffici giudiziari, con la garanzia dell'effettivo recupero delle energie psico-fisiche spese dal magistrato nell'esercizio della sua attività giurisdizionale; attraverso il ricorso agli strumenti della flessibilità delle esigenze del magistrato e della programmazione dei servizi dell'Ufficio.

A seguito della recente riduzione del periodo feriale il capo dell'Ufficio deve garantire l'effettività del godimento delle ferie, anche per quei magistrati che esercitino funzioni naturalmente connesse con le urgenze ed i turni di reperibilità; nonché il recupero delle energie lavorative da parte dei magistrati impegnati nei turni nei giorni festivi e nelle ore notturne; sempre garantendo la funzionalità dell'Ufficio. A tale proposito la giornata del sabato impone la presenza in ufficio esclusivamente per assicurare udienze e turni calendarizzati o attività urgenti.

Nella calendarizzazione delle udienze vanno stabiliti, nei mesi di luglio e settembre, dei periodi con turni di presenza dei magistrati che garantiscano le udienze, le attività e l'emissione di provvedimenti urgenti ed indifferibili.

Va evitata una ripartizione del periodo feriale con turni inferiori ad una settimana.

Quanto alle ferie nel periodo estivo, esse sono organizzate nel rispetto dell'esigenza minima di assicurare il servizio di almeno tre sostituti procuratori per la Procura Ordinaria e n. tre Sostituti Procuratori per la DDA (uno per ciascuna MacroArea). L'ordine di servizio è preparato con congruo anticipo; esso tiene conto, ove possibile, delle preferenze espresse dai magistrati.

Il Procuratore ed i Procuratori aggiunti assicurano la loro presenza nello stesso periodo, alternandosi.

Il periodo feriale di ciascun magistrato è organizzato tenendo conto, sempre ove possibile in ragione delle necessità dell'ufficio, dell'esigenze di garantire un congruo periodo prima e dopo il periodo feriale senza impegni (udienze e turni) in modo da consentirgli lo smaltimento del lavoro, eventualmente accumulato ed il pieno godimento del periodo di ferie concesso in conformità alla delibera del CSM del 22 maggio 2019 (*Adozione di misure organizzative urgenti in materia di ferie dei magistrati. Rideterminazione del cd periodo cuscinetto e modifica della circolare sulla formazione delle tabelle degli uffici giudiziari per il triennio 2017-2019*)

Per le ferie da usufruire fuori del periodo estivo i magistrati presentano la richiesta con congruo anticipo rispetto alla predisposizione del turno di servizio. Le ferie sono accordate compatibilmente con le esigenze di servizio derivanti dai turni. Di norma periodi continuativi di ferie per un tempo superiore a gg.15 sono concessi esclusivamente nel periodo estivo, salva la necessità o l'opportunità di permettere ai magistrati di esaurire più lunghi periodi di ferie, allo stato maturate e non ancora godute, anche durante l'anno.

Per tutto quanto non qui previsto, si osservano le direttive contenute nelle delibere del Consiglio Superiore della Magistratura n. 6199 e 6399 del 2015 e successive modifiche.

TUTELA DELLA GENITORIALITÀ DELL'ASSISTENZA FAMILIARE E DEI DOVERI DI ASSISTENZA, MAGISTRATI IN MATERNITÀ O CHE PROVVEDANO ALLA CURA DEI FIGLI MINORI, TUTELA DELLA GENITORIALITÀ E MALATTIA

(articoli 4 , 262, 263 e 264 della circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti adottata con delibera del 23 luglio 2020 come richiamato dall'articolo 46 della circolare del CSM sulla organizzazione degli uffici di Procura dell'11 novembre 2017 come modificato dalla delibera del 16 dicembre 2020)

Nel periodo di congedo per maternità, paternità o parentale, è sospesa l'assegnazione degli "Affari".

Il servizio dei magistrati in gravidanza o maternità è regolato secondo i criteri di cui alla circolare del C.S.M. P-96-06169 del 13.4.96 e successive modifiche, nonché dalla circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti adottata con delibera del 23 luglio 2020 come richiamata dall'articolo 46 della Circolare adottata con delibera del 16 dicembre 2020 (Prot. n. 18269/2020 del 17.12.2020) di *Modifica alla Circolare dell'Organizzazione degli Uffici di Procura* (delibera del Plenum in data 16 novembre 2017).

Per i Sostituti che hanno reso nota la loro gravidanza in atto, il Procuratore adotta modifiche all'organizzazione ordinaria dei servizi previsti per tutti i Magistrati. In considerazione delle cautele che s'impongono sulla base della comune esperienza, salva ovviamente l'adozione di quelle più specifiche indicate da documentazione sanitaria eventualmente prodotta dal magistrato interessato, quest'ultimo è immediatamente esonerato dai servizi più gravosi in ordine agli effetti psico-fisici. Si fa riferimento al servizio di turno urgente ovvero alla partecipazione alle udienze dibattimentali del Tribunale nella duplice composizione. Non rientrano nell'esonero normalmente le udienze camerali, tra le quali quelle del G.U.P., e le udienze dibattimentali limitate ad un solo procedimento;

Per il magistrato in gravidanza, inoltre, in considerazione della prevedibile lunga assenza dal servizio nel periodo di congedo obbligatorio, è disposta la sospensione dell'assegnazione di nuovi procedimenti a far data da due mesi prima del detto congedo.

Sul ruolo già esistente il Procuratore della Repubblica provvederà con separata e specifica determinazione. Diversamente, per i magistrati in maternità che hanno ripreso il servizio, è previsto soltanto l'esonero dal turno di urgenza (peraltro obbligatorio per le ore notturne). Per quanto riguarda la partecipazione alle udienze dibattimentali ogni eventuale decisione di esonero è legata alla situazione personale del magistrato ed alla sua possibilità di assicurare la partecipazione all'intera udienza.

E' ovvio che i magistrati, nei cui confronti sono introdotte eccezioni in ordine all'organizzazione generale dei servizi, saranno maggiormente impegnati, rispetto agli altri colleghi, nei servizi non oggetto di esonero (ad esempio: partecipazione alle udienze camerali, primo esame delle notizie di reato da iscrivere, assegnazione di un maggior numero di procedimenti da istruire, ecc.).

E' fatto obbligo ai sostituti che, in ragione della interdizione anticipata ai sensi dell'art. 17 comma 2 lett. A del D.L.vo n. 151/2001, si assentano per lungo tempo dall'Ufficio di segnalare con nota scritta,

indirizzata al Procuratore della Repubblica ed al Procuratore Aggiunto Coordinatore del Settore specializzato, tutti i procedimenti loro assegnati di particolare rilievo, quali:

- *procedimenti / processi nei confronti di indagati / imputati detenuti,*
- *procedimenti ex art. 11 c.p.p.;*
- *procedimenti restituiti dal GIP/GUP con prescrizioni;*
- *procedimenti in cui si è in attesa di deposito Consulenza Tecnica o in cui è in corso incidente probatorio;*
- *procedimenti pendenti al GIP con richieste cautelari;*
- *procedimenti in cui vi è richiesta della P.O. o della P.G. di provvedimenti urgenti (ed es. sequestri; perquisizioni; etc.);*
- *procedimenti per reati contro la persona, nelle ipotesi di particolare gravità (omicidi, anche colposi, e lesioni per colpa professionale);*
- *procedimenti pendenti in cui è prossima la scadenza delle indagini e per cui è necessario procedere alla richiesta di proroga;*

ed in ogni caso, tutti i procedimenti pendenti nei quali si appalesano necessità di urgente definizione.

I VICE PROCURATORI ONORARI

I Vice Procuratori Onorari sono affiancati -secondo le indicazioni adottate con separato decreto dal Procuratore Aggiunto delegato- ai sostituti della Procura ordinaria, che vigileranno sullo svolgimento dell'attività svolta, mediante il “VISTO” sui provvedimenti conclusivi dell'indagine preliminare **loro previamente delegata.**

Con separato provvedimento è disciplinata specificamente l'attività dei Vice Procuratori Onorari nonché la loro partecipazione all'Ufficio di collaborazione con il Procuratore della Repubblica come da separato provvedimento.

Il Settore è coordinato dal Procuratore della Repubblica con la collaborazione del Procuratore Aggiunto designato per la Procura Ordinaria in ragione della specificità della materia.

Su richiesta del magistrato titolare del procedimento, il Procuratore della Repubblica, o il P.A. coordinatore dei VV.PP.OO., può designare alla trattazione di singoli procedimenti –ai sensi dell'articolo 17 del decreto Legislativo 13 luglio 2017, n. 116- un V.P.O. individuato tra quelli assegnati al Sostituto titolare del procedimento stesso.

Il Sostituto Procuratore potrà altresì –ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera a) del citato decreto Legislativo 116- demandare al VPO lo studio dei procedimenti lui assegnati finalizzato alla predisposizione delle minute dei provvedimenti necessari per la definizione degli stessi.

Sono esclusi dalla delega di cui al menzionato articolo 16, i procedimenti relativi ai reati di cui all'articolo 51, commi 3 *bis* e 3 *quater*, c.p.p..

La disciplina in questione si estende agli affari nei confronti di Ignoti pur se iscritti nell'unico Mod. 44. Qualora occorre valutare le richieste di patteggiamento il VPO delegato e/o designato per la trattazione del fascicolo anche in fase dibattimentale, dovrà sottoporre detta richiesta al magistrato togato titolare del procedimento che provvederà ad apporre, o ad esprimere, motivato parere contrario. In caso di assenza non temporanea del sostituto procuratore titolare del fascicolo l'assenso o il diniego verrà apposto dal magistrato del turno esterno della data di ricezione della richiesta o dal Procuratore Aggiunto coordinatore del settore ordinario.

Per quanto non previsto si rimanda al Provvedimento di istituzione dell'Ufficio di collaborazione del Procuratore della Repubblica emanato con **provvedimento n. 224/18 del 25 ottobre 2018**.

RAPPORTI CON GLI ORGANI DI INFORMAZIONE

In relazione ai rapporti con gli organi di informazione vanno tenuti presenti alcuni principi:

- art. 5 d.lgs. n. 106/2006, con cui vengono regolati i rapporti tra Ufficio di Procura e organi di stampa, col dichiarato fine di *evitare ogni forma di personalizzazione e di sovraesposizione del singolo magistrato*, attribuendo solo al Procuratore, ovvero ad un magistrato a ciò appositamente delegato, il mantenimento dei contatti con i mass-media, prevedendo al comma 3 un'ipotesi di responsabilità disciplinare nel caso in cui il sostituto rilasci dichiarazioni o fornisca notizie agli organi di informazione circa l'attività giudiziaria dell'ufficio;
- Parere del Consiglio Consultivo dei Pubblici Ministeri Europei (CCPE che raccoglie i rappresentanti dei 47 Paesi membri del Consiglio d'Europa) Opinion n. 8 del 2013, circa il *dovere di informazione esistente in capo al Procuratore della Repubblica*, che rende doveroso il rapporto con la stampa al fine di consentire una corretta informazione, ai fini della trasparenza dell'attività dell'Ufficio e dell'esigenza di correggere, a volte, la inesatta percezione che di determinati eventi oggetto di attività giudiziaria può esserci nell'opinione pubblica
- Linee-guida per l'organizzazione degli uffici giudiziari ai fini di una corretta comunicazione istituzionale (delibera 11 luglio 2018 Pratica num. 310/VV/2017).

Premessa di ogni disciplina dei rapporti con gli organi di informazione è quanto rappresentato in ultimo nella delibera del CSM sopra richiamata:

“””La comunicazione degli uffici giudiziari deve essere obiettiva, sia che provenga da tribunali o corti sia che provenga da uffici di procura. Anche la presentazione del contenuto di un'accusa deve essere imparziale, equilibrata e misurata, non meno della presentazione di una decisione giurisdizionale. In tale prospettiva vanno evitate:

- la discriminazione tra giornalisti o testate;
- la costruzione e il mantenimento di canali informativi privilegiati con esponenti dell'informazione;
- la personalizzazione delle informazioni;
- l'espressione di opinioni personali o giudizi di valore su persone o eventi”””””

In ragione di ciò occorre ribadire che *la titolarità dei rapporti con gli organi di informazione spetta soltanto al Procuratore della Repubblica* (o ad un suo delegato, da individuarsi nel Procuratore Aggiunto: come da Progetto Organizzativo, in linea con gli orientamenti più recenti del CSM in tema di delega ai rapporti con la stampa nelle Procure medio-grandi o comunque operanti in contesti di elevata criminalità; cfr. risposta del CSM a quesito del 24.9.08 ed in ultimo delibera 11 luglio 2018).

Anche in relazione ai rapporti della Polizia Giudiziaria con gli organi di informazione appare opportuno richiamare quanto già previsto in apposite “*Linee guida*” in materia.

In particolare occorre ribadire la necessità di concordare previamente con il Procuratore della Repubblica, e in caso di sua assenza con il Procuratore della Repubblica Aggiunto Vicario, ogni iniziativa della Polizia Giudiziaria in materia di rapporti con gli Organi d'informazione nei casi di:

- attività investigativa delegata;
- esecuzione di atti di polizia giudiziaria delegati;
- attività di polizia giudiziaria d'iniziativa che, per le caratteristiche, o spessore criminale o per il ruolo dei soggetti coinvolti, nonché per le modalità della condotta illecita, per l'entità degli interessi offesi, o per qualsiasi altra ragione, richiedano l'avvio di più ampie indagini;
- attività di polizia giudiziaria d'iniziativa in cui sono state applicate tecniche di analisi del rischio o di carattere investigativo particolarmente innovative la cui divulgazione va adeguatamente valutata al fine di non compromettere la ulteriore e successiva utilizzazione delle medesime tecniche in diversi contesti investigativi.

Specifici provvedimenti organizzativi, ed in particolare una “*Circolare organizzativa in materia di rapporti con gli organi di informazione*” disciplinerà i rapporti dell'Ufficio con la stampa, e le “*Linee guida nei rapporti con gli organi di informazione*” disciplinerà i rapporti con la stessa della Polizia Giudiziaria.

LA SEZIONE DI POLIZIA GIUDIZIARIA

La Sezione di Polizia giudiziaria è costituita e strutturata secondo le disposizioni previste, in particolare, dagli artt. 5 e segg. Disp. Att. c.p.p..

Presso la Sezione di Polizia Giudiziaria possono essere costituiti ai sensi dell'art. 12 Disp. Att. c.p.p., anche, dei *Servizi di Polizia Giudiziaria*, distaccati dall'Ente di appartenenza presso questa Procura della Repubblica, al fine di consentire la agevole individuazione dei soggetti, all'interno della Amministrazione cui sono, comunque, demandati gli obbligatori compiti di Polizia Giudiziaria, che svolgeranno le deleghe di indagine loro rivolte, così evitando la frammentazione dell'attività di Polizia Giudiziaria presso lo stesso Ente.

La direzione della Sezione di Polizia Giudiziaria è riservata al Procuratore della Repubblica che, con separato provvedimento, ove lo ritenga, potrà delegare la materia, o singoli aspetti, ad uno dei Procuratori Aggiunti, individuato mediante interpellato.

In relazione all'impiego della Polizia giudiziaria, i Sostituti si atterranno, nel delegare alla Polizia giudiziaria le indagini al criterio della specializzazione delle diverse Aliquote che compongono la Sezione.

IMPIEGO della POLIZIA GIUDIZIARIA

Quanto al più generale impiego della Polizia Giudiziaria, i Colleghi nella scelta della stessa cui delegare le indagini si atterranno, sempre, al criterio della specializzazione delle Forze di Polizia Giudiziaria unitamente al criterio della competenza territoriale, anche a fini di economicità dell'attività investigativa. In ogni caso la necessità od opportunità di delegare Servizi di Polizia Giudiziaria ubicati al di fuori del Circondario del Tribunale di Reggio Calabria (o, per la Direzione Distrettuale Antimafia e per la Procura Distrettuale Antiterrorismo, nel Distretto di Corte d'Appello di Reggio Calabria) è valutata unitamente al Procuratore della Repubblica Aggiunto del Settore/Area ed al visto del Procuratore della Repubblica.

Incarichi e competenze del PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

Oltre a quelli specificamente indicati nella disciplina di dettaglio dell'odierno progetto organizzativo, al Procuratore della Repubblica spettano i compiti demandatigli dall'Ordinamento ed, in particolare, dal D. Leg.vo 106/2006, dalla legge 269/06, dall'art. 102 D.Lgs. 159/2011.

Ai sensi della Circolare del CSM 16 novembre 2017 sulla Organizzazione degli Uffici del Pubblico Ministero, che si ispira fra l'altro, alle risoluzioni del 12 luglio 2007 (relativa a "Disposizioni in materia di organizzazione degli uffici del Pubblico Ministero a seguito dell'entrata in vigore del D.L.vo 20 febbraio 2006, n. 106") e del 21 luglio 2009 (relativa alla "Organizzazione degli uffici del Pubblico Ministero"), *"I/*

Procuratore della Repubblica, titolare esclusivo dell'azione penale, che esercita personalmente o mediante assegnazione a uno o più magistrati dell'ufficio, organizza l'Ufficio al fine di conseguire gli obiettivi della ragionevole durata del processo, anche nella fase investigativa, e del corretto, puntuale e uniforme esercizio dell'azione penale, nel rispetto delle norme sul giusto processo e sull'indipendenza dei magistrati dell'ufficio, ed ispirandosi a principi di partecipazione e leale collaborazione" (art. 2 della citata Circolare CSM 16.11.2017).

In particolare egli, personalmente ovvero mediante delega, esercita la direzione dell'Ufficio sia in materia giurisdizionale che amministrativa, ne esprime la rappresentanza, attua il coordinamento generale e cura la vigilanza sulle fasi di indagine e dibattimento.

Al Procuratore della Repubblica è riservata la direzione dell'Ufficio e l'organizzazione della Sezione di Polizia Giudiziaria intesa nel suo complesso ed i connessi rapporti con i responsabili delle relative aliquote.

Il Procuratore della Repubblica, inoltre:

- dirige l'organizzazione del personale amministrativo, in assenza del dirigente amministrativo titolare, coadiuvato dai direttori amministrativi (nel numero di 6 effettivi) e dai funzionari giudiziari;
- dirige e coordina le attività concernenti i procedimenti di criminalità organizzata e le proposte per l'applicazione delle misure di prevenzione personali e patrimoniali, salva la possibilità di delegare ciascuno dei Procuratori Aggiunti, in ragione dell'Area in cui è suddivisa la DDA o in ragione della natura *ordinaria* (pericolosità comune) della misura di prevenzione da richiedere;
- individua, anche con la collaborazione del Procuratore Aggiunto del Settore Ordinario, linee direttive e di coordinamento delle attività non di competenza della DDA;
- tratta direttamente, al fine di evitare sovraesposizioni dei singoli magistrati dell'Ufficio, gli *affari* relativi ai "collaboratori" di giustizia, quelle relative all'art. 41 bis O.P. ed al regime di detenzione "*alta sicurezza*", ove non ritenga di delegarli con provvedimento scritto, al Procuratore Vicario o al Procuratore Aggiunto che con lui collabora nel coordinamento della relativa MacroArea della DDA ;
- autorizza i colloqui investigativi e tratta i problemi relativi alla sicurezza dei magistrati in collaborazione con i Procuratori Aggiunti;
- partecipa in Prefettura alle riunioni del Comitato Provinciale Ordine e Sicurezza Pubblica (CPOSP);
- ha la titolarità, salva delega ad uno dei Procuratori Aggiunti con apposito provvedimento, in ordine alle intercettazioni e controlli preventivi sulle comunicazioni ex art. 226 D.Lgs. n. 271/1989 (norme di attuazione , di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale).

In assenza, anche momentanea, del Procuratore, tutte le attività di cui sopra, nei casi di assoluta urgenza, sono svolte dal Procuratore Aggiunto Vicario, o dagli altri Procuratori Aggiunti (in ordine di anzianità nel ruolo) o, in mancanza, dal sostituto più anziano in ruolo e presente in Ufficio.

Il Procuratore della Repubblica è titolare del potere di auto - assegnazione e di revoca di ogni procedimento e lo esercita responsabilmente secondo le specifiche indicazioni di cui alle disposizioni di dettaglio del programma.

Il Procuratore della Repubblica, richiedendolo le esigenze del servizio, affida, anche temporaneamente ed occasionalmente, compiti di natura amministrativa ai Procuratori Aggiunti. La delega dei suddetti compiti amministrativi, adeguatamente motivata, viene conferita esclusivamente per iscritto.

Relativamente a tali aspetti amministrativi, il Procuratore della Repubblica stabilisce le direttive generali nel rispetto delle quali vengono esercitate le deleghe così conferite.

Il Procuratore può comunque, ove lo ritenga necessario od opportuno, esercitare direttamente in ogni momento le attività amministrative delegate, informando preventivamente o successivamente il delegato, quando occorre ai fini del coordinamento.

Il Procuratore cura personalmente i rapporti con gli organi di informazione, redigendo per lo più comunicati-stampa; quando lo ritiene opportuno o più utile delega, in casi particolari, anche verbalmente se trattasi di comunicazioni urgenti, il Procuratore Aggiunto Vicario.

Il Procuratore, pertanto, riserva a sé la competenza nelle seguenti materie:

- richieste di applicazione del programma e di rinnovo dello stesso in materia di Collaboratori / Testimoni di Giustizia;
- richieste di applicazione del regime detentivo speciale di cui all'art. 41 bis O.P. e suo rinnovo;
- richiesta al Procuratore Generale di disporre la designazione da parte del Procuratore della Repubblica del luogo di magistrati di quell'Ufficio per lo svolgimento delle funzioni di Pubblico Ministero di udienza nei processi D.D.A. (art. 51, terzo comma *ter* c.p.p) presso i Tribunali del Distretto diversi da quello di Reggio Calabria ;
- adempimenti amministrativi relativi ai magistrati (ferie, partecipazione a corsi e a seminari, pareri per la progressione in carriera ecc.);
- competenze ed impiego del personale amministrativo con particolare riferimento all'organizzazione ed alla funzionalità dei servizi di segreteria, all'approvazione dei progetti elaborati per il lavoro straordinario;
- rapporti con le organizzazioni sindacali;
- riunioni trimestrali presso il Tribunale ex art. 15 D.Lgv. 273/89;
- rapporti con l'Ordine degli Avvocati, con le associazioni forensi e con gli altri organismi istituzionali;

- organizzazione e vigilanza sulla Sezione di P.G.;
- rapporti con il servizio manutenzione;
- gestione e controllo delle spese di ufficio e delle spese di economato;
- partecipazione alle riunioni della Conferenza permanente ed esercizio delle competenze connesse;
- dispone, in caso ne sussistano i presupposti, la redistribuzione dei procedimenti assegnati ai magistrati dei settori specializzati e gruppi di lavoro suddetti, al fine di perequare i rispettivi *carichi*.

Incarichi e Competenze dei PROCURATORI della REPUBBLICA AGGIUNTI

La figura del Procuratore Aggiunto, originariamente addirittura eliminata nella prima stesura della riforma dell'ordinamento giudiziario (poi varata con l. 150/05), ha trovato solo con la Circolare del 16 novembre 2017, come modificata dalla delibera del Plenum del 16 dicembre 2020, una sua specificazione nel diritto positivo quanto a ruolo e competenze.

Già le migliori prassi vigenti, peraltro, lo configuravano come una figura di snodo fra il Procuratore della Repubblica ed i suoi sostituti: in un delicato equilibrio che deve essere adeguato alle dimensioni dell'Ufficio, alla qualità delle domande di giustizia che vi pervengono, al valore ed alla personalità dei sostituti, al loro complessivo carico di lavoro, all'organizzazione adottata, ecc.

Egli partecipa, quindi, tanto della responsabilità dirigenziale ed organizzativa del procuratore, cui apporta il contributo derivantegli dal continuo contatto con gli altri magistrati in termini di esigenze, problemi ed aspettative, quanto della specifica funzione investigativa, che è chiamato a svolgere o eccezionalmente, in proprio, ovvero, di regola, unitamente al sostituto, cui è chiamato a fornire quello apporto di professionalità ed esperienza che lo aiuti a maturare in qualità tecniche ed umane.

All'art. 5 della citata Circolare si legge, quindi:

“Il Procuratore Aggiunto coadiuva, secondo canoni di leale collaborazione, il Procuratore della Repubblica per il conseguimento degli obiettivi organizzativi esplicitati nel progetto, per garantire il buon andamento delle attività, la corretta ed equa distribuzione delle risorse dell'ufficio, ed il corretto, puntuale ed uniforme esercizio dell'azione penale. Esercita le funzioni di coordinamento e di direzione della sezione o del gruppo di lavoro assegnatogli, e le altre funzioni delegate dal Procuratore, che aggiorna costantemente sull'andamento delle sue attività.”

In questo quadro le sue competenze, oltre a quelle individuate separatamente, possono così elencarsi:

- tratta i procedimenti assegnatigli dal Procuratore della Repubblica anche in coassegnazione con altri magistrati dell'Ufficio;

- può esercitare le funzioni di P.M. in udienza in relazione a procedimenti per i quali già risulti assegnatario o co-assegnatario per la fase delle indagini, ovvero in ogni altro caso in cui ciò risulti necessario o opportuno in base a motivato provvedimento scritto di designazione del Procuratore della Repubblica;

- ha funzioni di coordinamento e di impulso dell'attività dei magistrati dei settori o dei gruppi di lavoro a lui affidati ed è responsabile dell'attività dei singoli sostituti e dell'efficienza dei medesimi settori e gruppi. L'attribuzione del coordinamento dei vari Settori avviene, di regola, previo interpelllo .

- promuove periodiche riunioni, con preavviso al Procuratore della Repubblica (ed anche eventualmente con il suo intervento), con i sostituti e con i responsabili delle forze di polizia giudiziaria, al fine di effettuare ricognizioni delle indagini in corso, di individuare e definire gli obiettivi investigativi e di impartire le conseguenti direttive operative e di coordinamento generali e specifiche;

- in caso di inderogabile urgenza e in assenza del sostituto facente parte del settore di lavoro da lui coordinato o di quello di Turno (esterno o D.D.A.), provvede, direttamente o tramite delega, sulle richieste di autorizzazioni per le intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, le ispezioni, le perquisizioni, i rilievi, i sequestri, le istanze in materia cautelare e procede all'espletamento di ogni altro atto di indagine urgente, dando atto per iscritto, ove necessario, delle ragioni dell'urgenza;

- tiene informato il Procuratore della Repubblica sulle indagini rilevanti condotte nell'ambito dei procedimenti trattati dal settore di cui è coordinatore ovvero separatamente individuati come tali all'atto dell'assegnazione al T.P. mediante apposizione del "riferire"; lo tiene aggiornato, altresì, sui procedimenti caratterizzati da particolare gravità dei reati, allarme e risonanza sociale;

- assicura uniformità di indirizzo nella valutazione dei provvedimenti emessi dal Giudice, nella conduzione delle indagini, eventualmente predisponendo protocolli per categorie di procedimenti, promuovendo a tale scopo riunioni periodiche tra i magistrati delle sezioni coordinate, oltre che con i sostituti assegnatari di procedimenti connessi, collegati o coassegnati. A tale scopo, cura anche la discussione interna sui provvedimenti di legge e/o sugli orientamenti giurisprudenziali riguardanti la materia trattata dal settore o dal gruppo di lavoro;

- riferisce al Procuratore degli affari amministrativi afferenti la sezione coordinata;

- vigila sugli aspetti relativi ai servizi di segreteria dei settori di lavoro da lui coordinati;

- può disporre richiesta di archiviazione per i fascicoli dei ruoli "congelati" di settori o gruppi di lavoro a lui affidati, salvo che si tratti di affari di notevole rilievo (nel qual caso ne riferirà previamente al Procuratore della Repubblica).

Anche per le ulteriori attribuzioni dei Procuratori Aggiunti si rinvia agli aspetti specifici del programma.

I Procuratori Aggiunti avranno assegnato un loro ruolo e carico di lavoro, in ogni caso tenendo presente - naturalmente - i gravosi incarichi, anche di natura amministrativa e di organizzazione, loro attribuiti con il presente provvedimento o con distinti provvedimenti.

Per quanto attiene al ruolo del Procuratore Aggiunto del settore ordinario ad egli è demandata la trattazione dei:

- 1) procedimenti di cui agli elenchi ex articolo 107 bis disp. att. c.p.p.;
- 2) fascicoli del settore ordinario iscritti a Mod. 45, salvo particolari esigenze di indagini o collegamenti con procedimenti già pendenti;
- 3) fascicoli del settore ordinario iscritti a Mod. 46 salvo particolari esigenze di indagini o collegamenti con procedimenti già pendenti;
- 4) fascicoli afferente ai reati di cui all'articolo 2, comma 1 bis del D.L. 463/83;
- 5) fascicoli afferenti agli ordini di demolizione di manufatti edilizi abusivi a seguito di sentenza ;

Per quanto attiene al ruolo dei Procuratori Aggiunti della DDA, loro ad egli è demandata la trattazione dei:

- 1) fascicoli del settore DDA iscritti a Mod. 45 salvo particolari esigenze di indagini o collegamenti con procedimenti già pendenti;
- 2) fascicoli del settore DDA iscritti a Mod. 46 salvo particolari esigenze di indagini o collegamenti con procedimenti già pendenti;
- 3) un procedimento penale DDA ogni 10 "Affari" affluiti all'intera area di riferimento con le modalità già indicate nel paragrafo dedicato ai compiti degli Aggiunti DDA

Per quanto concerne, infine ai criteri per l'interpello da applicare per l'assegnazione dei Procuratori Aggiunti ai Gruppi di Lavoro e alle deleghe e ai compiti come sotto demandati, si procederà alla attribuzione di 0,5 punto per ciascun anno (o frazione di anno superiore a mesi 6) di anzianità nella carriera, ed 1 punto per ciascun anno di permanenza nell'ufficio. Il Procuratore ai fini dell'assegnazione terrà, conto delle aspirazioni di ciascun magistrato e delle sue peculiari esperienze professionali e delle sue specifiche attitudini, in ragione del settore specializzato o incarico da ricoprire.

RAPPORTI TRA PROCURATORE DELLA REPUBBLICA, PROCURATORI AGGIUNTI E SOSTITUTI PROCURATORI

Detti rapporti, per quanto riguarda la trattazione degli affari, sono regolamentati come segue.

Il procedimento s'intende assegnato al magistrato, anche ai sensi dell'art. 2 D. Lvo 106/2006, fino alla sua definizione, mediante richiesta di archiviazione ovvero esercizio dell'azione penale, sotto qualsiasi forma.

Il Magistrato titolare nella fase delle indagini, rimane designato anche per la fase processuale, salvo diversa disposizione motivata del Procuratore della Repubblica .

La materia dei "visti", e dello specifico ed obbligatorio assenso del Procuratore della Repubblica nei casi di cui all'art. 3, 1° e 2° comma D. Lgs. 106/2006, è regolata dalle disposizioni contenute nella disciplina di dettaglio del presente documento di organizzazione (sostanzialmente confermativa della regolamentazione vigente in attuazione del D.Lgs. 106/06 e successive modifiche ed, in ultimo, della Circolare del C.S.M. del 16 novembre 2017 sulla Organizzazione degli Uffici del Pubblico Ministero).

I magistrati assegnatari riferiscono su tutti i procedimenti in cui il Procuratore della Repubblica o l'Aggiunto ha apposto l'annotazione "conferire" (o altra equivalente) direttamente al P.d.R. o al P.A. coordinatore del settore, che tiene costantemente informato il P.d.R. dell'andamento delle indagini.

I magistrati assegnatari "conferiscono", nei termini di cui sopra, anche su tutti i procedimenti che comunque riguardino magistrati, e su quei procedimenti che presentino aspetti di oggettiva complessità, soggettiva delicatezza, problematicità tecnica, controversa interpretazione, o, in generale, idoneità a coinvolgere od esporre l'intero ufficio nella loro definizione.

In relazione ai procedimenti riguardanti Magistrati i Sostituti conferiscono in via generale con il Procuratore della Repubblica Aggiunto competente per i procedimenti ex art. 11 c.p.p., che riferirà senza ritardo al Procuratore della Repubblica, o, comunque, direttamente con lo stesso.

Conferiscono, nei termini di cui sopra e cioè con apposizione di "Visto", altresì, sulle richieste di autorizzazione alla proroga delle intercettazioni di comunicazioni (ai fini probatori, per ricerca latitanti e preventive) a partire dalla quinta proroga per i procedimenti di competenza della D.D.A. e dalla quarta per i procedimenti di competenza delle altre Sezioni.

E' richiesto il visto del Procuratore Aggiunto coordinatore del Settore, anche, per le proroghe, successive alla quarta, dei servizi di videosorveglianza su aree pubbliche che non seguono la procedura codicistica delle intercettazioni.

Conferiscono (sempre con apposizione di “Visto”), altresì, con il Procuratore della Repubblica o con il P.A. del settore interessato, che ne informa tempestivamente il primo, sulle intercettazioni telefoniche e/o ambientali nei confronti di soggetti non iscritti quali indagati al S.I.C.P. .

Le richieste (di archiviazione o per l'esercizio dell'azione penale) per cui il Procuratore Aggiunto non ritenga di apporre il “Visto” saranno sottoposte all'esame del Procuratore della Repubblica con le osservazioni del primo .

Competente all'apposizione del visto per le richieste ed i provvedimenti sopra indicati è il Procuratore Aggiunto coordinatore del settore o il Procuratore della Repubblica.

I Procuratori Aggiunti possono essere codelegati, con provvedimento del Procuratore della Repubblica, in procedimenti già assegnati con criterio automatico a Sostituti della rispettiva sezione ovvero a procedimenti da essi assegnati al magistrato di turno posta, su motivata richiesta congiunta del Procuratore Aggiunto e del Sostituto assegnatario, laddove ricorrano particolari esigenze che rendano opportuno l'affiancamento.

Procuratore della Repubblica Aggiunto Vicario

Il Procuratore della Repubblica designerà, con decreto motivato, tra i Procuratori Aggiunti, il magistrato destinato ad esercitare le sue funzioni in caso di sua mancanza o impedimento ai sensi dell'articolo 6 della Circolare del CSM del 16 novembre 2017 sulla organizzazione degli Uffici di Procura, come modificata dalla delibera del Plenum del 16 dicembre 2020.

In caso di assenza o impedimento del Procuratore della Repubblica e del Procuratore Vicario, la reggenza o supplenza nella direzione dell'ufficio appartiene al Procuratore aggiunto o, in mancanza, al magistrato più anziano nel ruolo.

In ogni caso in mancanza della nomina del Procuratore Vicario, e fino alla stessa, la sostituzione del Procuratore della Repubblica avverrà ai sensi dell'art. 6 della Circolare adottata con delibera del 16 dicembre 2020 (Prot. n. 18269/2020 del 17.12.2020) di Modifica alla Circolare dell'Organizzazione degli Uffici di Procura (delibera del Plenum in data 16 novembre 2017. Così come modificata alla data del 18 giugno 2018).

PROCURATORI DELLA REPUBBLICA AGGIUNTI

Procuratore Aggiunto n. 1

- A) Collabora con il Procuratore della Repubblica nell'attività della D.D.A. relativamente ad una delle Aree in cui la stessa è divisa come individuata nel programma
- B) Collabora con il Procuratore della Repubblica nella cura e vigilanza del servizio relativo alla Banca dati SIDDA/SIDNA
- C) Cura l'aggiornamento dell'elenco dei consulenti tecnici e controllo sui provvedimenti di liquidazione emessi dai Sostituti
- D) Cura la vigilanza sull'Ufficio corrispondenza e sull'Ufficio Ricezione Atti
- E) Cura la gestione della biblioteca acquisto di riviste e pubblicazioni
- F) Cura le problematiche relative all'archivio
- G) Cura l'Ufficio "statistiche"
- H) Cura la trattazione degli affari relativi all'Archivio di Stato e ai Registri Immobiliari
- I) Cura le problematiche relative alla gestione delle spese di giustizia
- J) Previo coordinamento del Procuratore Aggiunto del settore ordinario predispone i turni di udienza dei magistrati delle Misure di Prevenzione e della DDA

Procuratore Aggiunto n. 2

- A) Collabora con il Procuratore della Repubblica nell'attività della DDA relativamente ad una delle Aree in cui la stessa è divisa come individuata nel programma;
- B) Cura l'esecuzione penale;
- C) Cura la vigilanza sul casellario giudiziario;
- D) Cura le problematiche relative alla sicurezza dei lavoratori, di cui al D. L.vo 626/94 e succ. modifiche;
- E) Collabora con il Procuratore della Repubblica nella direzione del Servizio Intercettazioni;
- F) Cura il coordinamento dei Tirocini formativi ex art. 37 D.L. del 6 luglio 2011 n. 98, conv in L. 15 luglio 2011 n. 111;
- G) Cura la tenuta e l'aggiornamento dell'archivio delle ordinanze applicative di misure cautelari, personali e reali, nonché di altri provvedimenti di rilevante importanza;
- H) Collabora con il Procuratore della Repubblica nella gestione del parco automezzi;
- I) Cura l'aggiornamento professionale dei Sostituti mediante segnalazione di innovazioni legislative, orientamenti giurisprudenziali e nuove pubblicazioni.

Procuratore Aggiunto n. 3

- A) Collabora, quanto alla Procura Ordinaria, con il Procuratore della Repubblica nel coordinamento dei Gruppi Specializzati di Lavoro del settore ordinario e ed in quello della “Volontaria Giurisdizione e Stato Civile”;
- B) Cura l'esecuzione degli ordini di demolizione e ripristino afferente alla materia dell'edilizia e urbanistica;
- C) Collabora con il Procuratore della Repubblica nel coordinamento dei procedimenti ex art. 11 c.p.p., secondo le previsioni contenute nel presente Progetto organizzativo;
- D) Collabora con il Procuratore in ordine ai rapporti con i Vice Procuratori Onorari ed in ordine al loro coordinamento ed alla vigilanza sull'espletamento delle loro funzioni nonché nella predisposizione dei turni di servizio dei VVPPOO in relazione agli affari da questi trattati e del Calendario delle relative udienze;
- E) Predispone i turni di udienza ed i turni esterni di reperibilità e di disponibilità dei magistrati del settore ordinario;
- F) Collabora con il Procuratore della Repubblica in ordine ai rapporti con gli ordini professionali;
- G) Collabora con il Procuratore della Repubblica in ordine ai rapporti con l'ufficio manutenzione;
- H) Cura, di concerto con il Procuratore della Repubblica, gli affari relativi a: informatizzazione dell'Ufficio; attuazione e monitoraggio dei programmi TIAP, SIDIP, GIADA; problematiche attinenti al SICP e al rilascio di certificazioni ex art. 335 c.p.p. ;
- I) E' referente dei Protocolli d'intesa stipulati dall'Ufficio nelle materie di competenza del Settore Ordinario.

Il Procuratore Aggiunto del settore ordinario riceve dai Sostituti gli statini di udienza e conferisce con i medesimi al fine di tenere informato il Procuratore della Repubblica degli sviluppi dei procedimenti e dei loro esiti conclusivi anche in rapporto alla eventuale impugnazione delle relative sentenze.

Secondo il medesimo criterio appone, nei casi in cui è previsto, il Visto sulle sentenze e designa per le richieste di impugnazione proposte dalle parti private ex art. 572 c.p.p., il magistrato che vi deve provvedere individuandolo nel magistrato di udienza o, soprattutto nel caso di V.P.O., nel magistrato titolare del procedimento o, in ulteriore subordine, nel magistrato di turno (posta o sostituzione o di reperibilità). Secondo gli stessi criteri provvede il Procuratore della Repubblica.

La futura attribuzione delle funzioni di coordinamento e direzione delle sezioni o dei gruppi da parte dei Procuratori Aggiunti che, allo stato, si ritiene di dover confermare rispetto al vigente progetto organizzativo, avverrà previo esperimento di interpello così come previsto dalla

Circolare del CSM del 16 novembre 2017 sulla organizzazione degli Uffici di Procura, come modificata dalla delibera del Plenum del 16 dicembre 2020

Referente informatico e relativi esoneri

Allo stato fruisce di esonero parziale, come da separato provvedimento, il collega Diego Capece Minutolo in qualità di MAGRIF.

Componenti dei consigli giudiziari e relativi esoneri

Allo stato fruiscono di esonero parziale, come da separato provvedimento, i colleghi :
dott. Stefano Eugenio Musolino in qualità di componente del Consiglio Giudiziario;
dott. Walter Ignazitto in qualità di componente del Consiglio Giudiziario.

Riunioni periodiche dell'Ufficio

Periodicamente saranno convocate a cura del Procuratore della Repubblica con frequenza trimestrale o, nei casi in cui si renda necessario, su proposta dei Procuratori Aggiunti o dei Sostituti Procuratori, riunioni generali dell'Ufficio per discutere dell'andamento generale del lavoro dell'Ufficio e dei suoi aspetti che richiedono unità di indirizzo e attività di coordinamento.

Sono, naturalmente, fatte salve le riunioni periodiche della Direzione Distrettuale Antimafia e del settore ordinario, che avranno luogo per singole Aree e Gruppi specializzati, a cura del Procuratore Aggiunto dell'Area / Settore, nonché per l'intera DDA e per l'intero Settore ordinario.

Della riunione verrà redatto verbale riassuntivo, a cura del Sostituto con minore anzianità presente, che verrà custodito presso la Segreteria del Procuratore della Repubblica

Decorso il termine previsto a seguito della comunicazione ai magistrati dell'Ufficio ed al Presidente del Tribunale in sede e non risultando pervenute osservazioni, viene adottato il presente decreto con efficacia immediata.

Al presente Progetto organizzativo viene allegato il Verbale della riunione generale del 15 marzo 2021.

Si dispone la comunicazione ai magistrati ed ai Direttori Amministrativi dell'Ufficio, al Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Reggio Calabria ed al Consiglio Superiore della Magistratura per il tramite del Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Reggio Calabria.

Reggio Calabria 31 marzo 2021



Il Procuratore della Repubblica
Giovanni Bombardieri



PROCURA DELLA REPUBBLICA

PRESSO IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA

OGGETTO: VERBALE RIUNIONE PLENARIA DEL 15 MARZO 2021.

In data 15 marzo 2021 si è tenuta, tramite applicativo Microsoft Teams, la riunione di tutti i Magistrati in servizio presso la Procura della Repubblica di Reggio Calabria, ai sensi dell'art. 8 della *Circolare adottata con delibera del 16 dicembre 2020 (Prot. N. 18269/2020 del 17 dicembre 2020) di Modifica alla Circolare dell'Organizzazione degli Uffici di Procura (delibera del Plenum in data 16 novembre 2017 così come modificata alla data del 18 giugno 2018)*.

Il Procuratore rammenta che in Ufficio manca ormai da circa due anni il Dirigente Amministrativo.

L'incontro è servito per illustrare e discutere l'aggiornamento al Progetto organizzativo tutt'ora vigente, resosi necessario alla luce della *Circolare adottata con delibera del 16 dicembre 2020 (Prot. N. 18269/2020 del 17 dicembre 2020) di Modifica alla Circolare dell'Organizzazione degli Uffici di Procura (delibera del Plenum in data 16 novembre 2017 così come modificata alla data del 18 giugno 2018)*.

Gli aspetti di maggiore rilievo, cui si è prestata particolare attenzione, sono i seguenti.

1. Limiti alle coassegnazioni.

In tema di assegnazione dei procedimenti ai singoli Sostituti, la Circolare del 17.12.2020 ha posto un generale obbligo di motivazione per i provvedimenti di assegnazione in deroga all'ordinario criterio automatico. La circolare richiede, per potersi procedere in tal senso, la sussistenza di specifiche esigenze, che devono essere espressamente indicate nel provvedimento dispositivo e che non possono pertanto consistere nella mera finalità di perseguire una "maggior crescita professionale" del Magistrato.

Per quanto concerne, più in particolare, la coassegnazione dei fascicoli, essa dev'essere disposta preferibilmente all'interno del gruppo specializzato di appartenenza e solo all'esito di un'attenta valutazione in merito alle specifiche competenze e compatibilità dei Magistrati interessati.

In conformità alla Circolare del C.S.M., il nuovo Progetto organizzativo di questa Procura prevede l'istituzione di un apposito registro sul quale saranno annotati tutti i

provvedimenti di assegnazione in deroga ai criteri ordinari, di coassegnazione nonché i provvedimenti di autoassegnazione che sarà conservato a cura della Cancelleria del Procuratore.

2. Permanenza nei gruppi di lavoro.

E' previsto un periodo di durata minima e massima di permanenza dei Sostituti nei vari gruppi di lavoro, rispettivamente fissato in due e dieci anni.

L'assegnazione a un determinato gruppo specializzato, per effetto di scoperture o ingressi di nuovi Magistrati, avverrà tramite interpello interno cui seguirà l'attribuzione di un punteggio secondo criteri predeterminati.

Si terrà in ogni caso conto delle pregresse esperienze professionali e delle specifiche attitudini manifestate dal singolo Sostituto interessato.

3. Intercettazioni.

Con riferimento alla regolamentazione interna del servizio intercettazioni, il nuovo Progetto organizzativo sostanzialmente recepisce quanto già disposto con i provvedimenti del Procuratore del 27 luglio e del 29 agosto u.s., in particolare per quanto concerne l'organizzazione dell'Ufficio intercettazioni, le modalità di gestione e tenuta dell'archivio digitale nonché la gestione del registro mod.37.

Con riferimento a quest'ultimo aspetto, puntuali disposizioni sono dettate con riferimento alla registrazione dei RIT e all'inserimento dei bersagli a seconda del tipo di intercettazioni che si stanno svolgendo (telefoniche, ambientali, telematiche), allo scopo di operare il costante tracciamento delle operazioni e delle relative autorizzazioni.

Per ogni procedimento con intercettazioni è poi prevista la compilazione di una specifica scheda, che sarà inserita nell'apposito archivio digitale e sulla quale andranno indicati numero del procedimento, P.M. titolare, G.i.p. procedente e P.G. delegata alle operazioni, oltre alle altre informazioni tecniche rilevanti (RIT, tipo di intercettazione, data di inizio e fine delle attività tecniche).

4. Turni e ferie.

Non si registrano novità di particolare rilievo per quanto riguarda la regolamentazione del turno esterno, del turno posta e delle ferie.

Degna di attenzione, la necessità che nel periodo estivo sia garantita la presenza di sei Magistrati (tre per la Procura ordinaria e tre per la Dda), secondo un calendario redatto con congruo anticipo e che tenga possibilmente conto delle preferenze espresse dai singoli Sostituti.

Le ferie al di fuori del periodo estivo vanno richieste con ragionevole anticipo, al fine di consentire la predisposizione del turno di servizio.

5. Provvedimenti di liquidazione.

Nel corso della riunione si è altresì discusso della necessità di predisporre un idoneo piano di formazione del personale amministrativo delle Segreterie e dell'Ufficio spese al fine di ovviare ad alcuni problemi di coordinamento recentemente emersi.

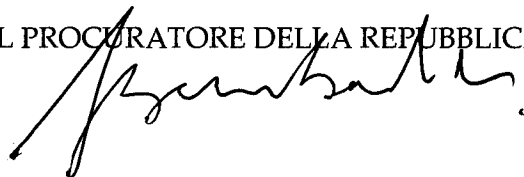
Si è fatto riferimento in particolare al meccanismo di controllo "successivo" che l'Ufficio liquidazioni effettua sul provvedimento adottato dal Magistrato allorquando questo non sia più emendabile.

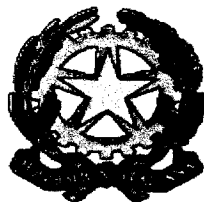
Trattandosi di materia a tratti complessa e in continua evoluzione, l'esigenza di una formazione puntuale e aggiornata è stata opportunamente manifestata anche da alcuni Magistrati dell'Ufficio, con l'accordo che sarà predisposto uno specifico incontro da calendarizzare a stretto giro.

All'esito della riunione generale il Procuratore informa Tutti gli intervenuti che sarà inviato a Tutti i Magistrati dell'Ufficio, oltre che al Presidente del Tribunale in sede, il *Progetto organizzativo 2021-2023* che si intende adottare per eventuali osservazioni da proporre entro 15 giorni dalla comunicazione dello stesso, ai sensi dell'art. 8 della *Circolare adottata con delibera del 16 dicembre 2020 (Prot. N. 18269/2020 del 17 dicembre 2020)* di Modifica alla *Circolare dell'Organizzazione degli Uffici di Procura (delibera del Plenum in data 16 novembre 2017 così come modificata alla data del 18 giugno 2018)*.

Verbale a cura del dott. Tommaso Pozzati

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA





PROCURA DELLA REPUBBLICA
DIREZIONE DISTRETTUALE ANTIMAFIA
REGGIO CALABRIA

Ufficio del Procuratore della Repubblica

Prot. n. 1385 | 21

Ai colleghi dell'Ufficio

Trasmetto, all'esito della riunione generale del 15 marzo 2021 ed ai sensi dell' art. 8 della Circolare adottata con delibera del 16 dicembre 2020 (Prot. n. 18269/2020 del 17.12.2020) di Modifica alla Circolare dell'Organizzazione degli Uffici di Procura (delibera del Plenum in data 16 novembre 2017 così come modificata alla data del 18 giugno 2018), il Progetto organizzativo 2021-2023 che si intende adottare per eventuali osservazioni da proporre entro 15 giorni dalla presente comunicazione .

Reggio Calabria, 16-3-21

Leht

Il Procuratore della Repubblica
Giovanni Bombardieri

Bombardieri

Segreteria Procuratore Reggio Calabria

Da: Segreteria Procuratore Reggio Calabria
<segr.procuratore.procura.reggiocalabria@giustizia.it>
Inviato: martedì 16 marzo 2021 13:30
A: Giovanni Bombardieri; Calogero Gaetano Paci; Gerardo Dominijanni; Giuseppe Lombardo; Alessandro Moffa; Alessia Giorgianni; Antonella Crisafulli; Diego Capece Minutolo; Domenico Cappelleri; Francesco Ponzetta; Giovanni Calamita; Giulia Pantano; Nicola De Caria ; Paola D'Ambrosio; 'Roberto Di Palma'; Sabrina Fornaro ; 'Sara Amerio'; 'Simona Ferraiuolo'; Stefano Musolino; Walter Ignazitto; Andrea Sodani; Flavia Maria Luisa Modica; Giulia Maria Scavello ; Marco Antonio De Pasquale; Marco Lojodice; Marika Mastrapasqua; Nunzio De Salvo; Paolo Petrolo; Sara Parezzan ; Tommaso Pozzati ; Vittorio Fava
Oggetto: Progetto Organizzativo dell'Ufficio che si intende adottare.
Allegati: Missiva dott. Bombardieri prot. N. 1385.21 del 16.03.2021.pdf; Progetto Organizzativo dell'Ufficio Marzo 2021-Marzo 2023.pdf

Si trasmette in allegato quanto in oggetto indicato



Procura della Repubblica di Reggio Calabria
- Ufficio del Procuratore -

D.ssa Maria Rosaria TRAINA - Funzionario

tel.: 0965/8577747

int. 7747

email: segr.procuratore.procura.reggiocalabria@giustizia.it



PROCURA DELLA REPUBBLICA
DIREZIONE DISTRETTUALE ANTIMAFIA
REGGIO CALABRIA

Ufficio del Procuratore della Repubblica

Prot. n. 1385/21

Al Sig. Presidente del Tribunale di Reggio Calabria

Trasmetto, all'esito della riunione generale del 15 marzo 2021 ed ai sensi dell' art. 8 della Circolare adottata con delibera del 16 dicembre 2020 (Prot. n. 18269/2020 del 17.12.2020) di Modifica alla Circolare dell'Organizzazione degli Uffici di Procura (delibera del Plenum in data 16 novembre 2017 così come modificata alla data del 18 giugno 2018), il Progetto organizzativo 2021-2023 che si intende adottare.

Ringrazio.

Reggio Calabria, 16-3-21

Saluti;

Il Procuratore della Repubblica
Giovanni Bombardieri

Estremi

N° 2039/2021.U

Tipo email Posta in uscita- Invio documento
Email PEC SI
Data invio 16/03/2021 13:22
Data di registrazione 16/03/2021 13:22
Casella scarico prot.procura.reggiocalabria@giustiziacert.it
Stato Invio inviata
Stato Consegna consegnata
Stato Accettazione accettata

Lavorazione

Stato Lavorazione	chiusa	a partire dal	16/03/2021	alle	13:21
U.O competente	SEGRETERIA DEL PROCURATORE E DEI MAGISTRATI	dal	16/03/2021	alle	13:22
In carico a		dal		alle	
Azioni da fare					
Dettagli azione					

Contenuti

Mittente prot.procura.reggiocalabria@giustiziacert.it
Destinatari prot.tribunale.reggiocalabria@giustiziacert.it;

Oggetto Invio documentazione registrata in uscita come Prot.
16/03/2021.0001385.U

Testo del Messaggio

Allegati

Allegato n° 1: Segnatura.xml

Allegato n° 2: Progetto_Organizzativo_dell'Ufficio_Marzo_2021-
Marzo_2023.pdf



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di REGGIO CALABRIA

PROGETTO ORGANIZZATIVO DELL'UFFICIO
(marzo 2021 - marzo 2023)

DESCRIZIONE DEGLI ATTI	Pag.
SUDDIVISIONE ORGANICO (settori e gruppi)	2
PREMESSE PROGRAMMATICHE (sintesi della odierna organizzazione)	5
COSIDERAZIONI PRELIMINARI	8
AREE DDA	12
PROCURA ORDINARIA	13
GRUPPI DI LAVORO	14
CRITERI DI PRIORITA'	17
ASSEGNAZIONE PROCEDIMENTI DI COMPETENZA PROCURA ORDINARIA	19
TURNO POSTA	20
ASSEGNAZIONE NUOVI AFFARI A SOSTITUTI GIA' TITOLARI DI ALTRO PRICEDIMENTO	24
TURNO ESTERNO	25
SERVIZIO DEI MAGISTRATI	27
PROCURA DISTRETTUALE ANTITERRORISMO	28
DDA	28
MACROAREE DDA	33
PREROGATIVE DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA	34
PREROGATIVE DEI PROCURATORI AGGIUNTI	35
SERVIZIO MISURE DI PREVENZIONE PERSONALI E PATRIMONIALI	38
SERVIZIO INTERCETTAZIONI	42
SERVIZIO AFFARI CIVILI	43
SERVIZIO ESECUZIONE PENALE	44
SERVIZIO AFFERENTE LA MATERIA EDILIZIA E URBANISTICA	45

RAPPORTI CON LA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI	45
POTERE DI AUTOASSEGNAZIONE DEL PROCURATORE	47
COASSEGNAZIONE DEI PROCEDIMENTI	48
SEPARAZIONE DEI PROCEDIMENTI	49
RIUNIONE DEI PROCEDIMENTI	50
ALTRI CASI DI RIASSEGNAZIONE DEI PROCEDIMENTI	50
RISOLUZIONE DEI CONTRASTI CONCERNENTI L'ASSEGNAZIONE DEI FASCICOLI	50
OBBLIGHI I INFORMATIVA	51
ASSENSO	51
VISTO	52
REVOCA DELL'ASSEGNAZIONE	56
ULTERIORI DISPOSIZIONI ORGNAZZATIVE	57
ANONIMI	58
FERIE DEI MAGISTRATI	59
TUTELA DELLA GENITORIALITA' E MALATTIA	61
VPO	62
RAPPORTI CON GLI ORGANI DI INFORMAZIONE	63
SEZIONE DI P.G.	64
INCARICHI E COMPETENZE DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA	65
INCARICHI E COMPETENZE DEI PROCURATORI AGGIUNTI	68
RAPPORTI TRA PROCURATORE DELLA REPUBBLICA, PROCURATORI AGGIUNTI E SOSTITUTI PROCURATORI	70
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA VICARIO	72
PROCURATORI DELLA REPUBBLICA AGGIUNTI (elenco competenze)	72
MAGRIF	75
COMPONENTI CONSIGLIO GIUDIZIARIO	75
RIUNIONI PERIODICHE DELL'UFFICIO	75